

Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 338

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di
violenza di genere

14/04/2024 - 03:50

Indice

1. DDL S. 338 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 338.	4
1.2.2. Relazione 93, 338 e 353-A, Doc. XXII, nn. 1, 3 e 4-A	8
1.2.3. Testo approvato 93-338-353 (Bozza provvisoria)	27
1.3. Trattazione in Commissione	31
1.3.1. Sedute	32
1.3.2. Resoconti sommari	33
1.3.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)	34
1.3.2.1.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 3 (pom.) del 22/11/2022	35
1.3.2.1.2. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 4 (ant.) del 23/11/2022	42
1.3.2.1.3. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 5 (pom.) del 23/11/2022	49
1.4. Trattazione in consultiva	53
1.4.1. Sedute	54
1.4.2. Resoconti sommari	55
1.4.2.1. 2^ Commissione permanente (Giustizia)	56
1.4.2.1.1. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 4 (pom.) del 23/11/2022	57
1.4.2.2. 5^ Commissione permanente (Bilancio)	62
1.4.2.2.1. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 6 (pom.) del 23/11/2022	63
1.4.2.2.2. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 7 (ant.) del 24/11/2022	65
1.5. Trattazione in Assemblea	71
1.5.1. Sedute	72
1.5.2. Resoconti stenografici	73
1.5.2.1. Seduta n. 11 del 24/11/2022	74

1. DDL S. 338 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 338

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 338

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BALBONI**, **SPINELLI**, **DELLA PORTA**, **DE PRIAMO**, **LISEI** e **PERA**
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 NOVEMBRE 2022

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere

Onorevoli Senatori. - A partire dalla ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 e ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77, quale primo strumento internazionale giuridicamente vincolante volto a creare un quadro normativo completo a tutela delle donne contro qualsiasi forma di violenza, questo Parlamento ha nel tempo proseguito con l'adozione di misure volte a contrastare la violenza contro le donne, mediante l'approvazione di modifiche puntuali al codice penale e di procedura penale, l'emanazione del Piano d'azione straordinario contro la violenza di genere e la previsione di stanziamenti per il supporto delle vittime. Si tratta di un tema, in altri termini, che negli ultimi anni ha assunto una portata sempre più centrale nel dibattito politico e sociale, alimentato quotidianamente da notizie di cronaca nera che vedono donne assassinate dai propri compagni o comunque vittime di violenza domestica.

A ben vedere un rapporto violento all'interno delle mura di casa, non sempre denunciato alle forze dell'ordine, probabilmente per paura, ha indelebili effetti negativi sia nel breve che nel lungo periodo, non solo sulla salute fisica e mentale della vittima, ma con inevitabili ripercussioni sugli eventuali figli presenti e, quindi, sul benessere dell'intera comunità.

Ecco che allora, allo scopo di sensibilizzare soprattutto le nuove generazioni alla cultura della non violenza e su quella che potrebbe certamente essere definita come una delle più devastanti violazioni dei diritti umani, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha altresì istituito la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, il 25 novembre di ogni anno.

Se tuttavia nel mondo la violenza contro le donne interessa una donna su tre, anche in Italia i dati dell'Istat, per come riportato sul sito del Ministero della salute, mostrano che il 31,5 per cento delle donne ha subito nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale. Le forme più gravi di violenza sono esercitate da *partner* o *ex partner*, parenti o amici. Gli stupri sono stati commessi nel 62,7 per cento dei casi da *partner*.

Si tratta di numeri troppo elevati che non possono essere ignorati e, per questo, il presente disegno di legge propone l'istituzione della Commissione di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, allo scopo di proseguire il lavoro volto a rendere effettivo il diritto di vivere liberi dalla violenza, nella sfera pubblica e, soprattutto, in quella privata.

Combattere ogni atto di violenza fondata sul genere in grado di provocare un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse le minacce, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, in effetti, rappresenta il primo segnale di riconoscimento della violenza sulle donne come forma di violazione dei diritti umani e di discriminazione, nonché quale pietra miliare per costruire e diffondere la cultura della non violenza in generale.

Più nello specifico, l'articolo 1 prevede l'istituzione della Commissione per l'intera durata della XIX Legislatura.

L'articolo 2 elenca i compiti che la Commissione è tenuta a svolgere, a partire dal monitoraggio di quello che accade a livello periferico e centrale, all'adozione di proposte normative e amministrative, finalizzate a realizzare una più adeguata prevenzione ed il più efficace contrasto del femminicidio e, più in generale, di ogni forma di violenza di genere.

L'articolo 3 ne disciplina la composizione, con sedici senatori e sedici deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari.

L'articolo 4, infine, precisa i poteri della Commissione, che procede alle indagini e agli esami con le stesse limitazioni e facoltà dell'autorità giudiziaria, salvo l'adozione di provvedimenti attinenti alla libertà personale e alla segretezza della corrispondenza o di ogni altra forma di comunicazione, potendo ad esempio richiedere agli organi e agli uffici della pubblica amministrazione copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materie attinenti all'inchiesta. La Commissione termina i propri lavori con la presentazione di una relazione finale sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione e durata)

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata della XIX legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, di seguito denominata « Commissione ».

Art. 2.

(Compiti)

1. La Commissione ha il compito di:

- a) svolgere indagini sulle reali dimensioni, condizioni, qualità e cause del femminicidio, inteso come uccisione di una donna, basata sul genere e, più in generale, di ogni forma di violenza di genere;
- b) monitorare la concreta attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 e ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77, e di ogni altro accordo sovranazionale e internazionale in materia, nonché della legislazione nazionale ispirata agli stessi principi, con particolare riguardo al decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;
- c) accertare le possibili incongruità e carenze della normativa vigente rispetto al fine di tutelare la vittima della violenza e gli eventuali minori coinvolti;
- d) verificare, come raccomandato dall'organizzazione mondiale della sanità, l'effettiva realizzazione da parte delle istituzioni di progetti educativi nelle scuole di ogni ordine e grado, finalizzati al rispetto delle persone tutte, all'accettazione e alla valorizzazione di tutte le diversità, a partire da quelle di genere, maschile e femminile;
- e) accertare il livello di attenzione e la capacità d'intervento delle autorità e delle pubbliche amministrazioni, centrali e periferiche, competenti a svolgere attività di prevenzione e assistenza;
- f) monitorare l'effettiva applicazione da parte delle regioni del Piano anti violenza e delle linee guida nazionali per le aziende sanitarie e ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle vittime di violenza e ai loro parenti fino al terzo grado di vittime di violenza assistita;
- g) monitorare l'effettiva destinazione alle strutture che si occupano di violenza di genere delle risorse stanziare dal citato decreto-legge n. 93 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2013 e dalle leggi di stabilità e dalle leggi di bilancio a partire dalla legge di stabilità 2011;
- h) monitorare l'attività svolta dai centri anti violenza operanti sul territorio, quali interlocutori delle istituzioni nella costruzione delle politiche di contrasto al fenomeno della violenza maschile sulle donne;

- i) formulare proposte concernenti possibili interventi normativi e finanziari, anche attraverso una revisione del Piano d'azione straordinario, per garantire sostegno alla rete dei centri antiviolenza e delle case rifugio presenti sul territorio nazionale;
- l) proporre soluzioni di carattere legislativo e amministrativo al fine di realizzare la più adeguata prevenzione ed il più efficace contrasto del femminicidio e, più in generale, di ogni forma di violenza di genere, nonché di tutelare le vittime delle violenze e gli eventuali minori coinvolti;
- m) ipotizzare l'approvazione di testi unici in materia, riepilogativi degli assetti normativi dei vari settori di interesse, potendo derivare da tale soluzione unitaria un miglioramento della coerenza e completezza della regolamentazione.

2. La Commissione svolge i compiti di cui al comma 1 avvalendosi preliminarmente del lavoro istruttorio e della relazione finale della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, istituita dal Senato della Repubblica nella XVIII legislatura.

Art. 3.

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta da sedici senatori e da sedici deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. I componenti sono nominati anche tenendo conto della specificità dei compiti assegnati alla Commissione.
2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati convocano la Commissione, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. È eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
4. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 3.
5. L'ufficio di presidenza è rinnovato dopo il primo biennio ed i componenti possono essere confermati nuovamente.
6. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano anche per le elezioni suppletive.

Art. 4.

(Poteri e funzionamento)

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e con le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
2. La Commissione può richiedere agli organi e agli uffici della pubblica amministrazione copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materie attinenti all'inchiesta.
3. La Commissione può richiedere, nelle materie attinenti all'inchiesta, copie di atti e di documenti riguardanti procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.
4. Sulle richieste di cui al comma 3 l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale.

5. La Commissione mantiene il segreto fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 3 sono coperti da segreto nei termini indicati dai soggetti che li hanno trasmessi.
6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, la Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le testimonianze e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.
7. Per il segreto d'ufficio professionale e bancario si applicano le norme vigenti in materia. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
8. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.
9. La Commissione termina i propri lavori con la presentazione di una relazione finale sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta.

Art. 5.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto d'ufficio per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punibile ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

1.2.2. Relazione 93, 338 e 353-A, Doc. XXII, nn. 1, 3 e 4-A

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 93, 338 E 353-A, DOC. XXII, NN. 1, 3 E 4-A

Relazione Orale

Relatori Valente e Balboni

**TESTO DEGLI ARTICOLI FORMULATO IN SEDE REDIGENTE
DALLA 1a COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

Comunicato alla Presidenza il 23 novembre 2022

PER I

DISEGNI DI LEGGE

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere (n. 93)

d'iniziativa dei senatori **VALENTE , MALPEZZI , ALFIERI , MIRABELLI , LORENZIN , MISIANI , IRTO , BASSO , D'ELIA , ZAMPA , ROSSOMANDO , MELONI , ASTORRE , BAZOLI , BOCCIA , Enrico BORGHI , CAMUSSO , CASINI , COTTARELLI , CRISANTI , DELRIO , FINA , FRANCESCHELLI , FRANCESCHINI , FURLAN , GIACOBBE , GIORGIS , LA MARCA , LOSACCO , MANCA , MARTELLA , NICITA , PARRINI , RANDO , ROJC , VERDUCCI , VERINI e ZAMBITO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 OTTOBRE 2022

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere (n. 338)

d'iniziativa dei senatori **BALBONI , SPINELLI , DELLA PORTA , DE PRIAMO , LISEI e PERA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 NOVEMBRE 2022

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere (n. 353)

d'iniziativa dei senatori **PAITA , GELMINI , CALENDIA , RENZI , FREGOLENT , LOMBARDO , SCALFAROTTO , SBROLLINI e VERSACE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 NOVEMBRE 2022

CON ANNESSO TESTO DELLE

PROPOSTE DI

INCHIESTA PARLAMENTARE

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere (Doc. XXII, n. 1)

d'iniziativa della senatrice **MAIORINO**

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 13 OTTOBRE 2022

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere (Doc. XXII, n. 3)

d'iniziativa dei senatori **PAITA , GELMINI , CALENDIA , RENZI , FREGOLENT , LOMBARDO , SCALFAROTTO , SBROLLINI e VERSACE**

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 9 NOVEMBRE 2022

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere (Doc. XXII, n. 4)

d'iniziativa dei senatori **BIZZOTTO , ROMEO , BONGIORNO , STEFANI , PIROVANO , CANTÙ , MINASI , MURELLI , PUCCIARELLI , SPELGATTI , TESTOR , BERGESIO , BORGHESI , Claudio BORGHI , CANTALAMESSA , CENTINAIO , DREOSTO , GARAVAGLIA , GERMANÀ , MARTI , PAGANELLA , POTENTI e TOSATO**

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 22 NOVEMBRE 2022

nella seduta del 23 novembre 2022 assorbite nel testo formulato per i disegni di legge nn. 93, 338 e 353

**PARERE DELLA 2a COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)**

(Estensore: Sisler)

23 novembre 2022

La Commissione, esaminato il testo unificato adottato dalla 1a Commissione per i disegni di legge e i documenti, per quanto di propria competenza, esprime parere non ostativo.

**PARERE DELLA 5a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

(Estensore: Testor)

23 novembre 2022

La Commissione, esaminato il testo unificato relativo ai disegni di legge e ai documenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, nel presupposto che, in relazione alle spese di funzionamento relative al 2022, di cui all'articolo 6, comma 5, la Commissione di inchiesta sia istituita entro la fine dell'anno finanziario.

DISEGNO DI LEGGE

Testo degli articoli
formulato dalla Commissione

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere

Art. 1.

(Istituzione e durata della Commissione)

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata della XIX legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, di seguito denominata « Commissione ».

2. La Commissione, al termine dei propri lavori, presenta la relazione conclusiva di cui all'articolo 3, comma 10.

Art. 2.

(Compiti della Commissione)

1. La Commissione ha il compito di:

a) svolgere indagini sulle reali dimensioni, condizioni, qualità e cause del femminicidio, inteso come uccisione di una donna, fondata sul genere e, più in generale, di ogni forma di violenza maschile contro le donne;

- b) monitorare la concreta attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77, e di ogni altro accordo sovranazionale e internazionale in materia, nonché della legislazione nazionale ispirata agli stessi principi, con particolare riguardo al decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, nonché alla legge 19 luglio 2019, n. 69;
- c) accertare le possibili incongruità e carenze della normativa vigente rispetto al fine di tutelare la vittima della violenza e gli eventuali minori coinvolti; verificare altresì la possibilità di una rivisitazione sotto il profilo penale della fattispecie riferita alle molestie sessuali, con particolare riferimento a quelle perpetrate in luoghi di lavoro;
- d) accertare il livello di formazione e di attenzione e la capacità d'intervento delle autorità e delle pubbliche amministrazioni, centrali e periferiche, competenti a svolgere attività di prevenzione e di assistenza;
- e) verificare, come raccomandato dall'Organizzazione mondiale della sanità, l'effettiva realizzazione da parte delle istituzioni di progetti nelle scuole di ogni ordine e grado, finalizzati all'educazione al rispetto reciproco nelle relazioni tra uomini e donne e al riconoscimento e al rispetto di tutte le diversità;
- f) analizzare gli episodi di femminicidio, verificatisi a partire dal 2016, per accertare se siano riscontrabili condizioni o comportamenti ricorrenti, valutabili sul piano statistico, allo scopo di orientare l'azione di prevenzione;
- g) monitorare l'effettiva applicazione da parte delle regioni del Piano antiviolenza e delle linee guida nazionali per le aziende sanitarie e ospedaliere in tema di soccorso e assistenza sociosanitaria alle vittime di violenza e ai loro parenti fino al terzo grado vittime di violenza assistita;
- h) monitorare l'effettiva destinazione alle strutture che si occupano della violenza maschile contro le donne delle risorse stanziati dal citato decreto-legge n. 93 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2013, e dalle leggi di stabilità e dalle leggi di bilancio a partire dalla legge di stabilità 2011;
- i) monitorare l'attività svolta dai centri antiviolenza operanti sul territorio, quali interlocutori necessari delle istituzioni nella costruzione delle politiche di contrasto al fenomeno della violenza maschile sulle donne, attingendo dall'esperienza da loro acquisita in oltre trenta anni di attività, nonché monitorare e valorizzare l'attività svolta dai centri di riabilitazione per uomini maltrattanti;
- l) proporre interventi normativi e finanziari strutturali, anche attraverso una revisione del Piano d'azione straordinario, per far sì che tutta la rete dei centri antiviolenza e delle case rifugio presenti sul territorio nazionale, e la predisposizione di percorsi di emancipazione e reinserimento nel mondo del lavoro siano finanziate in modo certo, stabile e costante nel tempo, così da scongiurare il rischio di chiusura e consentire l'organizzazione di percorsi strutturati per far riemergere le donne dalla spirale delle violenze anche psicologiche;
- m) proporre soluzioni di carattere legislativo e amministrativo al fine di realizzare la più adeguata prevenzione e il più efficace contrasto del femminicidio e, più in generale, di ogni forma di violenza maschile contro le donne, nonché di tutelare le vittime delle violenze e gli eventuali minori coinvolti;
- n) adottare iniziative per la redazione di testi unici in materia, riepilogativi degli assetti normativi dei vari settori di interesse, al fine di migliorare la coerenza e la completezza della regolamentazione.

2. La Commissione svolge i compiti di cui al comma 1 anche avvalendosi del lavoro istruttorio e della relazione finale della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, istituita dal Senato della Repubblica nella XVIII legislatura.

Art. 3.

(Poteri della Commissione)

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e con le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla

segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. La Commissione può richiedere agli organi e agli uffici della pubblica amministrazione copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materie attinenti all'inchiesta.
3. La Commissione può richiedere, nelle materie attinenti all'inchiesta, copie di atti e di documenti riguardanti procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.
4. Sulle richieste di cui al comma 3 l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale.
5. La Commissione mantiene il segreto fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 3 sono coperti da segreto nei termini indicati dai soggetti che li hanno trasmessi.
6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, la Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le testimonianze e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.
7. Per il segreto d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti in materia. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
8. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.
9. La Commissione può organizzare i propri lavori tramite uno o più gruppi di lavoro, disciplinati dal regolamento di cui all'articolo 6, comma 1.
10. La Commissione termina i propri lavori con la presentazione di una relazione finale nella quale illustra l'attività svolta, le conclusioni di sintesi e le proposte, in conformità a quanto stabilito dagli articoli 1 e 2.
11. Possono essere presentate e discusse in Commissione relazioni di minoranza.

Art. 4.

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta da sedici senatori e da sedici deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento e favorendo comunque l'equilibrata rappresentanza di senatrici e senatori, di deputate e deputati. I componenti sono nominati anche tenendo conto della specificità dei compiti assegnati alla Commissione.
2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. È eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
4. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 3, quarto periodo.
5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche per le elezioni suppletive.

Art. 5.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanta riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 6.

(Organizzazione interna)

1. L'attività e il funzionamento della Commissione e dei gruppi di lavoro istituiti ai sensi dell'articolo 3, comma 9, sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.
2. Le sedute della Commissione sono pubbliche. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.
3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie, di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato, autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione.
4. Per l'adempimento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.
5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 50.000 euro per l'anno 2022 e di 100.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata d'intesa tra loro, possono autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al primo periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.
6. La Commissione dispone dei documenti acquisiti e prodotti nel corso dell'attività propria e delle Commissioni parlamentari d'inchiesta aventi il medesimo oggetto precedentemente istituite nella XVII e XVIII legislatura.

Art. 7.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE N. 93

D'iniziativa dei senatori Valente ed altri

Art. 1.

(Istituzione e durata della Commissione)

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata della XIX legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, di seguito denominata « Commissione ».
2. La Commissione, al termine dei propri lavori, presenta la relazione conclusiva di cui all'articolo 3,

comma 10.

Art. 2.

(Compiti della Commissione)

1. La Commissione ha il compito di:

- a) proseguire indagini sulle reali dimensioni, condizioni, qualità e cause del femminicidio, inteso come uccisione di una donna, basata sul genere e, più in generale, di ogni forma di violenza di genere;
- b) monitorare la concreta attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77, e di ogni altro accordo sovranazionale e internazionale in materia, nonché della legislazione nazionale ispirata agli stessi principi, con particolare riguardo al decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;
- c) accertare le possibili incongruità e carenze della normativa vigente rispetto al fine di tutelare la vittima della violenza e gli eventuali minori coinvolti;
- d) proseguire l'analisi degli episodi di femminicidio, verificatisi a partire dal 2016, per accertare se siano riscontrabili condizioni o comportamenti ricorrenti, valutabili sul piano statistico, allo scopo di orientare l'azione di prevenzione;
- e) accertare il livello di attenzione e la capacità d'intervento delle autorità e delle pubbliche amministrazioni, centrali e periferiche, competenti a svolgere attività di prevenzione e di assistenza;
- f) monitorare l'effettiva destinazione alle strutture che si occupano della violenza di genere delle risorse stanziare dal citato decreto-legge n. 93 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2013, e dalle leggi di stabilità e dalle leggi di bilancio a partire dalla legge di stabilità 2011;
- g) proporre soluzioni di carattere legislativo e amministrativo al fine di realizzare la più adeguata prevenzione e il più efficace contrasto del femminicidio e, più in generale, di ogni forma di violenza di genere, nonché di tutelare la vittima della violenza e gli eventuali minori coinvolti.

Art. 3.

(Poteri della Commissione)

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e con le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.
2. La Commissione può richiedere agli organi e agli uffici della pubblica amministrazione copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materie attinenti all'inchiesta.
3. La Commissione può richiedere, nelle materie attinenti all'inchiesta, copie di atti e di documenti riguardanti procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.
4. Sulle richieste di cui al comma 3 l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale.
5. La Commissione mantiene il segreto fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 3 sono coperti da segreto nei termini indicati dai soggetti che li hanno trasmessi.
6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, la Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le testimonianze e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.
7. Per il segreto d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti in materia. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

8. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.

9. La Commissione può organizzare i propri lavori tramite uno o più gruppi di lavoro, disciplinati dal regolamento di cui all'articolo 6, comma 1.

10. La Commissione termina i propri lavori con la presentazione di una relazione finale nella quale illustra l'attività svolta, le conclusioni di sintesi e le proposte, in conformità a quanto stabilito dagli articoli 1 e 2.

11. Possono essere presentate e discusse in Commissione relazioni di minoranza.

Art. 4.

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta da sedici senatori e da sedici deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. I componenti sono nominati anche tenendo conto della specificità dei compiti assegnati alla Commissione.

2. La Commissione è rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione e i suoi componenti possono essere confermati.

3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. È eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 4, quarto periodo.

6. Le disposizioni dei commi 4 e 5 si applicano anche per le elezioni suppletive.

Art. 5.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanta riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 6.

(Organizzazione interna)

1. L'attività e il funzionamento della Commissione e dei gruppi di lavoro istituiti ai sensi dell'articolo 3, comma 9, sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.

2. Le sedute della Commissione sono pubbliche. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la

Commissione può riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie, di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato, autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione.

4. Per l'adempimento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 150.000 euro per l'anno 2022 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata d'intesa tra loro, possono autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al primo periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.

6. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso dell'attività propria e delle analoghe Commissioni parlamentari di inchiesta precedentemente istituite.

Art. 7.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE N. 338

D'iniziativa dei senatori Balboni ed altri

Art. 1.

(Istituzione e durata)

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata della XIX legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, di seguito denominata « Commissione ».

Art. 2.

(Compiti)

1. La Commissione ha il compito di:

a) svolgere indagini sulle reali dimensioni, condizioni, qualità e cause del femminicidio, inteso come uccisione di una donna, basata sul genere e, più in generale, di ogni forma di violenza di genere;

b) monitorare la concreta attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 e ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77, e di ogni altro accordo sovranazionale e internazionale in materia, nonché della legislazione nazionale ispirata agli stessi principi, con particolare riguardo al decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

c) accertare le possibili incongruità e carenze della normativa vigente rispetto al fine di tutelare la vittima della violenza e gli eventuali minori coinvolti;

d) verificare, come raccomandato dall'organizzazione mondiale della sanità, l'effettiva realizzazione da parte delle istituzioni di progetti educativi nelle scuole di ogni ordine e grado, finalizzati al rispetto delle persone tutte, all'accettazione e alla valorizzazione di tutte le diversità, a partire da quelle di genere, maschile e femminile;

e) accertare il livello di attenzione e la capacità d'intervento delle autorità e delle pubbliche amministrazioni, centrali e periferiche, competenti a svolgere attività di prevenzione e assistenza;

- f) monitorare l'effettiva applicazione da parte delle regioni del Piano antiviolenza e delle linee guida nazionali per le aziende sanitarie e ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle vittime di violenza e ai loro parenti fino al terzo grado di vittime di violenza assistita;
- g) monitorare l'effettiva destinazione alle strutture che si occupano di violenza di genere delle risorse stanziare dal citato decreto-legge n. 93 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2013 e dalle leggi di stabilità e dalle leggi di bilancio a partire dalla legge di stabilità 2011;
- h) monitorare l'attività svolta dai centri antiviolenza operanti sul territorio, quali interlocutori delle istituzioni nella costruzione delle politiche di contrasto al fenomeno della violenza maschile sulle donne;
- i) formulare proposte concernenti possibili interventi normativi e finanziari, anche attraverso una revisione del Piano d'azione straordinario, per garantire sostegno alla rete dei centri antiviolenza e delle case rifugio presenti sul territorio nazionale;
- l) proporre soluzioni di carattere legislativo e amministrativo al fine di realizzare la più adeguata prevenzione ed il più efficace contrasto del femminicidio e, più in generale, di ogni forma di violenza di genere, nonché di tutelare le vittime delle violenze e gli eventuali minori coinvolti;
- m) ipotizzare l'approvazione di testi unici in materia, riepilogativi degli assetti normativi dei vari settori di interesse, potendo derivare da tale soluzione unitaria un miglioramento della coerenza e completezza della regolamentazione.

2. La Commissione svolge i compiti di cui al comma 1 avvalendosi preliminarmente del lavoro istruttorio e della relazione finale della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, istituita dal Senato della Repubblica nella XVIII legislatura.

Art. 3.

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta da sedici senatori e da sedici deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. I componenti sono nominati anche tenendo conto della specificità dei compiti assegnati alla Commissione.
2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati convocano la Commissione, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. È eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
4. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 3.
5. L'ufficio di presidenza è rinnovato dopo il primo biennio ed i componenti possono essere confermati nuovamente.
6. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano anche per le elezioni suppletive.

Art. 4.

(Poteri e funzionamento)

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e con le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla

- segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
2. La Commissione può richiedere agli organi e agli uffici della pubblica amministrazione copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materie attinenti all'inchiesta.
 3. La Commissione può richiedere, nelle materie attinenti all'inchiesta, copie di atti e di documenti riguardanti procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.
 4. Sulle richieste di cui al comma 3 l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale.
 5. La Commissione mantiene il segreto fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 3 sono coperti da segreto nei termini indicati dai soggetti che li hanno trasmessi.
 6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, la Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le testimonianze e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.
 7. Per il segreto d'ufficio professionale e bancario si applicano le norme vigenti in materia. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
 8. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.
 9. La Commissione termina i propri lavori con la presentazione di una relazione finale sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta.

Art. 5.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto d'ufficio per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punibile ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

DISEGNO DI LEGGE N. 353

D'iniziativa dei senatori Paita ed altri

Art. 1.

(Istituzione e durata della Commissione)

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata della XIX legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni altra forma di violenza di genere, di seguito denominata « Commissione ».
2. La Commissione, al termine dei propri lavori, presenta la relazione conclusiva di cui all'articolo 3, comma 10.

Art. 2.

(Compiti della Commissione)

1. La Commissione, anche avvalendosi dei risultati prodotti dalle omologhe Commissioni parlamentari di inchiesta istituite dal Senato della Repubblica nella XVII e nella XVIII legislatura, la Commissione ha il compito di:
 - a) proseguire le indagini sulle reali dimensioni, condizioni, qualità e cause del femminicidio, inteso come uccisione di una donna, sulla base del genere, e, più in generale, di ogni forma di violenza di

genere;

b) monitorare la concreta attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77, e di ogni altro accordo sovranazionale e internazionale in materia, nonché della legislazione nazionale ispirata agli stessi principi, con particolare riguardo al decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, e alla legge 19 luglio 2019, n. 69;

c) accertare le possibili incongruità e carenze della normativa vigente rispetto al fine di tutelare la vittima della violenza e gli eventuali minori coinvolti;

d) indagare, mediante un'indagine statistica, sull'eventuale presenza di comportamenti o di condizioni ricorrenti negli episodi di violenza di genere, al fine di valutare opportune azioni di prevenzione;

e) accertare il livello di attenzione e la capacità di intervento delle autorità e delle pubbliche amministrazioni, centrali e periferiche, competenti a svolgere l'attività di prevenzione e di assistenza;

f) verificare l'effettiva realizzazione da parte delle istituzioni di progetti educativi nelle scuole di ogni ordine e grado, finalizzati al rispetto delle persone tutte e all'accettazione e alla valorizzazione di tutte le diversità, a partire da quella di genere;

g) monitorare l'attività svolta dai centri antiviolenza operanti sul territorio, quali interlocutori principali delle istituzioni nella costruzione delle politiche di contrasto al fenomeno della violenza maschile sulle donne;

h) proporre soluzioni, sia di carattere legislativo, sia di carattere amministrativo, per realizzare una più penetrante prevenzione e una più efficace azione di contrasto del femminicidio e, più in generale, di ogni forma di violenza di genere.

Art. 3.

(Poteri e limiti della Commissione)

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
2. La Commissione può richiedere agli organi e agli uffici della pubblica amministrazione copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materie attinenti all'inchiesta.
3. La Commissione può richiedere, nelle materie attinenti all'inchiesta, copie di atti e di documenti riguardanti procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.
4. Sulle richieste di cui al comma 3 l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale.
5. La Commissione mantiene il segreto fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 3 sono coperti da segreto nei termini indicati dai soggetti che li hanno trasmessi.
6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, la Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le testimonianze e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.
7. Per il segreto d'ufficio, professionale e bancario, si applicano le norme vigenti in materia. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
8. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.
9. La Commissione può organizzare i propri lavori tramite uno o più gruppi di lavori, secondo quanto disciplinato dal regolamento di cui all'articolo 6, comma 1.
10. La Commissione termina i propri lavori con la presentazione di una relazione finale, nella quale illustra l'attività svolta, le conclusioni di sintesi e le proposte.

11. Possono essere presentate e discusse in Commissione relazioni di minoranza.

Art. 4.

(Composizione)

1. La Commissione è composta da sedici senatori e sedici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, su designazione dei gruppi parlamentari, in modo da rispecchiarne la proporzione e assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo nonché favorendo in ogni caso l'equilibrata rappresentanza di donne e uomini.

2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Nell'elezione del presidente, se nessun componente ottiene la maggioranza dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità, è proclamato eletto il più anziano di età. Per l'elezione dei vicepresidenti e dei segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla scheda un solo nome; risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti e, in caso di parità, il più anziano di età.

Art. 5.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per quel che concerne tutti gli atti e i documenti di cui all'articolo 3.

Art. 6.

(Organizzazione interna)

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un apposito regolamento approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dell'attività di inchiesta.

2. Tutte le sedute sono pubbliche, salvo che la Commissione deliberi di riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di ufficiali, agenti di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie.

4. Per l'espletamento dei propri compiti la Commissione fruisce di personale, locali, strumenti operativi e risorse messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel massimo di 5.000 euro per l'anno 2022 e di 45.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Qualora la legislatura termini prima della scadenza naturale, il predetto importo è ridotto proporzionalmente. I Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro, possono autorizzare un incremento delle spese, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.

Doc. XXII, n. 1

D'iniziativa della senatrice Maiorino

Art. 1.

(Istituzione e durata)

1. Ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione è istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, di seguito denominata « Commissione ».

2. La Commissione dura in carica sino al termine della legislatura ed entro tale termine presenta la relazione conclusiva di cui all'articolo 3, comma 10.

3. La Commissione dispone dei documenti acquisiti e prodotti dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, istituita dal Senato della Repubblica nella XVIII legislatura.

Art. 2.

(Compiti)

1. La Commissione ha il compito di:

- a) svolgere indagini sulle reali dimensioni, condizioni, qualità e cause del femminicidio, inteso come uccisione di una donna, basata sul genere, e, più in generale, di ogni forma di violenza di genere;
- b) monitorare la concreta attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 e ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77, e di ogni altro accordo sovranazionale e internazionale in materia, nonché della legislazione nazionale ispirata agli stessi principi, con particolare riguardo al decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, nonché alla legge 19 luglio 2019, n. 69;
- c) accertare le possibili incongruità e carenze della normativa vigente rispetto al fine di tutelare la vittima della violenza e gli eventuali minori coinvolti; verificare altresì la possibilità di una rivisitazione sotto il profilo penale della fattispecie riferita alle molestie sessuali, con particolare riferimento a quelle perpetrate in luoghi di lavoro;
- d) analizzare gli episodi di femminicidio, verificatisi a partire dal 2011, per accertare se siano riscontrabili condizioni o comportamenti ricorrenti, valutabili sul piano statistico, allo scopo di orientare l'azione di prevenzione;
- e) accertare il livello di attenzione e la capacità d'intervento delle autorità e delle pubbliche amministrazioni, centrali e periferiche, competenti a svolgere attività di prevenzione e di assistenza;
- f) verificare, come raccomandato dall'Organizzazione mondiale della sanità, l'effettiva realizzazione da parte delle istituzioni di progetti educativi nelle scuole di ogni ordine e grado, finalizzati al rispetto delle persone tutte, all'accettazione e alla valorizzazione di tutte le diversità, a partire da quella di genere;
- g) monitorare l'effettiva applicazione da parte delle regioni del Piano antiviolenza e delle linee guida nazionali per le aziende sanitarie e ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle vittime di violenza e ai loro parenti fino al terzo grado vittime di violenza assistita;
- h) monitorare l'effettiva destinazione alle strutture che si occupano della violenza di genere delle risorse stanziare dal citato decreto-legge n. 93 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2013, e dalle leggi di stabilità e dalle leggi di bilancio a partire dalla legge di stabilità 2011;
- i) monitorare l'attività svolta dai centri antiviolenza operanti sul territorio, quali interlocutori principali delle istituzioni nella costruzione delle politiche di contrasto al fenomeno della violenza maschile sulle donne, attingendo dall'esperienza da loro acquisita in oltre trenta anni di attività, nonché monitorare e valorizzare altresì l'attività svolta dai centri di riabilitazione per uomini maltrattanti;
- l) proporre interventi normativi e finanziari, anche attraverso una revisione del Piano d'azione straordinario, per far sì che tutta la rete dei centri antiviolenza e delle case rifugio presenti sul territorio nazionale, nonché dei centri di riabilitazione per uomini maltrattanti, sia finanziata in modo certo, stabile e costante nel tempo, in modo da scongiurare il rischio di chiusura e consentire l'organizzazione di percorsi strutturati per far riemergere le donne dalla spirale delle violenze;
- m) proporre soluzioni di carattere legislativo e amministrativo al fine di realizzare la più adeguata prevenzione e il più efficace contrasto del femminicidio e, più in generale, di ogni forma di violenza di genere, nonché di tutelare le vittime delle violenze e gli eventuali minori coinvolti;
- n) ipotizzare l'approvazione di testi unici in materia, riepilogativi degli assetti normativi dei vari settori di interesse, potendo derivare da tale invocata soluzione unitaria un miglioramento della coerenza e completezza della regolamentazione.

2. La Commissione svolge i compiti di cui al comma 1 avvalendosi preliminarmente del lavoro istruttorio e della relazione finale della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, istituita dal Senato della Repubblica nella XVIII legislatura.

Art. 3.

(Poteri e funzionamento)

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e con le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
2. La Commissione può richiedere agli organi e agli uffici della pubblica amministrazione copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materie attinenti all'inchiesta.
3. La Commissione può richiedere, nelle materie attinenti all'inchiesta, copie di atti e di documenti riguardanti procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.
4. Sulle richieste di cui al comma 3 l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale.
5. La Commissione mantiene il segreto fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 3 sono coperti da segreto nei termini indicati dai soggetti che li hanno trasmessi.
6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le testimonianze e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.
7. Per il segreto d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti in materia. È sempre apponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
8. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.
9. La Commissione può organizzare i propri lavori tramite uno o più gruppi di lavoro, disciplinati dal regolamento di cui all'articolo 6, comma 1.
10. La Commissione termina i propri lavori con la presentazione di una relazione finale nella quale illustra l'attività svolta, le conclusioni di sintesi e le proposte, in conformità a quanto stabilito dagli articoli 1 e 2.
11. Possono essere presentate e discusse in Commissione relazioni di minoranza.

Art. 4.

(Composizione)

1. La Commissione è composta da quindici senatori, nominati dal Presidente del Senato, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo e favorendo comunque l'equilibrata rappresentanza di senatrici e senatori.
2. Il Presidente del Senato, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Nell'elezione del presidente, se nessun componente riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età. Per l'elezione dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti e, in caso di parità, il più anziano di età.

Art. 5.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3.

Art. 6.

(Organizzazione interna)

1. L'attività e il funzionamento della Commissione e dei gruppi di lavoro di cui all'articolo 3, comma 9, sono disciplinati da un regolamento approvato dalla Commissione stessa prima dell'avvio dell'attività di inchiesta.

2. Tutte le sedute sono pubbliche. Tuttavia la Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie.

4. Per l'espletamento dei propri compiti la Commissione fruisce di personale, locali, strumenti operativi e risorse messi a disposizione dal Presidente del Senato.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 5.000 euro per l'anno 2022, di 45.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 e di 20.000 euro per l'anno 2027 e sono poste a carico del bilancio interno del Senato. Il Presidente del Senato può autorizzare un incremento delle spese, comunque in misura non superiore al 40 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.

Doc. XXII, n. 3

D'iniziativa dei senatori Paita ed altri

Art. 1.

(Istituzione e durata della Commissione parlamentare di inchiesta)

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata della XIX legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, di seguito denominata « Commissione ».

2. La Commissione, al termine dei propri lavori, presenta la relazione conclusiva di cui all'articolo 3, comma 10.

Art. 2.

(Compiti della Commissione)

1. Anche avvalendosi dei risultati prodotti dalle omologhe Commissioni parlamentari di inchiesta istituite dal Senato della Repubblica nella XVII e nella XVIII legislatura, la Commissione ha il compito di:

a) proseguire le indagini sulle reali dimensioni, condizioni, qualità e cause del femminicidio, inteso come uccisione di una donna, sulla base del genere, e, più in generale, di ogni forma di violenza di genere;

b) monitorare la concreta attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 e ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77, e di ogni altro accordo sovranazionale e internazionale in materia, nonché della legislazione nazionale ispirata agli stessi principi, con particolare riguardo al decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, e alla legge 19 luglio 2019, n. 69;

c) accertare le possibili incongruità e carenze della normativa vigente rispetto al fine di tutelare la vittima della violenza e gli eventuali minori coinvolti;

- d) indagare, mediante un'indagine statistica, sulla eventuale presenza di comportamenti o di condizioni ricorrenti negli episodi di violenza di genere, al fine di valutare opportune azioni di prevenzione;
- e) accertare il livello di attenzione e la capacità di intervento delle autorità e delle pubbliche amministrazioni, centrali e periferiche, competenti a svolgere le attività di prevenzione e di assistenza;
- f) verificare l'effettiva realizzazione da parte delle istituzioni di progetti educativi nelle scuole di ogni ordine e grado, finalizzati al rispetto delle persone tutte, all'accettazione e alla valorizzazione di tutte le diversità, a partire da quella di genere;
- g) monitorare l'attività svolta dai centri antiviolenza operanti sul territorio, quali interlocutori principali delle istituzioni nella costruzione delle politiche di contrasto al fenomeno della violenza maschile sulle donne;
- h) proporre soluzioni, sia di carattere legislativo, sia di carattere amministrativo, per realizzare una più penetrante prevenzione e una più efficace azione di contrasto del femminicidio e, più in generale, di ogni forma di violenza di genere.

Art. 3.

(Poteri e limiti della Commissione)

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
2. La Commissione può richiedere agli organi e agli uffici della pubblica amministrazione copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materie attinenti all'inchiesta.
3. La Commissione può richiedere, nelle materie attinenti all'inchiesta, copie di atti e di documenti riguardanti procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.
4. Sulle richieste di cui al comma 3 l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale.
5. La Commissione mantiene il segreto fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 3 sono coperti da segreto nei termini indicati dai soggetti che li hanno trasmessi.
6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, la Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le testimonianze e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.
7. Per il segreto d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti in materia. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
8. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.
9. La Commissione può organizzare i propri lavori tramite uno o più gruppi di lavori, secondo quanto disciplinato dal regolamento di cui all'articolo 6, comma 1.
10. La Commissione termina i propri lavori con la presentazione di una relazione finale, nella quale illustra l'attività svolta, le conclusioni di sintesi e le proposte.
11. Possono essere presentate e discusse in Commissione relazioni di minoranza.

Art. 4.

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta da sedici senatori, nominati dal Presidente del Senato, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo e favorendo in ogni caso l'equilibrata rappresentanza di senatrici e senatori.
2. Il Presidente del Senato, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Nell'elezione del presidente, se nessun componente ottiene la maggioranza dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità, è proclamato eletto il più anziano di età. Per l'elezione dei vicepresidenti e dei segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla scheda un solo nome; risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti e, in caso di parità, il più anziano di età.

Art. 5.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per quel che concerne tutti gli atti e i documenti di cui all'articolo 3.

Art. 6.

(Organizzazione interna)

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un apposito regolamento approvato dalla Commissione stessa prima dell'avvio dell'attività di inchiesta.

2. Tutte le sedute sono pubbliche, salvo che la Commissione deliberi di riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie.

4. Per l'espletamento dei propri compiti la Commissione fruisce di personale, locali, strumenti operativi e risorse messi a disposizione dal Presidente del Senato.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel massimo di 5.000 euro per l'anno 2022 e di 45.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste a carico del bilancio interno del Senato. Qualora la legislatura termini prima della scadenza naturale, il predetto importo è ridotto proporzionalmente. Il Presidente del Senato può autorizzare un incremento delle spese, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.

Doc. XXII, n. 4

D'iniziativa dei senatori Bizzotto ed altri

Art. 1.

(Istituzione e durata della Commissione)

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata della XIX legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, di seguito denominata « Commissione ».

2. La Commissione, al termine dei propri lavori, presenta la relazione conclusiva di cui all'articolo 3, comma 10.

Art. 2.

(Compiti della Commissione)

1. La Commissione ha il compito di:

- a) svolgere le indagini sulle reali dimensioni, condizioni, qualità e cause del femminicidio, inteso come uccisione di una donna basata sul genere e, più in generale, di ogni forma di violenza di genere;
- b) monitorare la concreta attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77, e di ogni altro accordo sovranazionale e internazionale in materia, nonché della legislazione nazionale ispirata agli stessi principi, con particolare riguardo al decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con

modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, nonché alla legge 19 luglio 2019, n. 69;

c) accertare le possibili incongruità e carenze della normativa vigente rispetto al fine di tutelare la vittima della violenza e gli eventuali minori coinvolti, allo scopo di fornire supporto sin dal momento della denuncia;

d) analizzare gli episodi di femminicidio, verificatisi a partire dal 2016, per accertare se siano riscontrabili condizioni o comportamenti ricorrenti, valutabili sul piano statistico, allo scopo di orientare l'azione di prevenzione;

e) accertare il livello di attenzione e la capacità d'intervento delle autorità e delle pubbliche amministrazioni, centrali e periferiche, competenti a svolgere attività di prevenzione e di assistenza;

f) monitorare l'effettiva destinazione alle strutture che si occupano della violenza di genere delle risorse stanziare dal citato decreto-legge n. 93 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2013, e dalle leggi di stabilità e dalle leggi di bilancio a partire dalla legge di stabilità 2011;

g) proporre soluzioni di carattere legislativo e amministrativo al fine di realizzare la più adeguata prevenzione e il più efficace contrasto del femminicidio e, più in generale, di ogni forma di violenza di genere, nonché di tutelare la vittima della violenza e gli eventuali minori coinvolti.

Art. 3.

(Poteri della Commissione)

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e con le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

2. La Commissione può acquisire testimonianze e può richiedere agli organi e agli uffici della pubblica amministrazione copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materie attinenti all'inchiesta.

3. La Commissione può richiedere, nelle materie attinenti all'inchiesta, copie di atti e di documenti riguardanti procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.

4. Sulle richieste di cui al comma 3 l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale.

5. La Commissione mantiene il segreto fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 3 sono coperti da segreto nei termini indicati dai soggetti che li hanno trasmessi.

6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, la Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le testimonianze e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.

7. Per il segreto professionale e bancario si applicano le norme vigenti in materia. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

8. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.

9. La Commissione può organizzare i propri lavori tramite uno o più gruppi di lavoro, disciplinati dal regolamento di cui all'articolo 6, comma 1.

10. La Commissione termina i propri lavori con la presentazione di una relazione finale nella quale illustra l'attività svolta, le conclusioni di sintesi e le proposte, in conformità a quanto stabilito dagli articoli 1 e 2.

11. Possono essere presentate e discusse in Commissione relazioni di minoranza.

Art. 4.

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta da sedici senatori, nominati dal Presidente del Senato, in proporzione

al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo e garantendo comunque l'equilibrata rappresentanza dei generi.

2. Il Presidente del Senato, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Nell'elezione del presidente, se nessun componente riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età. Per l'elezione dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti e, in caso di parità, il più anziano di età.

Art. 5.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3.

Art. 6.

(Organizzazione interna)

1. L'attività e il funzionamento della Commissione e dei gruppi di lavoro di cui all'articolo 3, comma 9, sono disciplinati da un regolamento approvato dalla Commissione stessa prima dell'avvio dell'attività di inchiesta.

2. Tutte le sedute sono pubbliche. Tuttavia la Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie.

4. Per l'espletamento dei propri compiti la Commissione fruisce di personale, locali, strumenti operativi e risorse messi a disposizione dal Presidente del Senato.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 5.000 euro per l'anno 2022, di 45.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 e di 20.000 euro per l'anno 2027 e sono poste a carico del bilancio interno del Senato. Il Presidente del Senato può autorizzare un incremento delle spese, comunque in misura non superiore al 40 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.

1.2.3. Testo approvato 93-338-353 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 93-338-353

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 24 novembre 2022, ha approvato il seguente disegno di legge risultante dall'unificazione dei disegni di legge n. 93, d'iniziativa dei senatori Valente, Malpezzi, Alfieri, Mirabelli, Lorenzin, Misiani, Irto, Basso, D'Elia, Zampa, Rossomando, Meloni, Astorre, Bazoli, Boccia, Enrico Borghi, Camusso, Casini, Cottarelli, Crisanti, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Giorgis, La Marca, Losacco, Manca, Martella, Nicita, Parrini, Rando, Rojc, Verducci, Verini e Zambito; n. 338, d'iniziativa dei senatori Balboni, Spinelli, Della Porta, De Priamo, Lisei e Pera; n. 353, d'iniziativa dei senatori Paita, Gelmini, Calenda, Renzi, Fregolent, Lombardo, Scalfarotto, Sbröllini e Versace:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere

Art. 1.

(Istituzione e durata della Commissione)

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata della XIX legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, di seguito denominata « Commissione ».

2. La Commissione, al termine dei propri lavori, presenta la relazione conclusiva di cui all'articolo 3, comma 10.

Art. 2.

(Compiti della Commissione)

1. La Commissione ha il compito di:

a) svolgere indagini sulle reali dimensioni, condizioni, qualità e cause del femminicidio, inteso come uccisione di una donna fondata sul genere e, più in generale, di ogni forma di violenza maschile contro le donne;

b) monitorare la concreta attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77, e di ogni altro accordo sovranazionale e internazionale in materia, nonché della legislazione nazionale ispirata agli stessi principi, con particolare riguardo al decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, nonché alla legge 19 luglio 2019, n. 69;

c) accertare le possibili incongruità e carenze della normativa vigente rispetto al fine di tutelare la vittima della violenza e gli eventuali minori coinvolti; verificare altresì la possibilità di una rivisitazione sotto il profilo penale della fattispecie riferita alle molestie sessuali, con particolare riferimento a quelle perpetrate in luoghi di lavoro;

- d) accertare il livello di formazione e di attenzione e la capacità d'intervento delle autorità e delle pubbliche amministrazioni, centrali e periferiche, competenti a svolgere attività di prevenzione e di assistenza;
- e) verificare, come raccomandato dall'Organizzazione mondiale della sanità, l'effettiva realizzazione da parte delle istituzioni di progetti nelle scuole di ogni ordine e grado, finalizzati all'educazione al rispetto reciproco nelle relazioni tra uomini e donne e al riconoscimento e al rispetto di tutte le diversità;
- f) analizzare gli episodi di femminicidio, verificatisi a partire dal 2016, per accertare se siano riscontrabili condizioni o comportamenti ricorrenti, valutabili sul piano statistico, allo scopo di orientare l'azione di prevenzione;
- g) monitorare l'effettiva applicazione da parte delle regioni del Piano antiviolenza e delle linee guida nazionali per le aziende sanitarie e ospedaliere in tema di soccorso e assistenza sociosanitaria alle vittime di violenza e ai loro parenti fino al terzo grado vittime di violenza assistita;
- h) monitorare l'effettiva destinazione alle strutture che si occupano della violenza maschile contro le donne delle risorse stanziati dal citato decreto-legge n. 93 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2013, e dalle leggi di stabilità e dalle leggi di bilancio a partire dalla legge di stabilità 2011;
- i) monitorare l'attività svolta dai centri antiviolenza operanti sul territorio, quali interlocutori necessari delle istituzioni nella costruzione delle politiche di contrasto al fenomeno della violenza maschile sulle donne, attingendo dall'esperienza da loro acquisita in oltre trenta anni di attività, nonché monitorare e valorizzare l'attività svolta dai centri di riabilitazione per uomini maltrattanti;
- l) proporre interventi normativi e finanziari strutturali, anche attraverso una revisione del Piano d'azione straordinario, per far sì che tutta la rete dei centri antiviolenza e delle case rifugio presenti sul territorio nazionale e la predisposizione di percorsi di emancipazione e reinserimento nel mondo del lavoro siano finanziate in modo certo, stabile e costante nel tempo, così da scongiurare il rischio di chiusura e consentire l'organizzazione di percorsi strutturati per far riemergere le donne dalla spirale delle violenze anche psicologiche;
- m) proporre soluzioni di carattere legislativo e amministrativo al fine di realizzare la più adeguata prevenzione e il più efficace contrasto del femminicidio e, più in generale, di ogni forma di violenza maschile contro le donne, nonché di tutelare le vittime delle violenze e gli eventuali minori coinvolti;
- n) adottare iniziative per la redazione di testi unici in materia, riepilogativi degli assetti normativi dei vari settori di interesse, al fine di migliorare la coerenza e la completezza della regolamentazione.

2. La Commissione svolge i compiti di cui al comma 1 anche avvalendosi del lavoro istruttorio e della relazione finale della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, istituita dal Senato della Repubblica nella XVIII legislatura.

Art. 3.

(Poteri della Commissione)

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e con le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.
2. La Commissione può richiedere agli organi e agli uffici della pubblica amministrazione copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materie attinenti all'inchiesta.
3. La Commissione può richiedere, nelle materie attinenti all'inchiesta, copie di atti e di documenti riguardanti procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.

4. Sulle richieste di cui al comma 3 l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale.
5. La Commissione mantiene il segreto fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 3 sono coperti da segreto nei termini indicati dai soggetti che li hanno trasmessi.
6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, la Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le testimonianze e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.
7. Per il segreto d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti in materia. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
8. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.
9. La Commissione può organizzare i propri lavori tramite uno o più gruppi di lavoro, disciplinati dal regolamento di cui all'articolo 6, comma 1.
10. La Commissione termina i propri lavori con la presentazione di una relazione finale nella quale illustra l'attività svolta, le conclusioni di sintesi e le proposte, in conformità a quanto stabilito dagli articoli 1 e 2.
11. Possono essere presentate e discusse in Commissione relazioni di minoranza.

Art. 4.

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta da sedici senatori e da sedici deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento e favorendo comunque l'equilibrata rappresentanza di senatrici e senatori, di deputate e deputati. I componenti sono nominati anche tenendo conto della specificità dei compiti assegnati alla Commissione.
2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. È eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
4. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 3, quarto periodo.
5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche per le elezioni suppletive.

Art. 5.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali

sia stata vietata la divulgazione.

Art. 6.

(Organizzazione interna)

1. L'attività e il funzionamento della Commissione e dei gruppi di lavoro istituiti ai sensi dell'articolo 3, comma 9, sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.
2. Le sedute della Commissione sono pubbliche. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.
3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie, di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato, autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione.
4. Per l'adempimento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.
5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 50.000 euro per l'anno 2022 e di 100.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata d'intesa tra loro, possono autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al primo periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.
6. La Commissione dispone dei documenti acquisiti e prodotti nel corso dell'attività propria e delle Commissioni parlamentari d'inchiesta aventi il medesimo oggetto precedentemente istituite nella XVII e XVIII legislatura.

Art. 7.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.3.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 3 (pom.) del 22/11/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1ª Commissione permanente (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

MARTEDÌ 22 NOVEMBRE 2022

3ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

[PARRINI](#)

La seduta inizia alle ore 14,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente [PARRINI](#) dà conto degli esiti dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, da poco conclusosi, nel quale si è convenuto di integrare la composizione della Sottocommissione per i pareri: per la precisione, entrerà egli stesso a farne parte, in modo da poter consentire eventuali sostituzioni del Presidente della Sottocommissione medesima, senatore Tosato. Si è altresì convenuto di procedere all'audizione del Ministro della pubblica amministrazione, senatore Zangrillo, sulle linee programmatiche del relativo dipartimento, nella giornata di martedì 6 dicembre, alle ore 12, insieme alla 10ª Commissione.

Altresì, si è acquisita la disponibilità del Ministro dell'interno, prefetto Piantedosi, a svolgere l'audizione sulle linee programmatiche nella giornata di giovedì 15 dicembre, alle ore 13.

E' stato posticipato a martedì 29 novembre il termine entro il quale i Gruppi parlamentari sono chiamati a indicare un numero ridotto di disegni di legge dei quali richiedere l'avvio dell'esame.

Con riguardo alle proposte istitutive della Commissione di inchiesta sul femminicidio, avverte che sono stati assegnati a questa Commissione, in sede redigente, il disegno di legge n. 93 a prima firma della senatrice Valente e il disegno di legge n. 338 a prima firma del senatore Balboni, istitutivi di una Commissione bicamerale; altresì, sono stati assegnati il Documento XXII, n. 1 della senatrice Maiorino, e il Documento XXII, n. 3, a prima firma della senatrice Paita, volti all'istituzione di una Commissione d'inchiesta monocamerale.

Al riguardo, fa presente che l'esame congiunto per delle suddette proposte avrà inizio nella seduta già convocata domani, mercoledì 23 novembre, alle ore 9.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(274) Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali

(Parere alla 2ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [PIROVANO](#) (LSP-PSd'Az) illustra una proposta di parere non ostativo con osservazioni, pubblicata in allegato.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) ritiene che le osservazioni contenute nella proposta di parere della relatrice rappresentino un primo segnale di respiscenza da parte della maggioranza. Tuttavia, esse appaiono marginali in relazione a tematiche di maggiore rilevanza, quali la determinazione del massimo edittabile di pena e le relative conseguenze giuridiche.

Invita quindi questa Commissione a verificare i profili di legittimità connessi alla proporzionalità tra la condotta incriminata e l'entità della pena.

Sarebbe poi meritevole di approfondimento anche la disposizione sul rientro in servizio del personale sanitario e infermieristico che si è sottratto all'obbligo vaccinale. Infatti, risulterebbe opportuno introdurre una disciplina differenziata, per esempio, per i medici e gli operatori che hanno attestato falsamente una vaccinazione mai avvenuta e per i medici che si sono dichiaratamente sottratti all'obbligo vaccinale.

Preannuncia fin d'ora il voto contrario del suo Gruppo, in ragione delle argomentazioni sopra illustrate. La senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) esprime sollievo per il fatto che la proposta della relatrice contenga due osservazioni volte a correggere alcune criticità del decreto-legge. Tuttavia, ritiene che non fosse necessario introdurre la nuova fattispecie incriminatrice recata dall'articolo 5.

Nell'associarsi poi alle considerazioni del senatore Giorgis sul rientro in servizio del personale medico e infermieristico inadempiente all'obbligo vaccinale, chiede un intervallo temporale di approfondimento, prima di procedere alla votazione della proposta di parere.

La senatrice [GELMINI](#) (*Az-IV-RE*) annuncia il voto contrario, sulla base delle argomentazioni emerse nel dibattito, denunciando l'approccio panpenalistico a cui è ispirato il provvedimento in esame.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) dichiara il voto contrario, condividendo le argomentazioni precedentemente emerse nella discussione e ricordando come il proprio Gruppo abbia già presentato, sul decreto in esame, una questione pregiudiziale in Assemblea.

Il senatore [LISEI](#) (*FdI*), nel ricordare l'approfondimento in corso presso la Commissione giustizia al fine di migliorare il testo del decreto-legge, superando eventuali criticità, concorda in linea di massima con la proposta di parere illustrata dalla relatrice, che individua correttamente i profili di competenza della Commissione affari costituzionali.

A seguito di un intervento della senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*), che ribadisce la richiesta di rinviare la votazione del parere nella giornata di domani, il presidente [PARRINI](#) rinvia il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (n. 3)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 agosto 2022, n. 118. Esame e rinvio)

Il relatore [LISEI](#) (*FdI*) illustra lo schema di decreto legislativo in esame, che provvede al riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, in attuazione della delega contenuta nell'articolo 8 della legge n. 118 del 2022 (legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021).

Lo schema si compone di 37 articoli, suddivisi in 6 Titoli.

Il Titolo I, composto dagli articoli da 1 a 4, reca la disciplina introduttiva e di carattere generale.

Nello specifico, l'articolo 1 riguarda l'oggetto del decreto, l'articolo 2 reca un novero di definizioni utili impiegate nel testo, l'articolo 3 detta i principi generali del servizio pubblico locale e l'articolo 4 stabilisce l'ambito di applicazione.

Il Titolo II, comprendente gli articoli da 5 a 9, concerne l'organizzazione e il riparto delle funzioni in materia di servizi pubblici locali.

L'articolo 5 introduce misure di incentivazione, da individuare con un decreto del Ministro dell'economia, per la gestione integrata dei servizi pubblici locali nelle città metropolitane e per la riorganizzazione a livello regionale degli ambiti o bacini di riferimento dei servizi pubblici locali a rete. Inoltre, attribuisce alle province funzioni di supporto tecnico-amministrativo e di coordinamento in materia di servizi pubblici locali.

L'articolo 6 pone il principio di distinzione e di esercizio separato tra funzioni di regolazione, di

indirizzo e di controllo e funzioni di gestione dei servizi pubblici locali. Viene specificato che il principio si applica a livello locale e non riguarda tutti i servizi pubblici locali, ma esclusivamente quelli a rete. Inoltre, in attuazione di tale principio sono introdotte una serie di cause di incompatibilità e di inconfiribilità tra soggetti cui spettano funzioni di regolazione e soggetti incaricati della gestione del servizio.

L'articolo 7 disciplina le competenze delle autorità di regolazione nei servizi pubblici locali a rete. Tali autorità individuano, per gli ambiti di competenza, i costi di riferimento dei servizi, lo schema tipo di piano economico-finanziario, gli indicatori e i livelli minimi di qualità dei servizi, nonché gli schemi di bandi di gara e di contratti tipo. Gli enti competenti possono chiedere alle autorità di regolazione dei settori e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato di esprimere un parere circa i profili economici e concorrenziali relativi alla suddivisione in lotti degli affidamenti.

L'articolo 8 prevede che, per i servizi pubblici locali non a rete per i quali non opera un'autorità di regolazione, gli atti e gli indicatori di cui all'articolo 7 siano predisposti dalle competenti strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri. Dispone inoltre che, sulla base di tali atti e indicatori e nel rispetto di quanto previsto dal decreto in esame, gli enti locali provvedano alla regolazione dei servizi pubblici locali non a rete di loro titolarità adottando un regolamento ovvero un atto generale e assicurando la trasparenza e la diffusione dei dati della gestione. I contratti di servizio e gli altri atti di regolazione del rapporto contrattuale dovranno a loro volta conformarsi a quanto previsto dal regolamento o atto generale adottato dal competente ente locale.

L'articolo 9 prevede la collaborazione tra gli enti locali e le altre istituzioni pubbliche, per la migliore qualità dei servizi pubblici locali. A tal fine, stabilisce che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche coinvolgendo le loro agenzie di regolazione, possono formulare e deliberare protocolli, sulla base di uno schema tipo formulato in sede di Conferenza Unificata, e sostengano l'industrializzazione dei servizi pubblici locali e la riduzione dei costi delle prestazioni per i cittadini e utenti e per la collettività, attraverso tutte le azioni di efficientamento dei processi produttivi ritenute utili.

Il Titolo III, al quale afferiscono gli articoli da 10 a 20, riguarda l'istituzione e l'organizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

L'articolo 10 definisce il perimetro del servizio pubblico locale, prevedendo che gli enti locali e gli altri enti competenti, oltre ad assicurare la prestazione dei servizi di interesse economico generale di livello locale ad essi attribuiti dalla legge, possano, nell'ambito delle rispettive competenze, istituire ulteriori servizi di rilevanza economica, previa verifica che l'attività delle imprese sul mercato o dei cittadini, singoli o associati, sia idonea a soddisfare i bisogni della collettività. Dispone, inoltre, che gli enti locali favoriscano l'autonoma iniziativa dei cittadini e delle imprese anche con apposite agevolazioni e semplificazioni.

L'articolo 11 disciplina il caso in cui non risulti necessaria l'istituzione di un servizio pubblico ulteriore rispetto a quelli già previsti dalla legge per garantire le esigenze delle comunità locali e stabilisce che l'ente locale possa comunque promuovere iniziative per assicurare un adeguato soddisfacimento dei bisogni degli utenti, ferma restando la libertà di impresa degli operatori.

L'articolo 12 prevede che gli enti locali, nel caso in cui si proceda all'istituzione di un servizio di interesse economico generale, verifichino la possibilità di assicurare tale servizio attraverso l'imposizione di obblighi di servizio a uno o più operatori, senza limitare il numero di soggetti abilitati a operare sul mercato.

L'articolo 13 consente l'attribuzione di diritti speciali o esclusivi, in conformità con il diritto dell'Unione europea, solo se indispensabile all'adempimento della funzione affidata al gestore del servizio pubblico locale di rilevanza economica e in assenza di misure alternative meno restrittive della libertà d'impresa.

L'articolo 14 individua le diverse forme di gestione del servizio pubblico tra cui l'ente competente può scegliere, ove ritenga che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, mediante affidamento a terzi, affidamento a società mista, affidamento a società in house e, limitatamente ai servizi diversi da

quelli a rete, attraverso la gestione in economia o attraverso le aziende speciali.

Le modalità di gestione sono quindi tipizzate e disciplinate negli articoli 15, 16 e 17 dello schema di decreto.

L'articolo 15 prevede in primo luogo l'affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica nel rispetto del diritto dell'Unione europea, richiamando l'applicazione della disciplina in materia di contratti pubblici. Stabilisce inoltre che, ove possibile in relazione alle caratteristiche del servizio da erogare, sia favorito il ricorso a concessioni di servizi rispetto al modello dell'appalto di servizi, in modo da assicurare l'effettivo trasferimento del rischio operativo in capo all'operatore.

L'articolo 16 prevede che gli enti competenti possano affidare i servizi di interesse economico generale di livello locale a società a partecipazione mista pubblico-privata, precisando che in tali casi il socio privato è individuato secondo la procedura di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 175 del 2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica). Stabilisce altresì che l'ente locale possa cedere in tutto o in parte la propria partecipazione in detta società, senza che ciò produca effetti sulla durata delle concessioni e degli affidamenti in essere.

L'articolo 17 disciplina gli affidamenti in house prevedendo, per gli affidamenti di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, una motivazione qualificata, da parte dell'ente locale, che dia conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato e che illustri i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta. Tutti gli affidamenti in house sono operativi al termine di un periodo di 60 giorni dalla pubblicazione della delibera di affidamento e, nel caso di servizi a rete, il provvedimento di affidamento deve allegare un piano economico-finanziario. Infine, è previsto che nell'analisi periodica delle società partecipate, richiesta dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016, gli enti locali diano conto delle ragioni che sul piano economico e della qualità dei servizi giustificano il mantenimento dell'affidamento a società in house, anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione.

L'articolo 18, in attuazione dei principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale, prevede che gli enti locali possano attivare con enti del Terzo settore rapporti di partenariato per la realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento funzionalmente riconducibili al servizio pubblico locale (non a rete) di rilevanza economica.

L'articolo 19 disciplina la durata dell'affidamento del servizio e prevede che essa non possa andare oltre il periodo necessario ad ammortizzare gli investimenti previsti in sede di affidamento e indicati nel contratto di servizio. Nel caso di durata inferiore a tale limite ovvero in caso di cessazione anticipata, è introdotto il diritto a un indennizzo per il gestore uscente e a carico del subentrante, pari al valore contabile degli investimenti non ammortizzati.

L'articolo 20 prevede che nei casi di affidamento del servizio pubblico a un nuovo gestore e, comunque, in caso di ricorso da parte dell'ente affidante a una nuova modalità di gestione, i bandi di gara, gli avvisi o la delibera debbano assicurare un'adeguata tutela occupazionale del personale impiegato nella precedente gestione, anche mediante l'impiego di apposite clausole sociali, secondo la disciplina in materia di contratti pubblici.

Il Titolo IV, con gli articoli da 21 a 23, reca la disciplina delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali.

L'articolo 21 affida agli enti competenti all'organizzazione del servizio pubblico locale diversi compiti in ordine alla gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni necessarie per il servizio.

L'articolo 22 stabilisce che, qualora sia stata prescelta una delle modalità di gestione di cui all'articolo 14, il soggetto gestore deve affidare la realizzazione dei lavori connessi alla gestione in applicazione della disciplina dei contratti pubblici, fatta salva la possibilità di realizzarli direttamente nell'ipotesi in cui l'affidamento abbia avuto a oggetto sia la gestione del servizio relativo alla rete sia l'esecuzione dei lavori e il gestore sia qualificato ai sensi della normativa vigente. Qualora, invece, l'affidamento sia avvenuto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, con modalità diverse da quelle previste dall'articolo 14, i soggetti gestori provvedono all'esecuzione dei lavori comunque connessi alla gestione della rete, degli impianti o delle altre dotazioni patrimoniali esclusivamente secondo le modalità previste dalla disciplina in materia di contratti pubblici.

L'articolo 23 prevede che, alla scadenza del periodo di affidamento o in caso di cessazione anticipata, all'esito del nuovo affidamento, le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali debbano essere assegnati al nuovo gestore.

Il Titolo V, comprendente gli articoli da 24 a 31, è dedicato alla regolazione del rapporto di pubblico servizio, vigilanza e tutela dell'utenza.

L'articolo 24 concerne il contratto di servizio e ne disciplina la funzione e il contenuto.

L'articolo 25 attribuisce al gestore gli obblighi di tenuta, aggiornamento e pubblicazione della carta dei servizi, nonché l'obbligo di rendere pubblici, a mezzo del sito internet, il livello effettivo di qualità dei servizi offerti, il livello annuale degli investimenti effettuati e la loro programmazione fino al termine dell'affidamento.

L'articolo 26 dispone in materia di tariffe. Prevede, infatti, che gli enti affidanti definiscano le tariffe dei servizi in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della gestione, nonché il perseguimento di recuperi di efficienza che consentano la riduzione dei costi a carico della collettività, in armonia con gli obiettivi di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse, e tenendo conto della legislazione nazionale ed europea in materia. Individua, altresì, specifici criteri per la determinazione della tariffa.

L'articolo 27 stabilisce che le modifiche al rapporto negoziale e al contratto di servizio durante il periodo di efficacia, la cessazione anticipata e la risoluzione del rapporto negoziale sono consentite nei limiti e secondo le modalità previste dal diritto dell'Unione europea e dalla disciplina in materia di contratti pubblici. È, in ogni caso, fatto salvo il potere dell'ente affidante di risolvere anticipatamente il rapporto in caso di grave inadempimento agli obblighi di servizio pubblico e alle obbligazioni previste dal contratto di servizio.

L'articolo 28 interviene in tema di vigilanza e controllo sulla gestione dei servizi pubblici affidati, disponendo che, nel rispetto delle competenze attribuite alle autorità di regolazione e delle disposizioni di settore, gli enti locali e gli altri enti competenti all'organizzazione del servizio esercitino la vigilanza sulla gestione e sul rispetto del contratto di servizio, attraverso un programma di controlli (disciplinato dal successivo articolo 30).

L'articolo 29 prevede che, fatto salvo quanto previsto dalle discipline di settore, l'utente possa promuovere la risoluzione extragiudiziale delle controversie presso gli organismi e in base alle procedure di cui alla Parte V, Titolo II-bis, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005.

L'articolo 30 reca norme relative alla ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica affidati, i cui risultati confluiscono in una apposta Relazione, aggiornata annualmente.

L'articolo 31 disciplina gli obblighi di trasparenza posti a carico degli enti locali in relazione agli atti e ai dati concernenti l'affidamento e la gestione dei servizi.

Il Titolo VI, composto dagli articoli da 32 a 37, contiene le disposizioni finali.

In particolare, reca norme di coordinamento in materia di trasporto pubblico locale (articolo 32), di servizio idrico (articolo 33), di farmacie comunali (articolo 34), di impianti di trasporto a fune (articolo 35), di organizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (articolo 36, comma 2), nonché le abrogazioni delle disposizioni non più necessarie (articolo 36) e la clausola di invarianza finanziaria (articolo 37).

In conclusione, il relatore, nel segnalare che il termine per l'espressione del parere scade il prossimo 10 dicembre, ricorda come il provvedimento in esame sia stato adottato dal precedente Governo e rappresenti uno dei *milestone* richiesti dalla Commissione europea per l'implementazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Rammenta poi come sia necessario, prima di procedere alla votazione del parere, acquisire l'avviso sia della Conferenza unificata, sia dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

Si rimette poi alla Commissione in merito all'opportunità di acquisire contributi di associazioni e organismi di settore, ricordando che è pervenuta una richiesta di audizione delle società di gestione del trasporto pubblico locale, che sottolineano l'esigenza di rispettare la specificità.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) condivide la proposta di acquisire i contributi di soggetti e organismi coinvolti dall'applicazione dello schema di decreto, al fine di approfondirne i diversi profili.

In particolare, esprime la necessità di un approfondimento della normativa sull'affidamento *in house*, che sembrerebbe recare una disciplina eccessivamente stringente rispetto ai criteri di delega, con particolare riguardo all'obbligo di motivazione rafforzata, alla fissazione di un termine di sessanta giorni tra la deliberazione di affidamento alla società *in house* e la stipula del contratto di servizio, nonché all'applicazione della normativa sull'*in house* ai servizi pubblici a rete.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) condivide la necessità di approfondire il provvedimento in esame, ricordando l'annosa tematica sulla gestione dei servizi idrici, con riguardo alla tutela dell'acqua pubblica, e stigmatizzando il fatto che il mancato ricorso al mercato debba trovare, secondo l'impostazione dello schema di decreto, una continua giustificazione.

Il relatore [LISEI](#) (*FdI*) prospetta la possibilità di raccogliere eventuali proposte di audizioni, per poi deferire anche, in un successivo Ufficio di Presidenza, un elenco di soggetti da audire ovvero ai quali chiedere l'invio di una memoria scritta.

Il presidente [PARRINI](#) propone quindi che i Gruppi comunichino, entro le ore 12 di domani mercoledì 23 novembre, i soggetti dei quali procedere all'audizione ovvero ai quali chiedere l'invio di un contributo scritto.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il [PRESIDENTE](#) avverte che l'ordine del giorno della Commissione è integrato con l'esame congiunto, in sede redigente, del disegno di legge n. 93 a prima firma della senatrice Valente e del disegno di legge n. 338 a prima firma del senatore Balboni, istitutivi di una Commissione bicamerale sul femminicidio della seduta di domani, nonché del Documento XXII n. 1 della senatrice Maiorino, e del Documento XXII n. 3, a prima firma della senatrice Paita, volti all'istituzione di una Commissione d'inchiesta monocamerale.

La Commissione prende atto.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è convocata un'ulteriore seduta della Commissione domani, mercoledì 23 novembre, alle ore 14,30, ferma restando la seduta già convocata per le ore 9.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,10.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 274

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

premesse che il decreto-legge n. 162 del 2022 reca disposizioni urgenti in materia di:

- accesso ai benefici penitenziari e alla liberazione condizionale da parte di detenuti condannati per specifici reati, particolarmente gravi e ritenuti tali da precludere l'accesso ai benefici stessi in assenza di collaborazione con la giustizia (cosiddetti reati ostativi, di cui all'articolo 4-*bis* della legge n. 354 del 1975);
- prevenzione e contrasto dei raduni illegali con l'introduzione nel codice penale, tra i delitti per l'incolumità pubblica, del delitto di invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l'ordine pubblico o l'incolumità pubblica o la salute pubblica;
- differimento dal 1° novembre al 31 dicembre 2022 dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 150 del 2022, di attuazione della delega per la riforma del processo penale;
- cessazione dell'obbligo di vaccinazione contro il Covid-19 per i lavoratori che operano nei settori sanitario, sociosanitario e socioassistenziale a far data dal 2 novembre, in luogo del termine previgente del 31 dicembre 2022;

considerato, quindi, che il decreto-legge reca norme di contenuto specifico, con distinte finalità, corrispondenti agli ambiti descritti nel titolo, nel complesso incidenti sul quadro sanzionatorio, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 5, comma 1, capoverso «Art. 434-*bis*»:
 - al primo comma, andrebbe valutata l'opportunità di verificare la coerenza della formulazione della nuova fattispecie di delitto ivi prevista con le finalità indicate nella relazione introduttiva. In particolare, si rappresenta l'opportunità di modificare la condotta descritta nella novella, che consiste nella "invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, commessa da un numero di persone superiore a cinquanta, allo scopo di organizzare un raduno, quando dallo stesso può derivare un pericolo per l'ordine pubblico o l'incolumità pubblica o la salute pubblica" allo scopo di renderla maggiormente tassativa, specificando i parametri di valutazione del pericolo - da meglio definire come concreto - per l'ordine pubblico, l'incolumità pubblica o la salute pubblica;
 - al quarto comma, là dove si prevede che sia sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'invasione, si segnala che la disposizione fa riferimento al primo comma dell'articolo 434-*bis*, nel quale, tuttavia, non viene menzionato nessun reato, ma solo la definizione di "invasione" penalmente rilevante. Valuti, quindi, la Commissione di merito una riformulazione del suddetto primo comma dell'articolo 434-*bis*, al fine di esplicitare la fattispecie incriminatrice.

1.3.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 4 (ant.) del 23/11/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE 2022

4ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

[BALBONI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Maria Tripodi.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE REDIGENTE

(93) Valeria VALENTE e altri. - *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere*

(338) BALBONI e altri. - *Istituzione di una Commissione di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere*

(353) Raffaella PAITA e altri. - *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere*

(Doc. XXII, n. 1) Alessandra MAIORINO - *Proposta di inchiesta parlamentare: "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere"*

(Doc. XXII, n. 3) Raffaella PAITA e altri - *Proposta di inchiesta parlamentare: "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere"*

(Doc. XXII, n. 4) Mara BIZZOTTO e altri - *Proposta di inchiesta parlamentare: "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere"*

(Discussione congiunta e rinvio. Adozione di un testo unificato)

Il presidente [BALBONI](#) prospetta di avviare nell'odierna seduta l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo riguardanti l'istituzione di una Commissione d'inchiesta sul femminicidio e su ogni forma di violenza di genere, precisando che svolgerà le funzioni di correlatore insieme alla senatrice Valente, oggi impossibilitata a partecipare alla seduta per concomitanti impegni istituzionali.

Dopo lo svolgimento della relazione introduttiva, reputa opportuna una sospensione della seduta, per verificare la possibilità di predisporre un testo unificato da adottare come base per il prosieguo dell'esame, anche in vista di una possibile calendarizzazione in Assemblea per la giornata di domani, tema, quest'ultimo, che verrà affrontato nella Conferenza dei Presidenti di Gruppo convocata per le 11,30 di oggi.

La Commissione conviene.

Il presidente [BALBONI](#) (*Fdl*), in qualità di relatore, illustra quindi i provvedimenti in titolo.

Si tratta di provvedimenti di natura diversa, ma aventi il medesimo oggetto, ossia l'istituzione di una commissione parlamentare (bicamerale o monocamerale) d'inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, che prosegua l'attività della Commissione istituita durante la XVIII legislatura.

In particolare, la proposta contenuta nel disegno di legge n. 93, a prima firma della senatrice Valente, si compone di sette articoli.

L'articolo 1 prevede l'istituzione della Commissione per l'intera durata della XIX legislatura.

L'articolo 2 attiene ai compiti della Commissione. In particolare, si prevede che essa sia tenuta a svolgere indagini sulle reali dimensioni e cause del femminicidio e a monitorare la concreta attuazione della Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica e di ogni altro accordo sovranazionale e internazionale in materia, nonché della legislazione nazionale ispirata agli stessi principi, con particolare riguardo al decreto-legge n. 93 del 2013. La Commissione sarà, inoltre, chiamata ad accertare le possibili incongruità e carenze della normativa vigente in materia, come pure a proseguire l'analisi degli episodi di femminicidio, verificatisi a partire dal 2016, per accertare se siano riscontrabili condizioni o comportamenti ricorrenti, valutabili sul piano statistico, allo scopo di orientare l'azione di prevenzione. Alla Commissione sono attribuiti, altresì, i seguenti compiti: accertare il livello di attenzione e la capacità di intervento delle autorità, delle amministrazioni competenti a svolgere attività di prevenzione e di assistenza; monitorare l'effettiva destinazione alle strutture che si occupano di violenza di genere delle risorse stanziare dal decreto-legge n. 93 del 2013 e dalle leggi di stabilità e di bilancio; proporre soluzioni di carattere legislativo e amministrativo per realizzare adeguata prevenzione ed efficace contrasto ad ogni forma di violenza di genere nonché per tutelare la vittima della violenza e gli eventuali minori coinvolti.

L'articolo 3 precisa i poteri della Commissione, prevedendo lo svolgimento della funzione investigativa con gli stessi poteri e limiti dell'autorità giudiziaria, esclusa l'adozione di provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza delle comunicazioni relative alle indagini stesse nonché alla libertà personale, salvo il caso di cui all'articolo 133 c.p.p. di accompagnamento coattivo.

Si prevede anche la possibilità per la Commissione di acquisire copie di documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni nonché copie di atti e documenti relativi a procedimenti giudiziari in corso e copie di documenti relativi a inchieste parlamentari. La Commissione è tenuta a mantenere il segreto sul contenuto di quanto ricevuto finché gli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria siano sottoposti a segreto. Per il segreto d'ufficio, professionale e bancario valgono le norme vigenti in materia, pur essendo sempre, nell'ambito del mandato, opponibile il segreto tra difensore e parte processuale. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge n. 124 del 2017.

La Commissione può predisporre gruppi di lavoro per una migliore organizzazione della propria attività e termina i propri lavori con la presentazione di una relazione conclusiva di sintesi.

L'articolo 4 attiene alla composizione della Commissione e alla modalità di nomina dei componenti. In particolare, si prevede che ne facciano parte 16 senatori e 16 deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera, in proporzione al numero dei membri dei gruppi parlamentari. Ulteriori disposizioni riguardano le modalità di elezione dei componenti dell'Ufficio di Presidenza.

All'articolo 5 si dispone l'obbligo del segreto per ogni componente della Commissione nonché per tutti coloro che collaborano con la Commissione stessa relativamente ad atti, documenti e indagini.

L'articolo 6 demanda l'organizzazione delle attività e il funzionamento della Commissione a un regolamento interno, da approvare prima dell'avvio delle attività di inchiesta e stabilisce un limite di spesa per il funzionamento della Commissione, pari a 150.000 euro per il 2022 e a 300.000 euro per ciascun anno successivo, a carico, in egual misura, dei bilanci interni del Senato e della Camera.

Il disegno di legge n. 338, d'iniziativa dei senatori Balboni e altri, si compone di cinque articoli.

L'articolo 1 prevede l'istituzione della Commissione per la durata della XIX legislatura.

All'articolo 2 sono attribuiti alla Commissione ulteriori compiti rispetto a quelli individuati dal disegno di legge n. 93. In particolare: la verifica dell'effettiva realizzazione di progetti educativi nelle scuole,

finalizzati al rispetto delle persone tutte e all'accettazione e alla valorizzazione di tutte le diversità; il monitoraggio dell'effettiva applicazione da parte delle regioni del Piano antiviolenza e delle linee guida nazionali per le aziende sanitarie e ospedaliere in tema di soccorso e assistenza alle vittime di violenza e ai loro parenti; il monitoraggio dell'attività svolta dai centri antiviolenza operanti sul territorio; formulazione di proposte di possibili interventi normativi e finanziari; ipotesi di approvazione di testi unici in materia. Si specifica, inoltre, che la Commissione si avvale preliminarmente del lavoro istruttorio e della relazione finale della Commissione d'inchiesta istituita dal Senato nella passata legislatura.

L'articolo 3 disciplina la composizione della Commissione, prevedendo che ne facciano parte 16 senatori e 16 deputati.

L'articolo 4 dispone in merito ai poteri e al funzionamento della Commissione, analogamente a quanto previsto dal disegno di legge n. 93.

L'articolo 5 dispone l'obbligo del segreto per i componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e i collaboratori.

Il disegno di legge n. 353, presentato dalla senatrice Paita e altri, prevede, all'articolo 1, l'istituzione della Commissione, con durata in carica fino alla fine della legislatura in corso.

Gli articoli seguenti, da 2 a 6, definiscono i compiti, i poteri e i limiti della Commissione, nonché la composizione, l'obbligo del segreto e l'organizzazione interna della stessa, riproducendo, in buona parte, i contenuti delle due proposte appena illustrate.

Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel massimo di 5.000 euro per l'anno 2022 e di 45.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato e per metà a carico del bilancio interno della Camera.

Infine, le proposte di inchiesta parlamentare avanzate dalla senatrice Maiorino (Doc. XXII, n. 1), dalla senatrice Paita e altri (Doc. XXII, n. 3) e dalla senatrice Bizzotto e altri (Doc. XXII, n. 4) riproducono, nella sostanza, il dettato della delibera della passata legislatura.

Non essendovi richieste di intervento, viene quindi disposta una sospensione della seduta, per verificare la possibilità di predisporre un testo unificato dei provvedimenti in titolo.

La seduta, sospesa alle ore 9,20, riprende alle ore 10,30.

Il presidente [BALBONI](#) (*FdI*), in qualità di relatore, comunica che, all'esito dell'istruttoria svolta durante la sospensione, è stato predisposto un testo derivante dall'unificazione dei disegni di legge in esame e dall'assorbimento dei Documenti non legislativi (pubblicato in allegato).

Stante il consenso su tale proposta, propone quindi di adottare il testo unificato come base per il prosieguo dell'esame, rinunciando a fissare un termine di presentazione di emendamenti e ordini del giorno.

La Commissione unanime conviene.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il [PRESIDENTE](#) avverte, quindi, che il prosieguo dell'esame avrà luogo nel pomeriggio, una volta acquisiti sul testo base i pareri delle Commissioni chiamate ad esprimersi in sede consultiva.

Avverte, quindi, che la seduta pomeridiana, già convocata alle 14,30, si terrà alle ore 18.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 10,35.

Testo unificato adottato dalla Commissione per i disegni di legge
N. [93](#), [338](#), [353](#), [Doc. XXII, n. 1](#), [Doc. XXII, n. 3](#), [Doc. XXII, n. 4](#)

NT

I Relatori

**TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE
PER I DISEGNI DI LEGGE nn. 93, 338, 353, CON ASSORBIMENTO DEI DOCUMENTI
XXII nn. 1, 3 e 4**

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni

forma di violenza di genere

Art. 1.

(Istituzione e durata della Commissione)

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata della XIX legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, di seguito denominata «Commissione».

2. La Commissione, al termine dei propri lavori, presenta la relazione conclusiva di cui all'articolo 3, comma 10.

Art. 2.

(Compiti della Commissione)

1. La Commissione ha il compito di:

a) svolgere indagini sulle reali dimensioni, condizioni, qualità e cause del femminicidio, inteso come uccisione di una donna, fondata sul genere e, più in generale, di ogni forma di violenza maschile contro le donne;

b) monitorare la concreta attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77, e di ogni altro accordo sovranazionale e internazionale in materia, nonché della legislazione nazionale ispirata agli stessi principi, con particolare riguardo al decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, nonché alla legge 19 luglio 2019, n. 69;

c) accertare le possibili incongruità e carenze della normativa vigente rispetto al fine di tutelare la vittima della violenza e gli eventuali minori coinvolti; verificare altresì la possibilità di una rivisitazione sotto il profilo penale della fattispecie riferita alle molestie sessuali, con particolare riferimento a quelle perpetrate in luoghi di lavoro;

d) accertare il livello di formazione, di attenzione e la capacità d'intervento delle autorità e delle pubbliche amministrazioni, centrali e periferiche, competenti a svolgere attività di prevenzione e di assistenza;

e) verificare, come raccomandato dall'Organizzazione mondiale della sanità, l'effettiva realizzazione da parte delle istituzioni di progetti nelle scuole di ogni ordine e grado, finalizzati all'educazione al rispetto reciproco nelle relazioni tra uomini e donne, come al riconoscimento e al rispetto di tutte le diversità;

f) analizzare gli episodi di femminicidio, verificatisi a partire dal 2016, per accertare se siano riscontrabili condizioni o comportamenti ricorrenti, valutabili sul piano statistico, allo scopo di orientare l'azione di prevenzione;

g) monitorare l'effettiva applicazione da parte delle Regioni del Piano antiviolenza e delle linee guida nazionali per le aziende sanitarie e ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio - sanitaria alle vittime di violenza e ai loro parenti fino al terzo grado vittime di violenza assistita;

h) monitorare l'effettiva destinazione alle strutture che si occupano della violenza maschile contro le donne delle risorse stanziare dal citato decreto-legge n. 93 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2013, dalle leggi di stabilità e dalle leggi di bilancio a partire dalla legge di stabilità 2011;

i) monitorare l'attività svolta dai centri antiviolenza operanti sul territorio, quali interlocutori necessari delle istituzioni nella costruzione delle politiche di contrasto al fenomeno della violenza maschile sulle donne, attingendo dall'esperienza da loro acquisita in oltre trenta anni di attività, nonché monitorare e valorizzare l'attività svolta dai centri di riabilitazione per uomini maltrattanti;

l) proporre interventi normativi e finanziari strutturali, anche attraverso una revisione del Piano d'azione straordinario, per far sì che tutta la rete dei centri antiviolenza e delle case rifugio presenti sul territorio nazionale e la predisposizione di percorsi di emancipazione e reinserimento nel mondo del

lavoro siano finanziate in modo certo, stabile e costante nel tempo, così da scongiurarne il rischio di chiusura e consentire l'organizzazione di percorsi strutturati per far riemergere le donne dalla spirale delle violenze anche psicologiche;

m) proporre soluzioni di carattere legislativo e amministrativo al fine di realizzare la più adeguata prevenzione e il più efficace contrasto del femminicidio e, più in generale, di ogni forma di violenza maschile contro le donne, nonché di tutelare le vittime delle violenze e gli eventuali minori coinvolti;

n) valutare iniziative ai fini della redazione di testi unici in materia, riepilogativi degli assetti normativi dei vari settori di interesse, al fine di migliorare la coerenza e la completezza della regolamentazione.

2. La Commissione svolge i compiti di cui al comma 1, anche avvalendosi del lavoro istruttorio e della relazione finale della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, istituita dal Senato della Repubblica nella XVIII legislatura.

Art. 3.

(Poteri della Commissione)

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e con le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. La Commissione può richiedere agli organi e agli uffici della pubblica amministrazione copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materie attinenti all'inchiesta.

3. La Commissione può richiedere, nelle materie attinenti all'inchiesta, copie di atti e di documenti riguardanti procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.

4. Sulle richieste di cui al comma 3 l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale.

5. La Commissione mantiene il segreto fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 3 sono coperti da segreto nei termini indicati dai soggetti che li hanno trasmessi.

6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, la Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le testimonianze e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.

7. Per il segreto d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti in materia. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

8. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.

9. La Commissione può organizzare i propri lavori tramite uno o più gruppi di lavoro, disciplinati dal regolamento di cui all'articolo 6, comma 1.

10. La Commissione termina i propri lavori con la presentazione di una relazione finale nella quale illustra l'attività svolta, le conclusioni di sintesi e le proposte, in conformità a quanto stabilito dagli articoli 1 e 2.

11. Possono essere presentate e discusse in Commissione relazioni di minoranza.

Art. 4.

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta da sedici senatori e da sedici deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un

rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento e favorendo comunque l'equilibrata rappresentanza di senatrici e senatori, di deputate e deputati. I componenti sono nominati anche tenendo conto della specificità dei compiti assegnati alla Commissione.

2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. È eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

4. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 3, quarto periodo.

5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche per le elezioni suppletive.

Art. 5.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanta riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 6.

(Organizzazione interna)

1. L'attività e il funzionamento della Commissione e dei gruppi di lavoro istituiti ai sensi dell'articolo 3, comma 9, sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.

2. Le sedute della Commissione sono pubbliche. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie, di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato, autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione.

4. Per l'adempimento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 50.000 euro per l'anno 2022 e di 100.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata d'intesa tra loro, possono autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al primo periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta

formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.

6. La Commissione dispone dei documenti acquisiti e prodotti nel corso dell'attività propria e delle Commissioni parlamentari d'inchiesta aventi il medesimo oggetto precedentemente istituite nella XVII e XVIII legislatura.

Art. 7.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

1.3.2.1.3. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 5 (pom.) del 23/11/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE 2022

5ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

BALBONI

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Matilde Siracusano.
La seduta inizia alle ore 18,05.*

IN SEDE REDIGENTE

(93) Valeria VALENTE e altri. - *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere*

(338) BALBONI e altri. - *Istituzione di una Commissione di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere*

(353) Raffaella PAITA e altri. - *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere*

(Doc. XXII, n. 1) Alessandra MAIORINO - *Proposta di inchiesta parlamentare: "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere"*

(Doc. XXII, n. 3) Raffaella PAITA e altri - *Proposta di inchiesta parlamentare: "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere"*

(Doc. XXII, n. 4) Mara BIZZOTTO e altri - *Proposta di inchiesta parlamentare: "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere"*

(Seguito e conclusione della discussione congiunta)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella odierna seduta antimeridiana.

Il presidente **BALBONI** rivolge preliminarmente un sentito ringraziamento a tutti i componenti della Commissione per il contributo costruttivo che ha consentito di elaborare un testo unificato unanimemente condiviso su una tematica di grande importanza per i valori della persona e per la dignità delle donne.

Si ritiene onorato di svolgere la funzione di correlatore e soprattutto di presiedere una Commissione che è riuscita ad individuare, in un lasso temporale brevissimo, un punto di mediazione di alto livello. Esprime poi un ringraziamento particolare alla senatrice Valente, il cui impegno e stimolo per il successo dell'iniziativa merita sicuramente un plauso unanime.

Avverte quindi che sono pervenuti sul testo unificato, adottato come testo base, i pareri delle Commissioni Giustizia e Bilancio. Il parere della Commissione Giustizia è non ostativo, mentre il parere della Commissione Bilancio è non ostativo, nel presupposto che, con riguardo allo stanziamento

di risorse a valere sui bilanci interni delle Camere per il 2022, di cui all'articolo 6, comma 5, del testo unificato, la Commissione d'inchiesta venga effettivamente istituita entro l'anno finanziario in corso. A quest'ultimo riguardo, fa presente che il presupposto contenuto nel parere della 5a Commissione risulta in linea con le considerazioni svolte nel corso dell'istruttoria informale che ha portato alla predisposizione del testo unificato, considerato peraltro che lo stanziamento di risorse per il 2022 e per gli anni successivi è congegnato come limite massimo.

Ricorda poi che la 3a e la 7a Commissione hanno rinunciato all'espressione del parere, stante la condivisione unanime sul testo unificato e l'assenza di profili di criticità.

Fa altresì presente che la Conferenza dei presidenti di gruppo ha iscritto i provvedimenti istitutivi della Commissione sul femminicidio alle ore 9,45 della seduta dell'Assemblea di domani.

Nel ricordare che si è rinunciato alla presentazione di emendamenti e ordini del giorno, chiede se vi siano richieste di intervento in discussione generale.

Non essendovi richieste di intervento, si intende quindi conclusa la discussione generale.

Si passa quindi alla votazione degli articoli del testo unificato, adottato come testo base e allegato al resoconto della odierna seduta antimeridiana.

Previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione approva l'articolo 1.

Con successive e separate votazioni, sono quindi approvati gli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

Si passa quindi alla votazione del mandato ai relatori.

In sede di dichiarazione di voto, il senatore [PAROLI](#) (*FI-BP-PPE*) annuncia il voto favorevole, esprimendo soddisfazione per il contributo fornito dal gruppo di Forza Italia.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) dichiara il convinto voto favorevole del gruppo del Partito Democratico, formulando apprezzamento per il lavoro di sintesi coordinato dal presidente Balboni e dalla senatrice Valente e concluso in tempi estremamente brevi.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*), annuncia il convinto voto favorevole della componente Alleanza Verdi e Sinistra Italiana del Gruppo Misto.

La senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*), nel dichiarare il voto favorevole, si congratula con il Presidente e con tutti i senatori per la sintesi raggiunta su una tematica così importante.

Il senatore [DURNWALDER](#) (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*) dichiara il voto favorevole, formulando un ringraziamento al Presidente e alla Commissione per la celerità dei tempi di esame.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*Az-IV-RE*) annuncia il voto favorevole, associandosi alla soddisfazione degli altri gruppi per la sintesi unanime individuata in tempi estremamente brevi.

Il senatore [LISEI](#) (*FdI*), nel dichiarare il voto favorevole del suo gruppo, esprime un ringraziamento all'intera Commissione per il lavoro svolto, auspicando che il testo unificato proposto rappresenti l'inizio di un percorso finalizzato a colmare i vuoti legislativi e le carenze istituzionali, purtroppo tuttora persistenti, nella capacità di fornire risposta alle vittime di violenza.

In particolare, esprime soddisfazione per la previsione, all'interno dei compiti istituzionali della Commissione d'inchiesta, della valorizzazione dei percorsi di emancipazione e reinserimento nel mondo del lavoro.

La senatrice [PIROVANO](#) (*LSP-PSd'Az*) annuncia il voto favorevole del gruppo della Lega, sottolineando altresì la soddisfazione per la capacità della Commissione di trovare una sintesi veloce e di alto livello su un provvedimento così importante.

Da ultimo, si complimenta con i correlatori Valente e Balboni per il lavoro svolto.

Interviene incidentalmente il sottosegretario Matilde SIRACUSANO, che esprime, a nome del Governo, forte soddisfazione per il successo di un'iniziativa trasversale alle parti politiche, che ha consentito di raggiungere in poco tempo un risultato importante.

Nel ricordare come una tappa significativa raggiunta su queste tematiche, nella scorsa legislatura, sia rappresentata dall'approvazione della legge n. 69 del 2019 ("codice rosso"), ribadisce l'importanza del fatto di aver trovato una sintesi unitaria e si ritiene onorata del fatto di partecipare a questa seduta.

La Commissione, con voto unanime, conferisce quindi ai correlatori Valente e Balboni il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea per l'esame in sede redigente sul testo unificato dei disegni di legge nn. 93, 338 e 353, con conseguente assorbimento dei documenti XXII, nn. 1, 3 e 4,

autorizzandoli altresì a chiedere di svolgere la relazione oralmente e ad apportare le modifiche di coordinamento formali che si rendessero necessarie.

IN SEDE CONSULTIVA

(274) Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali

(Parere alla 2a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 novembre scorso.

Il **PRESIDENTE** avverte che proseguirà la discussione sul provvedimento in titolo, sul quale questa Commissione è chiamata a rendere, per la parti di competenza, un parere alla Commissione giustizia.

Il senatore **CATALDI** (M5S) esprime forti perplessità sull'articolo 5 del decreto-legge, introduttivo della fattispecie incriminatrice relativa ai cosiddetti "rave party".

Con riguardo a tale norma, ritiene fortemente dubbia la sussistenza effettiva dei requisiti straordinari di necessità e urgenza che, in base all'articolo 77 della Costituzione, dovrebbero legittimare l'adozione di un decreto-legge. Invoca quindi la necessità di rispettare le prerogative del Parlamento, ritenendo che una misura di tale portata avrebbe richiesto una riflessione temporale adeguata e l'utilizzo dello strumento legislativo ordinario.

Il senatore **LISEI** (FdI), nel rammentare che in questa sede la 1a Commissione è chiamata ad esprimere il parere sui profili di competenza, senza entrare nelle scelte di merito spettanti alla 2a Commissione, chiede alla relatrice Pirovano la disponibilità a modificare la prima osservazione della proposta di parere illustrata nella precedente seduta, espungendo la parte finale, in cui si chiede di specificare i parametri di valutazione del pericolo, da meglio definire come concreto, per l'ordine pubblico, l'incolumità pubblica o la salute pubblica, ritendendo che tale specificazione riguardi considerazioni di merito.

La relatrice **PIROVANO** (LSP-PSd'Az), nel precisare che la proposta di parere reca soltanto delle osservazioni, acconsente alla richiesta di modifica avanzata dal senatore Lisei, evidenziando l'importanza di un intervento volto a definire in maniera più tassativa, nella fattispecie incriminatrice, quali siano i raduni pericolosi per l'ordine pubblico, l'incolumità pubblica o la salute pubblica. Presenta quindi la nuova proposta di parere, pubblicata in allegato.

Il presidente **BALBONI** (FdI) ringrazia la relatrice Pirovano per la disponibilità dimostrata, concordando altresì con l'osservazione del senatore Lisei. Infatti, la norma di cui all'articolo 5 del decreto-legge delinea un reato di pericolo astratto: pertanto, auspicare, in sede di espressione del parere, la trasformazione della fattispecie incriminatrice in un reato di pericolo concreto, rappresenterebbe un intervento invasivo rispetto al merito del provvedimento.

Nel ritenere corretto il richiamo all'opportunità di specificare la fattispecie incriminatrice per renderla più tassativa, prevenendo così anche un'eccessiva discrezionalità dell'autorità giudiziaria e di polizia, osserva come, invece, la richiesta di trasformazione del reato di pericolo astratto in pericolo concreto rientri in una scelta di politica criminale spettante alla 2a Commissione.

Si passa quindi alle dichiarazioni di voto.

La senatrice **MAIORINO** (M5S), nel ribadire le criticità sollevate nella precedente seduta, annuncia il voto contrario, stante l'insussistenza dei requisiti di straordinaria necessità e urgenza, considerato peraltro che la norma all'articolo 5 non solo presenta forti criticità redazionali, ma appare anche priva di un'effettiva giustificazione.

Il senatore **GIORGIS** (PD-IDP) annuncia il voto contrario, sulla base delle ragioni precedentemente esposte, ricordando la presenza di diversi profili di dubbia legittimità costituzionale, tra i quali l'irragionevolezza nella determinazione della pena, l'eterogeneità del contenuto del decreto e l'estrema debolezza dei profili straordinari di necessità e urgenza.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva quindi la proposta di parere avanzata dalla relatrice.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, in relazione all'esame dell'Atto del Governo n. 3 (riforma dei servizi pubblici locali di rilevanza economica) sono pervenute richieste di audizione da parte di alcuni gruppi parlamentari.

Chiede quindi se si voglia procedere alle audizioni dei soggetti richiesti o se si preferisca accedere alla possibilità della trasmissione di una memoria scritta.

A seguito di un dibattito sull'organizzazione di eventuali audizioni in cui prendono la parola i senatori [LISEI](#) (*FdI*), [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*), [PIROVANO](#) (*LSP-PSd'Az*), [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) e [MAIORINO](#) (*M5S*), il [PRESIDENTE](#) chiede di limitare le audizioni a due soggetti a gruppo, da indicare all'Ufficio di segreteria della Commissione entro le ore 12 di domani; per gli altri soggetti, si procederà comunque alla richiesta di una memoria scritta.

La Commissione prende atto.

Il [PRESIDENTE](#) fornisce infine alcune informazioni in merito all'organizzazione di incontri interparlamentari organizzati dal Parlamento europeo e riguardanti la resilienza legislativa rispetto alle interferenze nelle campagne elettorali (previsto il 1° dicembre); lo stato di diritto (previsto sempre per il 1° dicembre) e il *mainstreaming* di genere (programmato per l'8 dicembre).

La seduta termina alle ore 19.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 274

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

premesso che il decreto-legge n. 162 del 2022 reca disposizioni urgenti in materia di:

- accesso ai benefici penitenziari e alla liberazione condizionale da parte di detenuti condannati per specifici reati, particolarmente gravi e ritenuti tali da precludere l'accesso ai benefici stessi in assenza di collaborazione con la giustizia (cosiddetti reati ostativi, di cui all'articolo 4-*bis* della legge n. 354 del 1975);
- prevenzione e contrasto dei raduni illegali con l'introduzione nel codice penale, tra i delitti per l'incolumità pubblica, del delitto di invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l'ordine pubblico o l'incolumità pubblica o la salute pubblica;
- differimento dal 1° novembre al 31 dicembre 2022 dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 150 del 2022, di attuazione della delega per la riforma del processo penale;
- cessazione dell'obbligo di vaccinazione contro il Covid-19 per i lavoratori che operano nei settori sanitario, sociosanitario e socioassistenziale a far data dal 2 novembre, in luogo del termine previgente del 31 dicembre 2022;

considerato, quindi, che il decreto-legge reca norme di contenuto specifico, con distinte finalità, corrispondenti agli ambiti descritti nel titolo, nel complesso incidenti sul quadro sanzionatorio, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 5, comma 1, capoverso «Art. 434-*bis*»:

· al primo comma, andrebbe valutata l'opportunità di verificare la coerenza della formulazione della nuova fattispecie di delitto ivi prevista con le finalità indicate nella relazione introduttiva. In particolare, si rappresenta l'opportunità di modificare la condotta descritta nella novella, che consiste nella "invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, commessa da un numero di persone superiore a cinquanta, allo scopo di organizzare un raduno, quando dallo stesso può derivare un pericolo per l'ordine pubblico o l'incolumità pubblica o la salute pubblica" allo scopo di renderla maggiormente tassativa;

· al quarto comma, là dove si prevede che sia sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'invasione, si segnala che la disposizione fa riferimento al primo comma dell'articolo 434-*bis*, nel quale, tuttavia, non viene menzionato nessun reato, ma solo la definizione di "invasione" penalmente rilevante. Valuti, quindi, la Commissione di merito una riformulazione del suddetto primo comma dell'articolo 434-*bis*, al fine di esplicitare la fattispecie incriminatrice.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 2^ Commissione permanente (Giustizia)

1.4.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 4 (pom.) del 23/11/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE 2022
4ª Seduta**

Presidenza del Presidente
BONGIORNO
indi del Vice Presidente
SISLER

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(274) Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 novembre.

Il **PRESIDENTE** dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice **CUCCHI** (*Misto-AVS*) interviene sull'articolo 5 del decreto-legge che ritiene fortemente discutibile, confortata dalle opinioni di molti degli auditi di questi due giorni, sia in relazione all'assenza dei presupposti di necessità e urgenza, sia in relazione ai diritti costituzionalmente garantiti dagli articoli 17 e 21 della Carta. Essendo assai poco determinato il reato introdotto nel codice penale con l'articolo 434-*bis*, esprime la forte preoccupazione che una norma di questa natura possa rappresentare un pericolo anche per la libertà di espressione e di manifestazione degli studenti e più in generale dei giovani, come alcuni auditi hanno peraltro sottolineato. La sua parte politica si opporrà quindi con forza alla violazione di questi diritti fondamentali che ritiene calpestati da questa previsione normativa.

Il senatore **ZANETTIN** (*FI-BP-PPE*), intervenendo sull'articolo 6 che differisce l'entrata in vigore

della cosiddetta riforma Cartabia, ricorda che essa è stata esaminata dal Parlamento in tempi molto rapidi in ragione delle scadenze imposte dal PNNR. Il tema, a suo parere, riguarda più in generale la capacità dei singoli uffici giudiziari di disporre di organici e strumenti adeguati per attuare nel concreto le riforme del processo penale e del processo civile. In questo senso dovrà essere portata avanti una riflessione anche sulla geografia giudiziaria, in particolare per quanto riguarda gli uffici giudiziari di piccole dimensioni, per scongiurare il rischio che questi non siano nelle condizioni di rispondere alle previsioni della riforma, come ad esempio con riguardo alla nuova configurazione dell'udienza preliminare.

Con riferimento agli articoli da 1 a 3 recanti la disciplina del cosiddetto ergastolo ostativo dichiara di condividere la scelta del Governo di ripresentare il testo approvato nella XVIII legislatura dalla Camera dei deputati; fa tuttavia presente che esso rappresentava una mediazione molto delicata tra le differenti sensibilità delle forze politiche che facevano parte del Governo Draghi. A questo riguardo sottolinea che la posizione politica del Gruppo di Forza Italia è più garantista rispetto al testo contenuto nel decreto-legge. Nel corso delle audizioni sono emerse peraltro alcune criticità che riguardano in primo luogo la mancanza di una disciplina transitoria nonché la previsione della competenza del tribunale collegiale in materia di concessione dei benefici.

Più in generale, segnala che il decreto in esame rappresenta l'opportunità per ripensare l'elenco dei reati di cui all'articolo 4-*bis* della legge n. 354 del 1975: l'eccessivo ampliamento del novero dei reati contenuti nella norma, infatti, ha comportato la perdita del concetto del doppio binario in relazione alla possibilità di concedere o meno benefici penitenziari. A questo riguardo il tema delle carceri e dei suicidi dei detenuti rappresenta certamente un argomento che la Commissione dovrà approfondire. In relazione all'articolo 5 del decreto-legge che introduce il delitto di invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l'ordine pubblico, incolumità pubblica o sanità pubblica rappresenta che per il Gruppo di Forza Italia non vi è alcuna preclusione a disciplinare penalmente la fattispecie dei cosiddetti *rave party* ma che, anche alla luce dei contributi offerti alla riflessione della Commissione da parte degli auditi, occorrerà modificare la norma di cui al nuovo articolo 434-*bis* del codice penale per evitare di essere accusati dell'introduzione di norme liberticide da Stato di polizia. A tal fine occorre specificare ulteriormente la fattispecie in questione, e suggerisce altresì un supplemento di riflessione sull'inserimento del reato in questione all'interno del codice antimafia.

Infine, sottolinea che il Gruppo di Forza Italia garantirà al Governo ed alla maggioranza un pieno sostegno e che le sue riflessioni sono dirette ad assicurare che i cosiddetti *rave party* possano essere repressi con le modalità più adeguate. Il lavoro del Parlamento in questa prospettiva non potrà che essere costruttivo.

Il senatore [VERINI](#) (PD-IDP) dichiara di condividere alcune delle considerazioni espresse dai senatori Cucchi e Zanettin.

Osserva peraltro che, diversamente da quanto accade di solito, sui temi affrontati dal decreto-legge durante le audizioni è stata riscontrata una non usuale omogeneità di giudizio sia parte dell'Associazione nazionale magistrati, sia da parte dell'Unione delle Camere Penali Italiane. Entrambi gli organismi sono stati chiari nel segnalare le criticità del provvedimento e nel proporre modifiche: tale aspetto dovrebbe far riflettere tutti i componenti della Commissione circa l'opportunità di procedere a modifiche del decreto-legge. Sul piano politico, il Gruppo del Partito Democratico ritiene che il decreto-legge si inserisca nel filone del populismo giudiziario e mediatico. In questo senso è esemplificativo l'articolo 5 che introduce il reato contro i *rave party*: non casualmente la norma è stata inserita nel decreto proprio mentre si stava svolgendo a Modena un *rave party* che, tuttavia, è stato risolto pacificamente con gli strumenti ordinari da parte degli organi preposti. Sotto questo profilo, peraltro, molti degli auditi hanno sottolineato la mancanza dei requisiti di necessità ed urgenza del provvedimento, segnalando elementi di dubbia costituzionalità sul piano formale. Pur ritenendo personalmente discutibili questo tipo di manifestazioni, ritiene che criminalizzare alcune forme di cultura giovanile sia una scelta miope, come quella di intercettare dei ragazzi attraverso la previsione di pene edittali molte elevate. Ovviamente, il rischio serio è che la norma colpisca, attraverso

un'interpretazione estensiva, anche tutte le altre forme di aggregazione, come manifestazioni sportive, di lavoratori, ovvero tutte le manifestazioni non autorizzate, come ad esempio la recente manifestazione dei lavoratori dell'ILVA di Taranto. Tale rischio va assolutamente scongiurato. Anche l'articolo 7, relativo alla cessazione dell'obbligo di vaccinazione contro il COVID del personale sanitario, rappresenta un segnale negativo dal punto di vista dell'etica civica in quanto, anche in questo caso come nei condoni in materia fiscale, viene premiato chi non rispetta le regole.

Giudica un errore anche il differimento dell'entrata in vigore della riforma Cartabia poiché, pur comprendendo il contesto nel quale è maturato, ritiene che rappresenti una priorità l'applicazione delle nuove riforme della giustizia che per la prima volta hanno consentito di chiudere la guerra fra politica e magistratura che sarebbe auspicabile non riaprire, da parte di tutte le forze politiche. Ovviamente il Parlamento potrà integrare o modificare la riforma lavorando insieme per assicurare le risorse umane, finanziarie e strumentali per renderla effettiva.

Sul tema del cosiddetto ergastolo ostativo pensa che il testo approvato nella scorsa legislatura della Camera dei deputati avesse raggiunto il giusto bilanciamento tra le indicazioni espresse dalla Corte costituzionale e la necessità di garantire sicurezza ai cittadini.

In conclusione, preannuncia una convinta opposizione del suo Gruppo parlamentare ed auspica il ritiro del provvedimento da parte del Governo.

Il senatore [SCARPINATO](#) (M5S), richiamando gli interventi in audizione del Procuratore Nazionale Antimafia Melillo e dei magistrati Patarnello e Morosini, sottolinea come siano stati messi in chiara luce i limiti contenuti nella norma del cosiddetto ergastolo ostativo che, così come è stata congeniata, potrebbe favorire addirittura *boss* mafiosi tutt'altro che ravveduti. Il tema da approfondire è quello delle collaborazioni. A questo riguardo il legislatore potrebbe non aver colto il passaggio dell'ordinanza n. 97 del 2021 della Corte costituzionale in cui si richiedeva di integrare la disciplina dell'articolo 176 del codice penale prevedendo l'emersione delle ragioni della mancata collaborazione come indice dell'avvenuto ravvedimento. Infatti, l'avvenuto ravvedimento e la valutazione della pericolosità potenziale e attuale del condannato non sono due concetti giuridicamente sovrapponibili. Nella valutazione della concessione dei benefici il requisito del ravvedimento appare imprescindibile anche per la valutazione del requisito della pericolosità potenziale e attuale. Evitare per esempio di collaborare, tacere, può avere la conseguenza di agevolare l'azione criminosa delle organizzazioni. La non sovrapposizione di questi due concetti è peraltro indispensabile anche per evitare disparità di trattamento tra chi non può parlare per ragioni comprensibili e per chi invece non vuole esplicitare le ragioni della non collaborazione. D'altronde tale ricostruzione è coerente con le previsioni normative di cui all'articolo 16-*nonies* del decreto-legge 15 gennaio 1991 così come convertito e 58-*ter* dell'ordinamento penitenziario sui collaboratori di giustizia, a norma dei quali deve sussistere il ravvedimento e che questi si siano adoperati per evitare le conseguenze ulteriori del reato. Infatti, nel bilanciamento degli interessi in questa materia, con riferimento alla non collaborazione, il silenzio pregiudica in primo luogo la sicurezza della collettività in quanto rafforza il potere della consorteria mafiosa.

Con riferimento poi alle dichiarazioni patrimoniali sottolinea come le previsioni del decreto che prevedono per i collaboratori di rendere noto il proprio patrimonio, mentre non dispongono analogha prescrizione per chi non collabora, di fatto disincentivando la collaborazione. Sotto questo profilo auspica pertanto un approfondimento della questione, segnalando come spesso i boss mafiosi dispongano di veri e propri tesori nascosti.

Il senatore [RASTRELLI](#) (Fdl) a nome del proprio Gruppo ringrazia anzitutto il Presidente per l'organizzazione dei lavori e la conduzione delle sedute, in cui ogni componente ha trovato spazio per un confronto al fine di rendere funzionali i lavori della Commissione per una migliore definizione del testo del decreto. Da parte del Gruppo di Fratelli d'Italia vi sarà un'apertura al confronto parlamentare sui temi trattati dal decreto-legge senza pregiudicare le ragioni di necessità ed urgenza del provvedimento, che non possono essere poste in dubbio. Ricorda infatti come con più pronunce la

Corte costituzionale ha sollecitato il Parlamento in questa direzione e che pertanto era necessario, al fine di evitare sentenze demolitorie, intervenire con urgenza sul tema dell'ergastolo ostativo. Al riguardo, dalle audizioni sono emerse criticità relative al regime transitorio di cui all'articolo 3 nonché al tema dell'attribuzione al Tribunale di sorveglianza in composizione collegiale della competenza ad esprimersi sulla concessione dei benefici penitenziari. Sotto il profilo sostanziale sottolinea che il punto di caduta individuato dal Governo nel superamento della preclusione assoluta della concessione dei benefici penitenziari ai condannati non collaboranti di cui all'articolo 4-*bis* della legge sull'ordinamento penitenziario, rappresenta un ragionevole bilanciamento dei precetti costituzionali in materia penale e della necessità di garantire sicurezza alla collettività. Sulla legislazione antimafia, infatti, ogni misura di inasprimento vedrà il Gruppo di Fratelli d'Italia assolutamente favorevole. Sotto altro profilo, assicura di aver compreso le osservazioni espresse dal senatore Zanettin circa l'eccessivo ampliamento dell'elenco dei reati ricompresi nell'articolo 4-*bis* della legge sull'ordinamento penitenziario e assicura che su questo tema sarà fatto un ulteriore sforzo di sintesi delle diverse sensibilità politiche.

Con riferimento all'articolo 5, dichiara di comprendere le ragioni strumentali delle polemiche suscitate ma di non dividerle sotto il profilo giuridico, contenutistico e di politica criminale. Per quanto riguarda i reati previsti dagli articoli 633 e 434-*bis* del codice penale, le condotte coincidono ma non coincide invece il bene giuridico tutelato dal reato: nel primo caso il patrimonio, nel secondo caso l'incolumità pubblica. L'articolo 434-*bis* è infatti un reato di pericolo in cui la condotta di invasione rappresenta un rischio per l'incolumità pubblica, per cui non sussiste il rischio paventato da alcuni senatori di sovrapposizione della fattispecie del 434-*bis* con altre manifestazioni. Anzi, il nuovo reato anticipa la condotta penalmente rilevante ed in questo senso la forbice editale prevista è conferente rispetto all'obiettivo di politica criminale che si intende perseguire: le intercettazioni sono peraltro funzionali proprio a consentire l'attività di prevenzione e impedire praticamente che si svolgano questi raduni illegali. L'affinamento tecnico nella formulazione della norma non deve mettere in discussione la *ratio* dell'introduzione di questo reato.

Poiché non vi sono altri interventi, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(93) Valeria VALENTE e altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere

(338) BALBONI e altri. - Istituzione di una Commissione di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere

(353) Raffaella PAITA e altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere

(Doc. XXII n. 1) MAIORINO - Proposta di inchiesta parlamentare: "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere"

(Doc. XXII n. 3) PAITA e altri - Proposta di inchiesta parlamentare: "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere"

(Doc. XXII n. 4) BIZZOTTO e altri - Proposta di inchiesta parlamentare: "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere"

(Esame congiunto. Parere alla 1a Commissione. Parere non ostativo)

Il relatore, senatore [SISLER](#) (*FdI*), illustra i provvedimenti per le parti di competenza.

Si tratta dei disegni di legge n. 93, 338 e 353 nonché dei documenti Doc. XXII n. 1, 3 e 4, recanti l'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, e del testo derivante dall'unificazione dei disegni di legge citati. I disegni di legge sono diretti ad istituire una Commissione bicamerale d'inchiesta, mentre i documenti riguardano l'istituzione di una Commissione d'inchiesta monocamerale avente lo stesso oggetto. Per le parti di competenza - riguardanti i poteri di inchiesta di cui all'articolo 82 della Costituzione, che si inseriscono nel solco delle previsioni delle Commissioni d'inchiesta istituite nelle precedenti legislature - non essendovi osservazioni da formulare - propone l'espressione di un parere non ostativo su tutte le proposte e sul testo unificato.

Non essendovi ulteriori interventi, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta del relatore che è accolta.

(299) Conversione in legge del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, recante disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonché di Commissioni presso l'AIFA (Esame. Parere alle Commissioni 3a e 10a riunite. Parere non ostativo)

Il relatore, senatore [SISLER](#) (FdI), illustra il provvedimento in titolo. Di primario interesse della Commissione Giustizia, si segnala l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge, recante proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento del dispositivo NATO VJTF.

Il comma 1 dell'articolo 1 dispone la prosecuzione, fino al 31 dicembre 2022, della partecipazione di personale militare alle iniziative della NATO per l'impiego della forza ad elevata prontezza, denominata *Very High Readiness Joint Task Force* (VJTF).

Il comma 2 dell'articolo 1 prevede l'applicazione delle disposizioni di cui ai capi III (norme sul personale), IV (disposizioni penali) e V (altre disposizioni) della legge quadro sulle missioni internazionali (legge n. 145 del 2016).

Il rinvio operato alla legge quadro sulle missioni internazionali ripete la formula utilizzata per provvedimenti analoghi di autorizzazione alle missioni internazionali.

Non essendovi osservazioni da formulare a riguardo, propone pertanto di esprimere un parere non ostativo.

Non essendovi ulteriori interventi, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta del relatore che la Commissione accoglie.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il [PRESIDENTE](#) informa che si è costituita la Sottocommissione per i pareri, la cui composizione sarà pubblicata sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,30.

1.4.2.2. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.2.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 6 (pom.) del 23/11/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE 2022
6ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(93) Valeria VALENTE e altri. - *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere*

(338) BALBONI e altri. - *Istituzione di una Commissione di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere*

(353) Raffaella PAITA e altri. - *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere*

(Doc. XXII, n. 1) MAIORINO - *Proposta di inchiesta parlamentare: "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere"*

(Doc. XXII, n. 3) PAITA e altri - *Proposta di inchiesta parlamentare: "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere"*

(Doc. XXII, n. 4) BIZZOTTO e altri - *Proposta di inchiesta parlamentare: "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere"*

(Parere alla 1ª Commissione. Esame del testo unificato. Parere non ostativo con presupposto)

Il PRESIDENTE avverte che la 1a Commissione ha trasmesso un testo unificato.

La relatrice [TESTOR](#) (LSP-PSd'Az) illustra il testo unificato proposto dalla Commissione segnalando, per quanto di competenza, atteso che le spese di funzionamento sono poste a carico dei bilanci interni dei due rami del Parlamento, di non avere osservazioni da formulare, nel presupposto, in relazione alle spese relative al 2022, che la Commissione d'inchiesta sia istituita entro la fine dell'anno finanziario.

Il presidente [CALANDRINI](#) (*FdI*) prende atto che non vi sono richieste di intervento.

La RELATRICE formula pertanto la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo unificato relativo ai disegni di legge e ai documenti in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, nel presupposto che, in relazione alle spese di funzionamento relative al 2022, di cui all'articolo 6, comma 5, la Commissione d'inchiesta sia istituita entro la fine dell'anno finanziario."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è posta ai voti e approvata all'unanimità.

(299) Conversione in legge del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, recante disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonché di Commissioni presso l'AIFA
(Parere alle Commissioni 3a e 10a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

La sottosegretaria ALBANO mette a disposizione della Commissione una nota recante elementi di risposta ai quesiti posti dal relatore.

Il relatore [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*) si riserva di predisporre, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, una proposta di parere da sottoporre alla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il PRESIDENTE comunica che è immediatamente convocato l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori relativi all'esame del disegno di legge n. 345 (decreto-legge n. 176 del 2022 - *aiuti quater*)

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,20.

1.4.2.2.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 7 (ant.) del 24/11/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
GIOVEDÌ 24 NOVEMBRE 2022

7ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(93) Valeria VALENTE e altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere

(338) BALBONI e altri. - Istituzione di una Commissione di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere

(353) Raffaella PAITA e altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere

(Doc. XXII, n. 1) MAIORINO - Proposta di inchiesta parlamentare: "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere"

(Doc. XXII, n. 3) PAITA e altri - Proposta di inchiesta parlamentare: "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere"

(Doc. XXII, n. 4) BIZZOTTO e altri - Proposta di inchiesta parlamentare: "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere"

(Parere all'Assemblea sul testo unificato. Esame. Parere non ostativo, con presupposto)

La relatrice [TESTOR](#) (LSP-PSd'Az) illustra il testo unificato dei disegni di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, di ribadire il seguente parere, già reso alla Commissione di merito: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo unificato relativo ai disegni di legge e ai documenti in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, nel presupposto che, in relazione alle spese di funzionamento relative al 2022, di cui all'articolo 6, comma 5, la Commissione d'inchiesta sia istituita entro la fine dell'anno finanziario."

Non essendovi interventi, verificata la presenza del numero legale, il parere è posto ai voti e approvato, all'unanimità dalla Commissione.

(299) Conversione in legge del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, recante disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonché di Commissioni presso l'AIFA

(Parere alle Commissioni 3a e 10a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con condizioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il relatore [LOTITO](#) (FI-BP-PPE) illustra la seguente proposta di parere non ostativo, con condizioni, che tiene conto dei chiarimenti forniti dal Governo in relazione ai quesiti posti: "La Commissione

programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che: in relazione all'articolo 1, comma 1, tenuto conto che il prolungamento dell'impiego del personale militare è da intendersi riferito al periodo decorrente dal 1° ottobre 2022 e fino al 31 dicembre 2022, viene confermata la congruità degli effetti finanziari stimati nella relazione tecnica, inclusi anche di quelli riferiti al periodo che intercorre tra la scadenza della precedente autorizzazione di spesa (30 settembre 2022) e l'efficacia del decreto-legge in esame (9 novembre 2022): al riguardo, il Governo non ritiene necessario riformulare il testo normativo; con riguardo all'articolo 1, comma 3, si conferma la correttezza della ricostruzione effettuata nella relazione tecnica in relazione alle minori esigenze finanziarie utilizzate a copertura della prosecuzione della missione, rappresentando che le unità navali non sono state coinvolte nella proroga al 31 dicembre e che sono stati conteggiati solo 41 giorni di presenza per una parte di personale (418 unità); si concorda con la modifica proposta alla clausola di invarianza di cui al medesimo comma 3; con riguardo all'articolo 2, nel rappresentare che le stime riportate nella relazione tecnica hanno carattere di prudenzialità, si conferma la congruità della quantificazione degli oneri derivanti dalla proroga dei contratti di lavoro flessibile dell'AGENAS; in relazione alla copertura finanziaria di cui al medesimo articolo 2, si conferma che l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione dell'AGENAS, limitatamente alla quota parte utilizzata a copertura degli oneri derivanti dalla proroga semestrale, non pregiudica in alcun modo le altre iniziative programmate dall'Agenzia: si concorda inoltre con la relativa proposta di riformulazione; sempre in relazione al comma 2 dell'articolo 2, si conferma infine che l'impatto in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari al 51,5 per cento della spesa complessiva, è dovuto alla nettizzazione degli effetti fiscali riflessi, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento delle seguenti modifiche: all'articolo 1, comma 3, la parola: "derivano" sia sostituita dalle seguenti: "devono derivare"; all'articolo 2, comma 2, le parole: "come approvato in occasione del rendiconto generale annuale" siano sostituite dalle seguenti: "come accertato in sede di approvazione del rendiconto generale annuale".

La sottosegretaria ALBANO formula un avviso conforme al parere testé illustrato, depositando altresì agli atti della Commissione il quadro degli effetti finanziari recati dal provvedimento (cosiddetto "Allegato 3").

Non essendovi interventi, verificato il prescritto numero legale, il parere è posto ai voti e approvato.

IN SEDE REFERENTE

(345) Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica

(Pareri della 1a, della 3a, della 4a, della 6a, della 7a, della 8a, della 9a, della 10a Commissione e del Comitato per la legislazione. Esame e rinvio)

Il relatore [LIRIS](#) (*FdI*), anche a nome del relatore Borghi, illustra il provvedimento in esame, segnalando, per quanto di competenza, che, per quanto riguarda il contenuto del provvedimento, l'articolo 1 estende anche al mese di dicembre 2022 alcuni crediti di imposta per contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas in capo alle imprese, in precedenza concessi per le spese relative all'energia e al gas sostenute fino ai mesi di ottobre e novembre 2022.

Si tratta, in particolare, del credito d'imposta per le imprese energivore, che viene concesso in misura pari al 40 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel mese di dicembre 2022; del credito d'imposta per imprese gasivore, concesso in misura pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel mese di dicembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici; del credito d'imposta per imprese dotate di contatori di energia elettrica di specifica potenza disponibile, pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle energivore, che viene attribuito in misura pari al 30 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel mese di dicembre 2022; del credito d'imposta per l'acquisto di gas naturale per imprese non gasivore, pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel mese di dicembre 2022, per usi diversi dal termoelettrico.

Le disposizioni in esame regolano le modalità di fruizione dei crediti d'imposta e il regime di cedibilità, tra l'altro posticipando al 30 giugno 2023 i termini per il relativo utilizzo e la relativa cessione, anche con riferimento ai precedenti crediti di imposta (relativi al terzo trimestre 2022 e ai mesi di ottobre e novembre 2022).

L'articolo 2 proroga dal 19 novembre al 31 dicembre 2022 la più volte disposta riduzione delle aliquote di accisa applicabili ad alcuni prodotti energetici utilizzati come carburanti e l'applicazione di un'aliquota IVA ridotta, pari al 5 per cento, alle forniture di gas naturale impiegato in autotrazione. L'articolo 3 consente alle imprese residenti in Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, di richiedere ai relativi fornitori la rateizzazione dei rincarì delle bollette elettriche, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023 (comma 1). Nel caso in cui l'impresa richiedente presenti la disponibilità di un'impresa di assicurazione a stipulare una copertura assicurativa sull'intero credito rateizzato e l'effettivo rilascio della garanzia SACE su tale polizza, il fornitore, nel termine di trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, ha l'obbligo di formulare ai richiedenti una proposta di rateizzazione (comma 2). Il comma 4 disciplina la garanzia SACE per gli indennizzi corrisposti a fronte di crediti rimasti insoluti dei fornitori di energia elettrica e gas naturale. Il comma 5 riconosce, nel rispetto di specifiche condizioni dettate dal comma 6, la possibilità per i medesimi fornitori di richiedere finanziamenti bancari assistiti da garanzia SACE, quale sostegno alla liquidità conseguente all'operatività dei piani di rateizzazione. Il comma 7 prevede che l'adesione al piano di rateizzazione costituisca un'opzione alternativa alla fruizione dei crediti d'imposta volti a contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas previsti dall'articolo 1 del decreto in esame e dal decreto legge n. 144 del 2022. Il comma 8 estende l'orizzonte temporale in cui SACE è autorizzata a concedere riassicurazione in favore delle imprese che hanno assicurato il debito risultante dalle fatture emesse entro il 30 giugno 2024 relative ai consumi energetici effettuati fino al 31 dicembre 2023. Il comma 9 proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine previsto per l'autorizzazione concessa a SACE ai fini della concessione di garanzie, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato, in favore di banche e di istituzioni finanziarie per finanziamenti erogati in favore delle imprese che dimostrino la sussistenza di dirette ripercussioni economiche negative sulla propria attività per effetto della crisi derivante dalla aggressione militare russa contro la Repubblica ucraina. Il comma 10 dell'articolo 3 modifica una norma transitoria, concernente il periodo di imposta relativo al 2022, che prevede un regime di maggior favore in materia di esenzione dall'IRPEF per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore dipendente e per alcune somme specifiche eventualmente erogate al medesimo. L'articolo 3, comma 11, oltre ad aumentare di 10 milioni di euro, per il 2022, l'incremento del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano prevede, quali destinatari delle relative risorse, anche il CONI, il Comitato Italiano Paralimpico e la società Sport e Salute SpA. Il comma 12 dell'articolo 3 modifica una disciplina transitoria che prevede, per il 2022, in relazione all'incremento dei costi per la fruizione dell'energia, sia un contributo straordinario in favore di alcuni enti che gestiscono servizi sociosanitari e socioassistenziali svolti in regime residenziale o semiresidenziale sia un contributo straordinario per altri soggetti, operanti nell'ambito del Terzo settore o comunque assimilabili a quest'ultimo ambito. L'articolo 3, comma 14, riduce di 50 milioni lo stanziamento del Fondo Bonus Trasporti, la cui dotazione passa da 190 a 140 milioni di euro. In forza del comma 12, lettera b), del medesimo articolo, tali risorse vanno ad incrementare il Fondo in cui sono appostate le risorse finalizzate all'erogazione di un contributo straordinario, per fronteggiare l'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica, a favore degli enti del Terzo settore che non gestiscono servizi residenziali o semiresidenziali per le persone disabili o per gli anziani. Con l'incremento disposto, tale ultimo Fondo raggiunge la dotazione di 100 milioni di euro (cfr. art. 3, comma 12, lettera b).

L'articolo 4 modifica e integra la disciplina sull'approvvigionamento di lungo termine di gas naturale di produzione nazionale, da destinare a prezzi calmierati, ai clienti finali industriali energivori. Segnatamente, ai sensi del comma 1, lett. a), n. 1, le concessioni ammesse alle procedure di approvvigionamento potranno operare anche nelle aree interessate dai cosiddetti vincoli aggiuntivi di esclusione. Debbono infatti essere presi in considerazione (quali elementi impedienti) i soli "vincoli

assoluti" stabiliti nel Pitesai, dunque, i soli vincoli costituiti dalla vigente legislazione nazionale ed europea o da accordi internazionali. Il comma 1, lett. a), n. 2 ammette le concessioni di coltivazione di idrocarburi nel tratto di mare tra il 45° parallelo e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po, a una distanza dalla costa superiore a 9 miglia e con un potenziale minerario di gas superiore a 500 milioni mc. Le concessioni sono consentite per la vita utile del giacimento a condizione che i titolari aderiscano alle procedure di approvvigionamento a lungo termine e preve analisi tecnico-scientifiche e programmi di verifica dell'assenza di effetti significativi di subsidenza.

La lett. b) consente poi il rilascio di nuove concessioni di coltivazione di idrocarburi in zone di mare fra le 9 e le 12 miglia dalle linee di costa e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette, limitatamente ai siti con potenziale minerario di gas superiore a 500 milioni mc. I titolari delle concessioni sono tenuti ad aderire alle procedure di approvvigionamento. La lett. c) riduce da sei a tre mesi il termine dei procedimenti di valutazione e autorizzazione delle opere di realizzazione di interventi per le procedure di approvvigionamento, nonché dei procedimenti di conferimento delle nuove concessioni di coltivazione tra le 9 e le 12 miglia. La lett. d) interviene sui contratti di acquisto di lungo termine del gas di produzione nazionale tra il gruppo GSE e i concessionari di coltivazione ammessi alle procedure. Nelle more della conclusione delle stesse procedure, dal 1° gennaio 2023, fino all'entrata in produzione delle quantità aggiuntive di gas, i titolari di concessioni che abbiano risposto positivamente alla manifestazione d'interesse mettono a disposizione del gruppo GSE diritti sul gas per un quantitativo, fino al 2024, pari ad almeno il 75 per cento dei volumi produttivi attesi dagli investimenti e, per gli anni successivi al 2024, ad almeno il 50 per cento. Il quantitativo non deve comunque essere superiore ai volumi di produzione effettiva di competenza. La lett. e) sopprime il criterio di assegnazione dei volumi di gas oggetto dei contratti stipulati dal GSE, che dava una priorità alle imprese energivore a prevalente consumo termico e una riserva di almeno un terzo alle PMI. Ora, i diritti sul gas oggetto dei contratti sono riconosciuti solo alle imprese energivore, anche in forma aggregata. I diritti sono aggiudicati all'esito di procedure di assegnazione, secondo criteri di riparto *pro-quota*. Il contratto deve prevedere la rideterminazione al 31 gennaio di ogni anno dei diritti sul gas sulla base delle effettive produzioni nell'anno precedente; nonché il divieto di cessione tra i clienti finali dei diritti derivanti da esso.

La medesima lett. e) dispone che lo schema di contratto tipo sia predisposto dal Gruppo GSE e approvato dai Ministeri dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della sicurezza energetica. L'articolo 5, comma 1, proroga il regime di tutela del prezzo per i clienti domestici nel mercato del gas, disponendo che esso abbia termine - anziché a decorrere dal 1° gennaio 2023 - a decorrere dal 10 gennaio 2024. L'articolo 5, comma 2, reca disposizioni per accelerare lo stoccaggio di gas naturale modificando la disciplina che assegna al GSE il servizio di riempimento di ultima istanza tramite l'acquisto di gas naturale, ai fini dello stoccaggio e della successiva vendita. Il termine entro il quale procedere alla vendita, inizialmente fissato al 31 dicembre 2022, viene qui prorogato al 31 marzo 2023 (lett. a)). È anche prorogato dal 20 dicembre 2022 al 15 aprile 2023 il termine per il rimborso del prestito infruttifero statale riconosciuto al GSE per l'acquisto del gas per il servizio di riempimento di ultima istanza (lett. b)).

L'articolo 6 interviene sulle disposizioni previste dal cd. "decreto energia" relative all'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sui beni del demanio militare o comunque in uso al Ministero della difesa.

L'articolo 7 specifica che i beneficiari delle risorse destinate a mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti nel settore dell'autotrasporto di merci sono le "persone fisiche o giuridiche iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi le imprese". Si precisa, inoltre, che tali disposizioni si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

L'articolo 8 introduce un credito di imposta rivolto agli operatori di commercio al minuto al fine di adeguare, nell'anno 2023, il proprio registratore telematico di emissione di scontrino fiscale con la tecnologia necessaria per la partecipazione alla nuova lotteria degli scontrini.

L'articolo 9 riduce la percentuale della detrazione riconosciuta nel 2023 per gli interventi rientranti

nella disciplina del cosiddetto *superbonus*, portandola dal 110 al 90 per cento. La disposizione introduce tuttavia, a determinate condizioni, rilevate alla data del 25 novembre 2022, alcune deroghe all'applicazione di tale riduzione. La norma proroga, inoltre, il termine previsto per l'utilizzo della detrazione del 110 per cento per le spese sostenute da persone fisiche sugli edifici unifamiliari e riconosce, a determinate condizioni di reddito familiare e di titolarità del bene, la possibilità di vedersi riconosciuta la detrazione nella misura del 90 per cento anche per le spese sostenute per le unità immobiliari nel 2023. Inoltre, l'agevolazione con aliquota nella misura del 110 per cento viene riconosciuta fino al 2025 ai soggetti del terzo settore che esercitano servizi socio-sanitari e assistenziali e i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscono alcun compenso. Viene prevista anche la corresponsione di un contributo in favore dei soggetti che si trovano nelle condizioni di reddito di riferimento inferiore a 15.000 euro. Viene, altresì, riconosciuta la possibilità di un allungamento dei termini per avvalersi dell'agevolazione fiscale nei casi di cessione dei crediti d'imposta legati al *superbonus*, aumentando in tal modo la capienza fiscale del cessionario. Si stabilisce infatti che, limitatamente ai crediti d'imposta le cui comunicazioni di cessione o di sconto in fattura sono state inviate all'Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022, sia possibile ripartire l'utilizzo del credito residuo in 10 rate annuali.

L'articolo 10, comma 1, integra le previsioni contenute nel cosiddetto decreto "sblocca cantieri" al fine di specificare che l'obbligo, posto a carico del comune non capoluogo di provincia, di utilizzare, per gli affidamenti riguardanti il PNRR e il PNC, le stazioni appaltanti qualificate o anche le unioni di comuni, province, città metropolitane e comuni capoluogo di provincia, è previsto quando l'importo dell'affidamento è pari o superiore a 150.000 euro nel caso di lavori, e a 139.000 euro nel caso di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione. Il comma 2 stabilisce le condizioni per la concessione, alle stazioni appaltanti destinatarie di finanziamenti del PNRR o del PNC, di contributi per fronteggiare gli incrementi derivanti dall'aggiornamento dei prezzi. Il comma 3 inserisce un articolo aggiuntivo nel decreto-legge n. 77 del 2021 al fine di prevedere un procedimento speciale e acceleratorio per le procedure di approvazione di alcuni progetti relativi ad interventi stradali e autostradali di preminente interesse per il Paese nominativamente individuati ed esplicitati nell'allegato IV-*bis* al medesimo decreto.

L'articolo 11 reca modifiche alla disciplina della Commissione tecnica a cui è affidata l'istruttoria per la valutazione di impatto ambientale (VIA) dei progetti PNRR-PNIEC. In particolare, al fine di potenziare tale Commissione, viene prevista la possibilità di nominare fino a trenta componenti aggregati.

L'articolo 12, comma 1, attraverso l'interpretazione autentica di alcune disposizioni del 2020, stabilisce che la seconda rata dell'IMU non è dovuta per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. Il comma 2 chiarisce che, a seguito della riconduzione in regime *de minimis* della II rata IMU 2022, la fruizione della misura non è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea. L'articolo 12, comma 3, prevede l'esenzione dall'imposta di bollo per le domande presentate per la richiesta di contributi, comunque denominati, previsti a favore dei soggetti colpiti da eventi calamitosi o da altri eventi eccezionali in conseguenza dei quali sia dichiarato lo stato di emergenza dalle competenti autorità, nei casi in cui vi sia un nesso di causalità con l'evento calamitoso.

L'articolo 13 dispone che per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che abbiano il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operino nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, una serie di versamenti tributari e contributivi già precedentemente sospesi, comprensivi delle addizionali regionali e comunali, possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni o interessi, entro il 22 dicembre 2022.

I commi 1 e 2 dell'articolo 14 disciplinano autorizzazioni di spesa a valere già sul bilancio dell'anno finanziario in corso destinate a Ferrovie dello Stato italiane S.p.A. e ai programmi di ammodernamento e rinnovamento destinati alla difesa nazionale.

Il comma 3 dell'articolo 14, in primo luogo, incrementa nella misura di 85,8 milioni di euro, per il 2022, la dotazione del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa. In secondo luogo, reca un'autorizzazione di spesa pari a 14,2 milioni di euro, per il 2022, relativa ai compensi individuali accessori del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (personale ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative (compensi definiti dal suddetto contratto di comparto).

L'articolo 15, commi 1 e 2, autorizza la spesa di 1.558.473 euro per il 2022 al fine di adeguare i contratti per prestazioni di lavoro a tempo determinato, già stipulati, ai sensi della normativa vigente, dal Ministero dell'interno con un'Agenzia di somministrazione di lavoro per consentire una più rapida definizione delle procedure volte all'emersione dei rapporti di lavoro irregolari, agli incrementi retributivi derivanti dalla sottoscrizione del nuovo Contratto Collettivo Nazionale di lavoro - Funzioni centrali per il triennio 2019-2021.

L'articolo 16 dispone che il decreto-legge entri in vigore il 19 novembre 2022.

Per approfondimenti, rinvia al Dossier dei Servizi studi della Camera e del Senato n. 16.

Il PRESIDENTE comunica che è stato fissato, nel corso dell'ultimo Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, a venerdì 2 dicembre, alle ore 12, il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno al provvedimento.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,40.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 11 del 24/11/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XIX LEGISLATURA -----

11a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO (*) GIOVEDÌ 24 NOVEMBRE 2022

Presidenza del presidente LA RUSSA

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 17 del 13 dicembre 2022
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.

RESOCONTO STENOGRAFICO Presidenza del presidente LA RUSSA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,48).

Si dia lettura del processo verbale.

IANNONE, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 22 novembre.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

PRESIDENTE. Comunico che in data 23 novembre è stato presentato il seguente disegno di legge: *dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell'economia e delle finanze:*

«Conversione in legge del decreto-legge 23 novembre 2022, n. 179, recante misure urgenti in materia di accise sui carburanti e di sostegno agli enti territoriali e ai territori delle Marche colpiti da eccezionali eventi metereologici» (361).

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo, riunitasi ieri, ha approvato modifiche al calendario corrente e il calendario dei lavori fino al 1° dicembre.

L'ordine del giorno della seduta di oggi prevede la discussione, dalla sede redigente, dei disegni di

legge sull'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio. Per le dichiarazioni di voto è prevista la trasmissione diretta televisiva.

Il calendario della prossima settimana prevede, a partire da martedì 29 novembre, la discussione dei seguenti argomenti: richiesta di procedura di urgenza, ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento, sul disegno di legge costituzionale per l'inserimento dell'attività sportiva nella Costituzione; decreto-legge sulla partecipazione a iniziative NATO e il Servizio sanitario Calabria, per la cui discussione generale ciascun Gruppo avrà a disposizione dieci minuti; eventuali mozioni da definire.

La seduta di mercoledì 30 novembre terminerà alle ore 19.

Nella seduta di giovedì 1° dicembre avranno luogo il sindacato ispettivo e, alle ore 15, il *question time*, con la presenza dei Ministri della giustizia, delle infrastrutture e per la pubblica amministrazione.

La settimana dal 5 al 9 dicembre sarà riservata ai lavori delle Commissioni.

La Conferenza dei Capigruppo tornerà a riunirsi martedì 29 novembre, alle ore 15, per definire il prosieguo del calendario dei lavori.

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi il 23 novembre 2022, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - modifiche al calendario corrente e il calendario dei lavori fino al 1° dicembre:

Giovedì	24	novembre	h. 9,45	- Disegni di legge nn. 93, 338 e 353 - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio <i>(dalla sede redigente)</i>
Martedì	29	novembre	h. 16,30-20	- Deliberazione sulla richiesta di procedura abbreviata, ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento, per il disegno di legge costituzionale recante Modifica all'articolo 33 della Costituzione, in materia di attività sportiva (S. 13)
Mercoledì	30	"	h. 9,30-19	
Giovedì	1°	dicembre	h. 9,30	

				<p>- Disegno di legge n. 299 - Decreto-legge n. 169, Partecipazione iniziative NATO e Servizio sanitario Calabria (<i>voto finale entro il 10 dicembre</i>) (<i>scade il 7 gennaio 2023</i>)</p> <p>- Eventuali mozioni da definire</p> <p>- Interpellanze e interrogazioni (giovedì 1° dicembre)</p> <p>- Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-<i>bis</i> del Regolamento (giovedì 1°, ore 15)</p>
--	--	--	--	--

Il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 299 (Decreto-legge n. 169, Partecipazione iniziative NATO e Servizio sanitario Calabria) sarà stabilito in relazione ai lavori delle Commissioni.

La settimana dal 5 al 9 dicembre sarà riservata ai lavori delle Commissioni.

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 299

(Decreto-legge n. 169, Partecipazione iniziative NATO e Servizio sanitario Calabria)

(10 minuti per Gruppo, escluse dichiarazioni di voto)

Discussione dalla sede redigente dei disegni di legge:

(93) VALENTE ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere

(338) BALBONI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere

(353) PAITA ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere

(Relazione orale) (ore 9,52)

Approvazione in un testo unificato con il seguente titolo: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dalla sede redigente dei disegni di legge nn. 93,

338 e 353.

Irelatori, senatori Valente e Balboni, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice Valente.

[VALENTE](#), *relatrice*. Signor Presidente, colleghi senatori, proverò a contenere i tempi dell'intervento per consentire la diretta televisiva delle dichiarazioni di voto.

Consentitemi però alcune considerazioni iniziali, a cominciare dal ringraziamento a lei, signor Presidente, alla Conferenza dei Capigruppo e a tutte le forze politiche presenti in quest'Aula per aver consentito che questa giornata non diventasse l'ennesima celebrazione un po' retorica e stanca di una data sicuramente importante, che ci ricorda quanto la violenza maschile contro le donne sia purtroppo ancora tanto drammaticamente diffusa in Italia e nel mondo.

In una giornata del genere consentitemi di partire dalla considerazione e dalla consapevolezza di ciascuno di noi che questo è un fenomeno non solo italiano e che in questo momento, mentre parliamo, in tanti conflitti e parti del mondo - in Iran, ma non solo - le donne sono costrette a subire tante, troppe forme di violenza.

Come penso sia doveroso, stamattina dobbiamo rispondere semplicemente a una domanda: perché ancora una Commissione parlamentare d'inchiesta e perché con il disegno di legge in esame che - lo dico in premessa per evitare di dimenticare i ringraziamenti alla fine del mio brevissimo intervento - la Commissione affari costituzionali ha adottato all'unanimità? Vorrei anzitutto partire da qui e, cioè dal fatto che vi sono state una Commissione e un'intesa tra tutte le forze politiche, a partire anche da punti di vista diversi, così arrivando a un'approvazione rapida in una giornata come quella odierna. (*Applausi*). Credo che questo mostri anche il bel volto della politica, ma soprattutto delle istituzioni e - consentitemi di dirlo con orgoglio - del Senato della Repubblica.

Abbiamo lavorato per dimostrare, innanzitutto con argomenti che mi auguro siano validi e rigorosi, perché è ancora utile una Commissione parlamentare d'inchiesta e perché era utile chiedere a tutti noi e al Parlamento tutto un salto di qualità, passando da una Commissione monocamerale a una Commissione bicamerale d'inchiesta. Intanto, a sostegno del fatto che sia ancora utile, non posso che portare il lavoro svolto dalla precedente Commissione, e cioè i risultati raggiunti. Ovviamente tutti quanti noi dobbiamo interrogarci sul traguardo raggiunto e io sarei l'ultima a potermi esprimere, essendone stata Presidente. Credo però sia stato un traguardo almeno prezioso, non decisivo - non mi sognerei mai di dirlo, sarebbe troppo autoreferenziale, ma sicuramente è prezioso - perché è ancora in corso d'opera, perché c'è ancora tanto da fare.

Partiamo da quanto è stato fatto e chiediamoci tutti a cosa serve una Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della violenza, perché ancora oggi è necessaria. Io ne parlo a partire dall'esperienza che ho avuto. Intanto non posso che ringraziare, per i risultati raggiunti, tutti i componenti e le componenti della Commissione della scorsa legislatura. Noi abbiamo approvato un'importante mole di documenti di lavoro: 12 relazioni più la relazione finale, un importante disegno di legge che è stato approvato da entrambi i rami del Parlamento. Si tratta, quindi, di un lavoro che è durato davvero a lungo. Come era previsto dalla delibera istitutiva, abbiamo provato a indagare il fenomeno nelle sue diverse sfaccettature e per fortuna credo sia ormai patrimonio comune il fatto che la violenza maschile contro le donne non è soltanto rappresentata dal drammatico numero di donne ammazzate ogni anno. Sulle statistiche, peraltro, ci sarebbe tanto da dire, ma su questo preferisco sorvolare, perché si tratta non di numeri ma di vite, come ho detto tante volte.

Il tema è che la violenza si esplica in tante forme e queste violenze continuano a essere consumate nonostante un quadro normativo sicuramente avanzato, solido, robusto. Abbiamo contribuito a rafforzarlo anche nella scorsa legislatura, in parte con il codice rosso, in parte con le riforme del processo penale e civile, con tante norme che abbiamo adottato.

Ebbene, il *Leitmotiv* della Commissione è stato chiedersi qual è la ragione per cui ancora, nonostante norme tanto solide e tanto robuste, la violenza contro le donne continua a essere un fenomeno così drammaticamente diffuso. La risposta può solo essere culturale: la nostra società è ancora pervasa di stereotipi e pregiudizi e anche chi è chiamato a interpretare quelle norme tante volte lo fa a partire da

pregiudizi e stereotipi così profondamente radicati in noi stessi che facciamo fatica anche a riconoscerli e, quindi, a leggerli in maniera corretta.

Io però non desidero soffermarmi su questo, perché immagino lo faranno tutti coloro che interverranno per dichiarazione di voto. Ma vorrei raccontarvi solo qualche numero relativo ai lavori della Commissione della passata legislatura. Abbiamo valutato 100.000 pagine di fascicoli, 2.000 fascicoli processuali; abbiamo fatto oltre 200 audizioni, 117 sedute, 58 Uffici di Presidenza; abbiamo fatto tanti sopralluoghi e soprattutto abbiamo compiuto un lavoro immane di dialogo e di relazione con tutto il mondo che fuori dalle aule istituzionali lavora ogni giorno incessantemente in solitudine, lontano dai riflettori, provando a proteggere, ad accogliere, a comprendere e a contrastare questo drammatico fenomeno. Lo abbiamo fatto sfidandolo con parole di coraggio; abbiamo scelto di redigere non solo la relazione finale, come prevedeva la delibera istitutiva, ma tanti documenti nel corso del nostro cammino e con quei testi abbiamo incalzato le istituzioni, interagendo innanzitutto col Governo, i cui rappresentanti presenti in Aula io ringrazio; immagino e spero che si possa partire dei contributi anche della nostra relazione per proseguire il lavoro su questo fronte. Lo abbiamo fatto interagendo quando abbiamo lavorato a fianco del Ministero della giustizia per la riforma del processo civile, con emendamenti puntuali condivisi nella Commissione e portati poi avanti dalle Commissioni competenti, ma costruendo un sentire comune.

Lo abbiamo fatto anche dialogando con i vertici della magistratura. Io ho avuto l'onore, in qualità di Presidente della Commissione d'inchiesta, di andare a tenere delle lezioni alla Scuola superiore della magistratura, ma lo stesso Consiglio superiore della magistratura ha adottato tante circolari sollecitando i magistrati a tenere conto del lavoro della Commissione parlamentare d'inchiesta. Da ultimo - lo dico con motivo di orgoglio per noi - la settimana scorsa la procura generale presso la Cassazione ha inviato a tutti i procuratori generali delle corti d'appello le nostre tre relazioni che fotografano le falle del sistema giudiziario, chiedendo di tenerne conto proprio in occasione del 25 novembre.

Credo, non per autocelebrarci, che questi siano riconoscimenti importanti che rilevano al contempo quanto possa essere prezioso il lavoro di una Commissione parlamentare d'inchiesta. Ricordo a tutti che la Commissione doveva durare un anno dalla sua approvazione. La prima volta è stata istituita nella XVII legislatura; noi l'abbiamo istituita per un anno e poi prorogata. È stata utile quella proroga? Alla luce dei contributi e soprattutto del lavoro che siamo riusciti a produrre, direi di sì.

Così come, alla luce di quei lavori e dei risultati raggiunti, oggi sostengo la necessità di proseguire. Una Commissione parlamentare non ha infatti una dimensione statica, non deve semplicemente fotografare, secondo quanto noi stiamo approvando oggi e secondo il disegno di legge che abbiamo riscritto ed entro il quale ne abbiamo definito funzioni e ruoli. La Commissione interagisce e prova a sollecitare tutti i soggetti che su questo fronte lavorano a partire dalla lettura dei dati; una lettura che noi abbiamo provato a realizzare - voglio dirlo con particolare orgoglio e fierezza - con i principali, i migliori, i più esperti professionisti italiani, magistrati, avvocati dei centri antiviolenza, ma anche professori e docenti universitari. Sfido chiunque a vedere i consulenti della Commissione che hanno lavorato tutti a titolo gratuito, fornendo il loro contributo per abnegazione. Lo abbiamo fatto con rigore, senza faziosità e logiche di parte, come ne è testimonianza il fatto che abbiamo approvato sempre all'unanimità le nostre relazioni, patrimonio ora di tutta l'Assemblea.

Non è stato facile: abbiamo toccato nodi spinosi e difficili, realtà sulle quali partivamo da punti di vista molto diversi. Abbiamo sempre lavorato a costruire delle intese, pensando che un'intesa raggiunta all'unanimità fosse più forte di qualche voce più radicale che sposasse però una visione più di parte. Credo che ciò ci consenta oggi di procedere e soprattutto di chiedere a tutti quanti noi un ulteriore passo in avanti. Abbiamo dialogato e interagito con le forze di polizia: non era scontato, abbiamo trovato interlocutori attenti, che hanno addirittura ripensato o comunque ricostruito anche il modo di leggere i dati, di accogliere denunce e richieste di aiuto.

Credo che oggi tutto il patrimonio e tutto l'assetto istituzionale e non istituzionale che lavorano al contrasto di questo drammatico fenomeno hanno fatto tesoro del nostro lavoro. Il mio augurio è che si possa proseguire in questa direzione. È questo lo spirito con il quale noi abbiamo lavorato.

Mi soffermo quindi brevemente sulle ragioni della scelta di una Commissione bicamerale. In questi anni, tante volte la Camera e il Senato hanno lavorato non sempre all'unisono. Ad esempio, abbiamo impiegato molto tempo affinché la legge sulle statistiche e sulla raccolta dei dati in tema di violenza di genere, approvata in questa sede, su *input* della Commissione parlamentare di inchiesta, venisse approvata anche alla Camera. Ciò a dimostrazione che, se due rami del Parlamento lavorano insieme, diventa ovviamente tutto più semplice. Istituire una Commissione bicamerale che potrà lavorare in maniera più sinergica, entro lo stesso solco... (*Il microfono si disattiva automaticamente*). ...consegna a tutti quanti quel valore aggiunto necessario per fare un salto di qualità.

Concludo con un auspicio sentito: non posso non ringraziare gli uffici che hanno supportato il lavoro della precedente Commissione e quelli che ci hanno consentito di arrivare oggi con questo testo; il Presidente della Commissione, i Capigruppo in 1a Commissione, le forze politiche e il Governo, tutto, che so essere sicuramente accorto e sensibile al tema. Fate tesoro del nostro lavoro. Facciamo in modo che la Commissione che istituiremo oggi non parta sempre da zero. Questo è il migliore contributo che possiamo rendere alle tante donne che continuano a subire violenza: niente retorica, molta concretezza. Guardiamo i dati e i risultati che abbiamo condiviso, che penso possano davvero rappresentare un contributo prezioso per tutti. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Balboni.

BALBONI, *relatore*. Signor Presidente, intervengo molto brevemente per associarmi alle parole e alla relazione che ha svolto la relatrice, senatrice Valente, e per ringraziarla davvero per il lavoro che ha svolto. Credo che siamo tutti consapevoli - e desidero che resti agli atti - che, senza il lavoro svolto da lei e dalla Commissione da lei presieduta nella scorsa legislatura, non sarebbe stato così facile trovare in 1a Commissione quell'ampia convergenza che ci ha consentito di approvare all'unanimità il testo che tra pochi minuti verrà posto in votazione in quest'Aula.

Quando sono in gioco valori fondamentali della persona umana, è bello vedere come le forze politiche, pur nella diversa concezione e nei diversi punti di riferimento politici e culturali, riescano a trovare un'intesa. E sono particolarmente soddisfatto del fatto che il punto di intesa che abbiamo raggiunto nel testo che proponiamo all'approvazione dell'Assemblea è certamente alto, il più alto punto di intesa che - secondo me - si poteva raccogliere intorno a questo fenomeno così grave e odioso che ancora colpisce in modo rilevante la parte più indifesa e più debole della nostra società.

Non c'è nulla di più odioso dell'uccisione di una donna in quanto donna, perché rifiuta il ruolo che il suo carnefice le vuole imporre. È un fenomeno che dobbiamo combattere nel modo più deciso. Ha perfettamente ragione la relatrice, senatrice Valente: è soprattutto un lavoro culturale e di educazione che deve riguardare tutta la società, perché ancora troppo spesso, cari colleghi, la vittima della violenza colpevolizza se stessa. È un lavoro importante che dobbiamo portare avanti.

Sono aumentate le denunce, sono raddoppiati gli ammonimenti, che sono fondamentali perché devono essere lo strumento per indurre gli uomini maltrattanti ad avviare un percorso di recupero. È un lavoro ancora lungo, ma sono convinto che la convergenza che oggi l'Aula del Senato e speriamo molto presto, quanto prima, anche l'Aula della Camera riusciranno a esprimere su questo tema possa dare un ulteriore impulso nel combattere questo triste fenomeno.

Grazie veramente a tutti. (*Applausi*). Grazie alla senatrice Valente. Grazie a tutti i componenti della Commissione. Grazie al Governo. Grazie a tutti voi, perché credo che oggi scriviamo una pagina importante nella storia di questa legislatura. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli del testo unificato formulato dalla Commissione.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Avverto che da questo momento è in corso la trasmissione diretta televisiva.

Con molto piacere posso testimoniare che questa seduta è stata voluta all'unanimità da tutti i Gruppi nella riunione apposita, che abbiamo tenuto in considerazione del fatto che domani sarà la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza di genere, istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite. È una ricorrenza che il Senato intende giustamente onorare dedicandogli questa seduta di confronto e riflessione. Anche quest'anno - come forse avete già visto - la facciata di Palazzo Madama, come altri edifici in Italia e nel mondo, si illuminerà di rosso e lo farà per richiamare l'attenzione di tutti su un obiettivo di giustizia, dignità, libertà e civiltà che dobbiamo perseguire senza incertezze o esitazioni.

Sappiamo che la violenza di genere è un fenomeno criminale estremamente complesso. È una piaga sociale e culturale ed è soprattutto una grave violazione dei diritti umani. Aggiungo che sbaglia chi pensa che sia una questione di donne: è forse essenzialmente una questione di uomini (*Applausi*), perché tocca agli uomini porvi rimedio. È un fenomeno che spesso nasce nell'ignoranza e nell'intolleranza, che si radica nell'indifferenza e che si alimenta anche delle disparità tra donne e uomini che ancora persistono all'interno delle famiglie, nelle scuole, nei luoghi di lavoro e in ogni ambito della nostra società. A volte è drammaticamente anche figlio di una cultura per fortuna non nostra, che impone matrimoni combinati e che è pronta persino a condannare a morte chi vi si ribella.

Secondo i dati diffusi dal Ministero dell'interno, tra l'agosto dello scorso anno e il mese di luglio di quest'anno, su 125 donne assassinate in Italia sono state 108 quelle uccise in un contesto familiare o affettivo: una ogni tre giorni. Ripeto: una ogni tre giorni. Non dimentichiamo inoltre che l'omicidio è quasi sempre l'atto finale di una spirale crescente di violenze più varie (fisiche, psicologiche o persino di tipo economico); atti che in alcuni casi non hanno nemmeno rilevanza penale, ma che si traducono comunque in soprusi e umiliazioni intollerabili. Sono gravissimi i casi di violenza: sono 5.500 l'anno e sono aumentati del 19 per cento l'anno scorso. Ancora più gravi sono i numeri del sommerso, di quella realtà di paure, silenzi e rassegnazioni che sta venendo a galla grazie anche all'importante contributo offerto dalla Commissione di inchiesta istituita proprio qui in Senato.

Mi fa molto piacere ringraziare, insieme a tutto il Senato, i componenti della Commissione e la presidente Valente, che meritano veramente il nostro ringraziamento e il nostro applauso. (*Applausi*). Nella scorsa legislatura, sempre all'unanimità, abbiamo approvato le decisioni che avete preso e che hanno messo in luce le difficoltà quotidianamente incontrate dalla società, ma anche dalle Forze di polizia, dai magistrati, dagli avvocati, dagli operatori giudiziari, dai medici, dal personale socio-sanitario, dai centri di assistenza e dai volontari.

La nostra attenzione deve continuare a essere risoluta e indirizzarsi verso le tante criticità che ancora rendono quella contro la violenza di genere una sfida dall'esito fortemente condizionato da come e da

quando concretamente sapremo intervenire. Credo che vada salutata con soddisfazione la nostra decisione di passare, in questa legislatura, da una Commissione monocamerale, del solo Senato, a una Commissione bicamerale (*Applausi*), perché dimostra ancora di più e ancora meglio la volontà concorde di concorrere ad affrontare questo fenomeno, per cercare se non di risolverlo, di limitarlo al minimo, per poi debellarlo completamente.

Desidero comunicare all'Assemblea che al più presto cominceranno i lavori di questa Commissione, in cui confidiamo molto. Lo ripeto: è un segnale di unità e coesione istituzionale. Credo sia importante lavorare tutti insieme contro ogni forma di odio, di discriminazione, di violenza o ingiustizia, per offrire a ogni donna vittima di violenza - e a ogni persona, non solo alle donne - una reale opportunità di riscatto e di libertà.

(Il Presidente e l'Assemblea si levano in piedi). Onorevoli colleghi, spero mi abbiate perdonato se ho occupato un paio di minuti per il mio intervento, che concludo invitandovi a osservare un minuto di silenzio in ricordo di tutte le vittime e annunciandovi che domani - spero anche per vostro conto - mi recherò dove è stata uccisa, non molti giorni fa, una donna venuta da lontano, da una terra in questo momento di dolore, l'Ucraina, e che ha trovato a Fano la morte per femminicidio. A lei e a tutte le vittime del femminicidio e delle violenze di genere dedichiamo, per qualche secondo, il nostro silenzio. *(L'Assemblea osserva un minuto di silenzio)*.

Passiamo alla votazione finale.

[BIANCOFIORE](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BIANCOFIORE](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, come diceva Diana Russell, forse la prima storica, sociologa e criminologa statunitense, «nominare un'ingiustizia significa dare un mezzo per pensarla e questo precede la creazione di un movimento per eliminarla».

Scalda pertanto il cuore, da una parte, che proprio alla vigilia della Giornata del 25 novembre, dedicata a livello internazionale all'eliminazione della violenza contro le donne, la nostra Assemblea voti all'unanimità il rinnovo dell'istituzione della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, perché dimostra la profonda attenzione del Parlamento italiano ad un problema drammatico.

Dall'altra parte, però, la necessità della reiterata istituzione della Commissione di inchiesta, oggi bicamerale - come ha ricordato il Presidente - conferma a tutti noi che, nonostante si siano colmati colpevoli ritardi - basti pensare che la prima Commissione è stata istituita solo nel 2017 - e si siano fatti enormi passi avanti, la cronaca quotidiana ci restituisce una fotografia che parla ancora di fallimento degli sforzi, delle leggi e degli strumenti messi in campo.

Un certo errore primigenio - ne ha fatto cenno e mi ha anticipato il presidente La Russa - lasciatemeli dire che parte anche da noi qui, perché - vedete, colleghi - sarebbe bello e opportuno che su questi temi intervenissero sempre più spesso anche i colleghi uomini, come ha fatto il senatore Balboni e come farà il collega Scalfarotto dopo. Il problema dei femminicidi, infatti, non è un argomento da donne: è un tumore di tutta la società, e uomini, che sono padri, fratelli e mariti, con molta probabilità riuscirebbero meglio di noi a parlare ad altri uomini, cresciuti magari con gli stessi *cliché* culturali, ma che da questi si sono affrancati.

L'intento non è - sia chiaro - schierarsi nei confronti di un genere per andare contro a un altro, quello maschile; non è mai stato nemmeno quello di affermare principi come l'emancipazione della donna o darle un connotato di debolezza, che purtroppo le viene continuamente affibbiato. Non è nostra volontà classificare gli uomini come irrispettosi e crudeli per natura, un male da combattere *a priori*.

Mi preme dire ciò, perché chi si immerge in queste tematiche tende ad assumere la parte della categoria che rappresenta e le appartiene, quasi senza una reale cognizione di causa; senza guardare l'altra faccia della medaglia, che in questo caso sono, appunto, gli uomini, che sono spesso affettuosi, affidabili e protettivi, e anche loro possono essere vittime di questa società.

La violenza sulle donne non può più essere considerato un fenomeno privato femminile, dunque: è un tema che riguarda tutte e tutti, e ognuno di noi, nel ruolo che ricopre, ha la responsabilità di sentire nel

profondo il problema che può toccare anche la propria sfera familiare e di agire.

Le cifre spaventose che riportano un femminicidio ogni tre giorni, l'incremento doloroso nel periodo pandemico, l'*escalation* di questa ultima folle settimana sono dati nudi e crudi che potremmo qui sciorinare in un macabro freddo elenco, che non restituisce, però, la complessità dei sentimenti e delle emozioni umane alla base del problema, o quella di legami talvolta inscindibili, anche quando questi si rivelano sbagliati.

Sono migliaia i casi, diversi ma così simili nelle infernali dinamiche di violenza e di abuso che trasformano l'uomo principe azzurro delle nostre fiabe di bambine in orco violento e sempre più spesso assassino all'interno di relazioni difficilissime da chiudere, che costringono la donna ad affrontare un percorso di uscita dalla violenza che non vorrebbe essere stata costretta a percorrere; una montagna di dolore per il quale serve un coraggio mai scontato.

La Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne ha il volto di quella mamma messa nella cella frigorifera dal figlio; di Saman che credeva nella libertà dell'amore; di Desiré e delle ragazze iraniane torturate e uccise; delle donne afgane che rischiano la vita ogni volta che si tolgono il velo; delle donne ucraine vittime di violenza sessuale, usate come arma o bottino di guerra. Ha il volto di quelle mamme, troppe, che, per proteggere i propri figli dalle violenze, hanno denunciato, ma non sono state protette, e sono state uccise. Ha il volto di tutte quelle donne che incontriamo con i lividi addosso e ti dicono: «Sono caduta dalle scale», finché un giorno non le incontri più. Ha il volto e gli occhi terrorizzati di quei bambini che hanno visto litigi, urla, odio e la propria madre uccisa dal proprio padre, il marito. (*Applausi*).

Nonostante questa cronaca devastante, è innegabile l'impegno che Parlamento, associazioni e istituzioni hanno profuso negli anni per tentare di salvare anche solo una vita in più; per arrivare prima di uno schiaffo, prima di una violenza, prima di un femminicidio, prima anche di un linguaggio che spesso è l'anticamera di una licenza per osare di più e in peggio.

Ma se, oggi come ieri, siamo a oltre 5.000 reati di violenze sessuali commessi nel 2021 e siamo a 88 femminicidi compiuti in ambito familiare, è chiaro che quanto fatto finora dalle istituzioni non è sufficiente.

Se a Torino è nato il primo orfanatrofio per i figli delle vittime della violenza, viene un nodo alla gola e ci si stringe il cuore, ma vuol dire che innanzi tutto qui dentro noi abbiamo il dovere di fare di più.

Abbiamo impostato buoni piani normativi, forse i migliori d'Europa, anche ispirandoci al caso positivo spagnolo, ma evidentemente non abbiamo trovato la chiave di volta per applicare efficacemente le norme.

Con Governo e magistrati dovremmo, ad esempio, dare vita a un codice unico sulla violenza, per mettere ordine tra tutte le norme e le leggi varate, e magari, Presidente, creare una struttura di missione, un'agenzia del Governo *ad hoc*, per dare un segnale più forte di prevenzione e tutela.

"Non più sole" deve essere il *mantra* di chi come noi porta la responsabilità di migliorare la società, e specie la parte più debole.

Non più sole, non a caso, è stato il titolo del convegno dell'altro ieri al quale ho partecipato alla Camera e nel quale, in un video, la presidente Meloni ha individuato le tre direttrici che devono muovere le nostre azioni: prevenzione, protezione, certezza della pena. Lasciatemi aggiungere cultura, che riguarda anche le donne verso le donne - attenzione a questo passaggio, amici - che spesso lanciano pietre e giudizi superflui volti al favore di uomini senza scrupoli. Penso, ad esempio, agli attacchi di note poetesse nei confronti del nostro *Premier*, o anche a quelle giornaliste o esponenti politiche che si permettono di coinvolgere una bambina di sei anni nella diatriba politica per colpirne la mamma. (*Applausi*). Anche questa è violenza, colleghi, che donne verso donne non dovrebbero mai commettere.

Sono molti i modi per non farle sentire sole e devono partire, appunto, dal Parlamento. Basti pensare alla proposta di legge denominata "soccorso di libertà", presentata nella scorsa legislatura dalla collega Polidori, che qualcuno ha riproposto con il nome di "reddito di libertà", che incoraggia a denunciare e consente di scappare di casa nottetempo con i figli per mano, vestiti di quello che hanno addosso. Consente alle donne di andarsene prima dell'ennesima violenza, spesso subita davanti ai figli, prima

che sia troppo tardi. Consente loro di denunciare un percorso difficile, un percorso fatto di paura e di vergogna e quando ci si arriva la prima domanda è: adesso cosa succederà? Chi si occuperà di me e dei miei figli dal minuto dopo la denuncia? Troverò un lavoro? Troverò una casa? Ma soprattutto, sarò davvero salva, sarò davvero tutelata dallo Stato? A queste domande lo Stato, nel suo sistema complessivo, deve dare una risposta positiva e concreta.

Di cultura, formazione ed educazione come elemento di libertà parliamo da sempre e per il momento siamo riusciti solo ad inserire nel percorso formativo dei ragazzi lo studio della Convenzione di Istanbul, ma è necessario inserire anche l'educazione al rispetto, al valore della vita e della persona, consci che è dall'infanzia che bisogna partire per dare un futuro alla società. Se non interveniamo sappiamo che i figli delle vittime avranno una percentuale di possibilità molto alta di divenire essi stessi adulti violenti, così come le figlie avranno un'alta possibilità di divenire donne per cui accettare la violenza sarà normale; donne che scambieranno la violenza con una particolare forma di affetto e di attenzione da parte di narcisisti perversi. Occorre introdurre lo psicologo scolastico, che faccia capire alle nostre bambine, che diverranno donne, che uno schiaffo non va mai scambiato per un segnale di affetto, non va confuso con una forma di amore, che l'amore è un'altra cosa e che dopo uno schiaffo ce ne sarà un altro e un altro ancora e ancora peggio.

Permettetemi di concludere con un pensiero: Presidente, sono convinta che il tema della violenza sulle donne necessiti di un impegno quotidiano, sentito e portato avanti con passione e urgenza, come credo farà la Commissione d'inchiesta e i membri che ne faranno parte. Credo che il Parlamento potrà condizionare il discorso pubblico sulla violenza, sempre senza distinzione di colore politico, perché questa è una piaga sociale che non ha colore di partito e occorre fare ancora molto per la parità di genere e contro la violenza di genere. Mettiamoci al lavoro immediatamente, calendarizziamo le tante proposte depositate sull'argomento, perché ogni minuto che perdiamo suona la campana di un drammatico destino per migliaia di donne nel mondo. Facciamo in modo che il funesto *countdown* quotidiano l'anno prossimo inverta la marcia. Non dobbiamo tradire la fiducia di quei milioni di donne torturate in mille modi, solo perché sono nate donne.

Annuncio pertanto il voto favorevole del Gruppo Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC - Coraggio Italia - Noi con l'Italia - Italia al Centro)-MAIE. (*Applausi*).

PRESIDENTE. La ringrazio, senatrice Biancofiore, anche per il rispetto dei tempi, che è essenziale per la ripresa televisiva che terminerà all'incirca alle ore 11,50.

[CUCCHI](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CUCCHI](#) (*Misto-AVS*). Signor Presidente, onorevoli colleghi e colleghe, è con una certa emozione che intervengo oggi in questa mattinata dedicata alla Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.

La prima cosa che vorrei dire è che tre sono le parole da scolpire nelle menti e nei cuori di tutti, parole a cui occorre assegnare contenuti concreti e ad esse far seguire fatti concreti: cultura, uguaglianza e giustizia. Cultura, intesa nel senso del rispetto per la donna in quanto tale: ciascuna di noi deve essere libera di autodeterminare la propria vita, libera di uscire di notte senza paura, libera di vestirsi come ritiene, libera di essere esattamente come vuole, padrona del proprio corpo e della propria vita, libera di decidere. Cultura vuol dire «no» alla violenza, vuol dire amore e vita.

Uguaglianza vuol dire completa e reale parità di diritti tra uomini e donne, diritto ad avere una condizione sociale, lavorativa ed economica da pari a pari, senza se e senza ma. Vuol dire essere giudicata sul posto di lavoro solo ed esclusivamente per le proprie capacità professionali, non per le proprie decisioni personali e per il proprio aspetto esteriore. Vuol dire non doversi giustificare in un colloquio di lavoro se si vorranno o meno avere dei figli. Vuol dire non essere obbligate a scegliere tra carriera e famiglia, e poter contare sul sostegno delle istituzioni, affinché predispongano gli strumenti adeguati perché le donne possano conciliare aspirazioni personali e professionali e cura dei figli e degli anziani. Ma vuol dire anche poter contare nelle famiglie su un'equa suddivisione dei compiti di cura.

Quella per l'affermazione dell'uguaglianza tra i generi è una battaglia di civiltà che si combatte in contemporanea su più fronti, e nessuno può essere abbandonato o considerato ininfluenza. La violenza

è la cima di un *iceberg* poggiato sulle discriminazioni causate dal sistema culturale patriarcale, sul linguaggio di genere e sul rifiuto dell'immagine stereotipata troppo spesso promossa dai *media*, sul contrasto ad ogni tipo di prevaricazione, da quella economica a quella lavorativa, sulla violenza psicologica fino ad arrivare alla violenza fisica: non sono ammessi sconti o passi indietro.

Infine, la terza parola: giustizia. Questa è la parola chiave, perché regola la civile convivenza tra tutti i cittadini che hanno stretto il patto sociale che definisce lo Stato; argina e disinnescava la violenza, garantisce l'uguaglianza e promuove la cultura. Su questa parola sono costretta a soffermarmi, perché proprio qui credo che manchiamo nel nostro Paese e che si debba intervenire con la massima urgenza. L'ho già detto: tollerare la violenza verbale vuol dire preparare il terreno a quella psicologica, economica, fisica, financo letale.

Il nostro sistema giustizia tollera troppo facilmente la violenza sulle donne, considerandola, a torto, una faccenda veniale, così dimenticando che è capace di rovinare la vita di tutte coloro che sono costrette a subirla quotidianamente. Penso, per esempio, all'ex presidente della Camera Laura Boldrini, alla senatrice Liliana Segre, dimenticando tante altre e me ne scuso. Un cenno lo devo - perdonatemi, onorevoli colleghi e colleghe - anche a mia madre, brutalmente offesa proprio nel suo ruolo di madre che ha partorito mio fratello (*Applausi*), definito come la gallina dalle uova d'oro per lei, e questo con l'ostinato avallo addirittura di un procuratore capo della Repubblica, che ha liquidato siffatta ignobile espressione come esercizio del diritto di critica. Glielo devo, signor Presidente, perché oggi mia madre non c'è più.

Penso a tutte le donne che convivono all'interno di relazioni violente, magari per anni. Penso ai loro bambini costretti a convivere con un padre violento o, dopo la separazione, a incontrarlo, per una interpretazione miope del concetto di bigenitorialità. Non fornirò i numeri - spaventosi - delle vittime di femminicidio nel nostro Paese, perché preferisco porre l'accento sulla singolarità delle esperienze che dietro quei numeri si celano. Dietro ogni numero, colleghi, c'è una vita che attende giustizia. Dobbiamo lavorare insieme affinché la sicurezza delle donne diventi una priorità dello Stato, con supporto legale, psicologico e sociale per le donne vittime che decidono di cominciare un percorso di affrancamento dalla violenza; progetti di reinserimento nella vita lavorativa e sociale; messa in sicurezza immediata in strutture di accoglienza; formazione professionale per tutti gli operatori e le operatrici coinvolte (magistrati e magistrato, avvocati e avvocate, personale medico e infermieristico, assistenti sociali, Forze dell'ordine).

Giustizia significa anche che lo Stato deve farsi carico della sicurezza delle donne, creare le condizioni perché possano decidere liberamente di interrompere la relazione con il maltrattante e ricominciare. Sono tante le tragedie che avrebbero potuto essere evitate. Solo negli ultimi giorni sono state uccise cinque donne in varie città italiane. Troppe le inerzie colpevoli, che non hanno risparmiato le sofferenze inflitte alle donne: a dimostrarlo è il fatto che lo Stato italiano è stato condannato già ben sette volte dalla CEDU per non aver tutelato adeguatamente una donna vittima di violenza e i suoi figli, per aver costretto questi ultimi a frequentare il padre in incontri protetti contro la loro volontà e per non aver evitato che in queste occasioni venissero maltrattati ancora e ancora.

Troppo spesso le vittime non sono tutelate adeguatamente a causa di meccanismi miopi, di pregiudizi sessisti, in sintesi per diffidenza verso le donne che svelano violenze. Sono troppe le donne che non sono state credute e che con la vita ne hanno pagato le conseguenze, da Bologna a Genova ad Udine e a tante altre città. Non mi interessano i processi sommari che, colpendo i singoli, vorrebbero autorizzare la cosiddetta pubblica opinione a pensare che così si possono restituire rispetto e dignità a tutte le donne: non è così che si deve fare.

È con entusiasmo e speranza che noi della componente Alleanza Verdi e Sinistra accogliamo l'istituzione di una Commissione d'inchiesta bicamerale che indaghi su questo fenomeno, perché non si può abbassare la guardia, perché il contrasto alla violenza contro le donne deve essere una priorità assoluta e perché il Parlamento deve farsi promotore del necessario rinnovamento normativo che consenta il superamento del sistema culturale patriarcale che è alla base delle disuguaglianze, dell'attuale, costante prevaricazione sul genere femminile e quindi della violenza stessa. Sta a noi, colleghe e colleghi, intervenire e porre un argine.

Un ultimo pensiero, non senza commozione, lo dedico alle donne iraniane trucidate in questi terribili giorni e al popolo iraniano che instancabilmente rivendica il riscatto non soltanto dei diritti delle donne, ma di una popolazione intera. Una preghiera per loro. Mi piacerebbe che questa Assemblea potesse trasmettere anche a loro tutta la nostra solidarietà e vicinanza. (*Applausi*).

[MUSOLINO](#) (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSOLINO (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*). Signor Presidente, onorevoli senatrici e senatori, rappresentanti del Governo, oggi celebriamo la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Non è una celebrazione formale, quella alla quale siamo chiamati oggi, ma una testimonianza dell'impegno che ciascuno di noi è chiamato a svolgere per sconfiggere un fenomeno odioso, un abominio sociale che dalla notte dei tempi ha reso le donne vittime delle più gravi forme di violenza fisica e mentale ad opera di uomini che tali non meritano neppure di essere definiti.

Il fenomeno della violenza sulle donne è universale e trasversale, non c'è solo il dato italiano a dirci quanto è profonda la ferita della violenza contro le donne. È sul corpo delle donne che in Iran sono nate le proteste ed è sul controllo del corpo delle donne che si unisce la repressione del regime; è sulla sparizione del corpo delle donne che in Afghanistan i talebani costruiscono il loro potere, prima il burqa e in questi giorni addirittura il divieto di accesso ai parchi pubblici; ed è sempre il corpo delle donne ucraine che i soldati hanno trasformato in un campo di battaglia con l'orrore dello stupro come metodo di guerra.

Una violenza e una continua prevaricazione da cui non è esente neppure l'Italia. Le cronache ci consegnano un dato sul quale non si può restare indifferenti: dall'inizio dell'anno ogni settantadue ore, ogni tre giorni si è consumata una violenza con esiti mortali contro una donna, un femminicidio. A questo dato vanno aggiunti i *report* drammatici delle violenze sessuali, delle forme di violenza psicologica, degli atti di *stalking* e di ogni forma di prevaricazione attuata contro le donne nel tentativo di rivendicare un possesso esclusivo sul loro corpo e un dominio assoluto sulla loro mente, in modo da privarle della loro libertà e quando queste donne rifiutano, protestano, denunciano, la violenza si trasforma arrivando a sbarazzarsi di loro come una cosa inutile, un sacco vuoto da buttare via, spesso accanendosi sul loro corpo distruggendolo e sottraendolo anche al pianto dei cari, negando loro pure l'estremo conforto delle esequie.

È un tema drammatico, che ci dice quanto profonda e radicata sia la cultura della supremazia maschile e della subalternità della donna, che è alla base di ogni forma di violenza. Per sradicarla, quindi, occorre un impegno su vari fronti. Il primo è l'educazione ai sentimenti per le nuove generazioni, affinché le persone di ogni genere sviluppino reazioni sane, non improntate alla dominazione e al possesso, ma riconoscendo le reciproche libertà di azione e di pensiero. Si deve sviluppare, inoltre, la consapevolezza della condanna sociale, a partire dal riconoscimento e dal contrasto di quel fenomeno odioso che è la vittimizzazione secondaria, per cui le vittime vengono giudicate spesso dal personale operante e poi vengono chiamate a rivivere nelle aule di tribunale quegli stessi episodi di violenza, anelando ad una giustizia che spesso arriva in estremo ritardo. Occorrono, infine, norme efficaci nella condanna dei violenti e nella protezione delle vittime.

Rispetto agli obiettivi fissati con la Convenzione di Istanbul, l'Italia negli ultimi anni ha fatto importanti passi in avanti, anche se ci sono ancora delle lacune che spero che in questa legislatura verranno colmate. La prima riguarda l'assenza nel nostro ordinamento di misure precautelari, riconoscendo ai pubblici ministeri e alla polizia giudiziaria la facoltà di fermo trascorsa la flagranza di reato o davanti a gravi e imminenti pericoli di reiterazione della violenza. Questo eviterebbe di mettere le donne in comunità e nelle case protette quando c'è un'esposizione al rischio, privando - ancora una volta e sempre - le donne della loro libertà e isolandole dal contesto familiare e sociale, vittime e reclusi al tempo stesso.

La seconda è legata ai livelli di specializzazione e, quindi, alla formazione del personale degli uffici giudiziari, in particolare per quel che riguarda la valutazione del rischio, le modalità di svolgimento delle indagini e la colpevolizzazione della vittima, che spesso si sente chiedere perché non ha

denunciato prima o - ancora peggio - quando denuncia si sente rispondere che si tratta di futili discussioni risolvibili con una riappacificazione tra innamorati.

Su questo ha fatto molto rumore l'uccisione di Vanessa Zappalà, una giovanissima vittima ad Acitrezza, in Sicilia, nel agosto del 2021. La procura aveva chiesto i domiciliari per il suo ex fidanzato, ma l'ufficio del GIP concesse soltanto il divieto di avvicinamento senza braccialetto elettronico, motivando la decisione con il fatto che c'erano segnali contrastanti, tra cui un apparente riavvicinamento fra i due. Vanessa è stata invece, purtroppo, vittima della dinamica di una relazione violenta.

Voglio ricordare anche un'altra forma di violenza, ancora più forte e insidiosa, perché si manifesta dopo molti anni con esiti che spesso conducono alla morte della donna: è la violenza causata dal consapevole contagio a opera del *partner* affetto da HIV nei confronti della propria moglie, fidanzata o anche compagna occasionale. È una violenza i cui esiti non potranno mai essere risolti, come è accaduto a quelle donne che sono state uccise da un contagio che i giudici hanno giudicato volontario e consapevole. È una violenza silenziosa e prevaricante che si scontra anche contro lo stigma sociale del contagio da AIDS, condannando la donna contagiata a una vita di cure, privazioni e pregiudizi e, nei casi estremi, arrivando a privarle anche della vita dopo lunghe sofferenze.

È inoltre necessaria una disciplina che contrasti con mezzi rapidi ed efficaci la diffusione sui *social media* delle immagini, degli insulti e di tutto ciò che in questi anni ha dato luogo a una vera e propria campagna di odio e denigrazione femminile, in un clima di sostanziale impunità, con rilevanti danni psico-emozionali per le vittime di queste campagne.

Per tutte queste ragioni, è di grande importanza che il Parlamento si doti di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio, nonché contro ogni forma di violenza di genere, che avrà soprattutto il compito di stimolare il Parlamento rispetto a interventi normativi efficaci perché in grado di guardare il fenomeno nella sua interezza. Come detto, è un fenomeno che ha radici profonde e molteplici e che, per essere estirpato, richiede grande dedizione, perseveranza nel tempo e un impegno condiviso da parte di ciascuno di noi.

È con questi auspici e impegni che annuncio il voto favorevole del Gruppo Per le Autonomie sulla costituzione della Commissione. (*Applausi*).

[SCALFAROTTO](#) (*Az-IV-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO (*Az-IV-RE*). Signor Presidente, Nadia Bergamini, «moglie di E.N.», Simona Michelangeli, Rosa Alfieri, Daniela Cadeddu, Anna Borsa, Vincenza Ribeco, Anastasiia Bondarenko, Naima Zahir, Carol Maltesi, Tiziana Gatti, Giada, Viviana Micheluzzi, Liliana Caterina Mancusa, Romina Vento, Angela Avitabile, Sonia Solinas, Romina De Cesare, Stefania Pivetta, Giulia Pivetta, Noelia Rodriguez Chura, Nevila Pjetri, Camilla Bertolotti, Jenny Gabriela Serrano, Lidia Milinkovic, Lorena Puppo, Gabriela Trandafir, Renata Alexandra Trandafir, Elena Del Pozzo, Elisabetta Molaro, Donatella Miccoli, Cristina Peroni, Domenica Caligiuri, Nadia Zanatta, Catena Debora Pagano, Valentina Di Mauro, Marzia Bettino, Silvana Arena, Alessandra Matteuzzi, Giuseppina Fumarola, Lilia Patranjel, Iliaria Sollazzo, Naomi Cabral, Iliaria Maiorano, Alexandra Elena Mocanu, Slobodanka Metusev, Anastasia Alashri, Paola Larocca, Marta Castano Torres, Yang Yun Xia, Li Yan Rong, Vera Myrtaj.

Signor Presidente, questi sono i nomi delle 50 donne uccise per femminicidio dall'inizio di quest'anno (*Applausi*) e ho voluto leggerlo in vista di domani, cioè della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, perché, come diceva giustamente la presidente della Commissione della scorsa legislatura Valente, non sono soltanto numeri, sono persone, sono vite. In realtà, i nomi che ho pronunciato sono soltanto la metà delle donne uccise, perché indicano solo quelle uccise da congiunti, compagni, mariti, ma in realtà, signor Presidente, si tratta veramente di una strage. Le do un numero: quest'anno, dal 1° gennaio al 13 novembre, in Italia ci sono stati 261 omicidi; di queste 261 persone morte ammazzate nel nostro Paese, 96 sono donne: il 35 per cento dei morti uccisi in Italia sono donne. La cosa particolare è che gli uomini vengono uccisi per molte ragioni, mentre le donne di solito vengono uccise perché sono donne e questo vale per loro, ma anche per le donne

disabili, delle quali nessuno parla mai e che sono molto più a rischio di violenza. Qualche giorno fa la Direzione centrale anticrimine del Ministero dell'interno ci ha fornito dei dati: ogni giorno 86 donne sono vittime di reati di genere, di solito da parte di uomini che loro conoscono. Possono essere l'ex compagno, l'attuale compagno, il marito; possono essere vicini di casa, amici, pretendenti. Sono violenze di ogni genere: psicologiche, fisiche, sessuali, fino appunto al femminicidio, che la Convenzione di Istanbul definisce come l'assassinio di una donna per il fatto di essere donna.

I dati di quest'anno del Ministero dell'interno sono leggermente migliori di quelli dell'anno precedente, ma diciamo subito che non consolano, non sono sufficienti perché, come dicevo, questa è una vera e propria strage, un fenomeno enorme.

Tuttavia, la ragione per la quale forse qualcosa si muove, in modo del tutto insoddisfacente, è che in realtà si è fatto tanto in questi anni. Desidero ricordare l'introduzione del reato di *stalking* con la ministra Carfagna nel 2009. L'Italia è stato uno dei primi Paesi a ratificare la Convenzione di Istanbul; vorrei poi ricordare il primo piano nazionale di contrasto della violenza maschile contro le donne con la ministra Boschi nel 2017; il codice rosso; il grande lavoro della ministra Bonetti con la cabina di regia interistituzionale e l'Osservatorio sulla violenza contro le donne e la violenza domestica; il finanziamento alle case rifugio, ai centri antiviolenza, alle Regioni; il lavoro di Lucia Annibali, una grande combattente su questi temi, che ha lavorato tanto sulla riforma del processo penale, allargando le garanzie per le vittime. (*Applausi*). Vorrei altresì ricordare il lavoro di Donatella Conzatti nella scorsa legislatura sugli uomini maltrattanti.

Vi è, però, una legge che non citiamo quasi mai (oggi lo ha fatto la presidente Valente). Mi riferisco alla legge n. 53 del 2022, della quale non parliamo, ma che è fondamentale perché serve ad avere le statistiche vere sul femminicidio, perché noi di violenza di genere sappiamo poco. Se ci pensate, il nostro codice penale ha un solo reato che davvero individua la vittima come donna: il reato di mutilazioni genitali femminili. Per le lesioni, per i danneggiamenti, per le minacce, per le ingiurie non ci sono uomo e donna, c'è la parte lesa del reato. Come spiega molto bene Giusy Muratore, che è la responsabile dell'Istat su tali questioni, noi dovremmo chiedere a tutte le vittime del reato che vincolo hanno con l'autore dello stesso. Se un marito rompe lo specchietto della macchina della moglie, quello è un reato di danneggiamenti; eppure non si capirà mai, finché non si chiede chi ha rotto quello specchietto, che quella è una violenza di genere. Ci sono alcuni reati spia che vediamo molto bene, ma ci sono tantissimi reati contro le donne che semplicemente non vediamo. Pertanto, avere dei dati buoni può essere davvero un cambio di marcia.

Per questo, a nome del Gruppo Italia Viva-Azione Renew Europe, noi voteremo con grande convinzione a favore della istituzione di questa Commissione bicamerale e davvero con soddisfazione accogliamo l'unanimità di tutti i Gruppi su questo tema, perché quella Commissione ci serve proprio a questo: a capire il fenomeno, ad avere più dati, a comprendere, noi legislatori, come agire in modo efficace (*Applausi*) su un tema trasversale che spesso sta sotto il pelo dell'acqua. Molto bene quindi avere più dati, molto bene che sia una Commissione bicamerale e per questo esprimeremo il nostro voto favorevole con grande convinzione.

Fatemi dire però un'ultima cosa; non è una questione che si risolve soltanto con le Istituzioni o con il 25 novembre e, come detto da molti ed anche dalla senatrice Biancofiore, dobbiamo chiederci come mai questa strage non finisce nonostante abbiamo fatto tutte le cose che ho descritto. Voglio citare una piccola parte di quanto Michele Serra ha scritto subito dopo il femminicidio di Alessandra Matteuzzi quest'estate. Serra scriveva: «confesso di seguire con sempre maggiore fastidio gli approfondimenti sulle cause recondite di delitti la cui ragione [...] è una soltanto, facile da mettere a fuoco: impedire a un'altra persona di esistere al di fuori del proprio controllo, e massacrarla se questo controllo viene eluso, anche solo in parte. O ti rassegni a essere mia oppure ti uccido: è la formula, mostruosa e al tempo stesso di elementare semplicità, di ogni femminicidio». E allora è vero, è una questione soprattutto culturale.

Voglio ringraziare la mia presidente, la senatrice Paita, di aver chiesto a me che sono un uomo di intervenire oggi in quest'Aula perché è un problema culturale ed è un problema nostro, cari colleghi e cari concittadini maschi. (*Applausi*). Qui c'è un problema; fin quando noi non saremo in grado di

costruire una società dove i generi sono in parità, dove nessuno di noi uomini pensa che la donna che lo accompagna sia un essere inferiore, una sua proprietà o qualcosa di cui disporre, noi non ne verremo mai a capo perché quella è l'acqua della quale si nutre il femminicidio, che è il sintomo più grave, ma non l'unico di quella mentalità. E allora fintanto che ci sarà una ragazza a Kabul, presa dalla polizia perché non tiene il velo, fintanto che ci sarà una donna controllata dalla polizia morale in Iran, fintanto che ci sarà una donna considerata bottino di guerra in Ucraina, ma anche fintanto che ci sarà una donna a Milano che guadagna meno del suo collega (*Applausi*), noi non avremo esaurito quel contesto che è favorevole per i femminicidi.

Ricordiamoci quindi che dobbiamo essere il cambiamento che vogliamo vedere nel mondo: il femminicidio si può combattere a partire da ciascuna e da ciascuno di noi. (*Applausi*).

[RONZULLI](#) (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RONZULLI (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, colleghe senatrici e colleghi senatori, non passa giorno senza che la coscienza pubblica venga sconvolta da femminicidi, stupri e violenze di cui sono vittime le donne. Basta accendere la televisione o leggere un giornale per essere catapultati in un mondo dell'orrore che ripete le sue drammatiche sequenze quasi quotidianamente. Siamo di fronte ad una piaga che affligge la nostra società e che non dà tregua; è un dramma senza fine, una lunga spirale di violenza che parte dalle minacce, dallo *stalking*, passa per i maltrattamenti per arrivare alla sua forma più grave, quella del femminicidio.

La costituzione della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, per la prima volta bicamerale, arriva oggi in Assemblea dopo il voto all'unanimità della Commissione affari costituzionali del Senato e per Forza Italia questo è un passaggio necessario e doveroso, al quale aderiamo con profonda convinzione. Siamo pronti a dare il nostro contributo per vincere una guerra che deve essere combattuta su più fronti, a cominciare proprio dall'impegno delle Istituzioni, un impegno che non può e non deve avere appartenenze né colori politici e di fronte al quale non esistono maggioranza e opposizione. D'altra parte i dati parlano chiaro; si stima che in Europa una donna su tre abbia subito aggressioni fisiche o sessuali nel corso della propria vita e che una su cinque abbia subito violenze da parte del proprio *partner*.

A dimostrazione della gravità del fenomeno assistiamo in questi ultimi anni ad un calo degli omicidi in generale, mentre il numero di quelli nei confronti delle donne rimane purtroppo stabile. Dal 1° gennaio al 13 novembre 2022 siamo stati costretti a contare ben 96 femminicidi; di questi, 86 sono avvenuti in ambito familiare e affettivo e 49 per mano del *partner* o dell'*ex partner*.

Il 2020, poi, l'anno del *lockdown*, purtroppo fa storia a sé: la convivenza forzata, i contatti obbligati fra coniugi che già vivevano tensioni hanno fatto da moltiplicatore, facendo aumentare in modo esponenziale le violenze fra le mura domestiche. Solo in Italia, durante il *lockdown*, si sono registrati 2.800 casi; il grido d'aiuto delle donne maltrattate è aumentato quasi dell'80 per cento, né ovviamente sono più confortanti i numeri relativi agli altri Paesi europei.

Tutto ciò dimostra che è davvero lunga la strada da fare; soprattutto, i dati in nostro possesso dimostrano che anni di sforzi legislativi, sia nazionali che internazionali, per assicurare alle donne una maggiore protezione legale e sociale non sono riusciti a dare i frutti sperati. È vero, come emerge dall'ultima relazione della Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato, che quest'anno abbiamo assistito a un calo di queste brutalità, che viene legato al perfezionamento di una serie di procedure che, non solo riguardano il pronto intervento, ma anche, soprattutto e per fortuna, la prevenzione.

Lo strumento dell'ammonimento al coniuge colpevole di atti violenti, ancora in fase di sperimentazione su base volontaria, ha dato un buon risultato. Nel 2020 i denunciati per atti persecutori, dopo essere stati ammoniti, erano il 20 per cento e nel 2022 sono scesi al 9 per cento.

Se però i dati sono molto utili per inquadrare la gravità del fenomeno che pervade la nostra società, non ci si può fermare, come diceva la senatrice Valente, di fronte alla contabilità, perché dietro i numeri ci sono persone in carne e ossa, storie terribili, vite spezzate, minori che per tutta la vita avranno negli occhi e nella mente le scene terribili cui hanno dovuto assistere impotenti, con traumi

che difficilmente poi saranno guariti.

Ebbene, se gli sforzi che i legislatori hanno compiuto in questi anni sono serviti ad attenuare il fenomeno senza però invertire il corso degli eventi, oggi siamo chiamati a imprimere un deciso cambio di passo.

In Italia abbiamo introdotto norme per inasprire le pene, abbiamo approvato leggi per assicurare il gratuito patrocinio a spese dello Stato per le donne maltrattate o violentate, indipendentemente dalle loro condizioni economiche, ed è stato uno strumento importante per difendere e far valere i loro diritti.

Importante è stato anche il potenziamento del sistema di protezione delle vittime, dai centri antiviolenza alle case rifugio, e la previsione di strumenti che permettano alle donne il reinserimento nel mondo del lavoro per ottenere l'autosufficienza economica di cui parliamo tanto. In molti casi, infatti, le violenze non vengono denunciate, non soltanto per paura, ma anche per l'impossibilità delle vittime di far fronte economicamente alle esigenze più elementari del vivere quotidiano.

Dal 2019 in Italia è stata introdotta una legge denominata codice rosso, che prevede una corsia preferenziale e accelerata per quanto riguarda i processi penali in materia di violenza domestica e di genere. Questo meccanismo, però, soffre di una lacuna che andrebbe colmata: la mancanza di forme di protezione personale nei confronti delle donne che denunciano, ovviamente ove si prefiguri una minaccia grave o concreta.

Sono state invece introdotte nuove fattispecie nel codice penale e di procedura penale che puniscono la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle vittime di violenza, nonché la costrizione al matrimonio.

Tutto questo è utile e necessario, ma, come abbiamo visto, non è sufficiente. Lo sappiamo noi e lo sa l'Europa perché, se è vero che sono state introdotte misure anche molto dure in tema di repressione, molto meno si è fatto in materia di prevenzione.

Dobbiamo mettere in campo tutti gli strumenti necessari per proteggere le potenziali vittime e da Bruxelles arrivano importanti segnali cui dovremmo ovviamente dar seguito con leggi nazionali. Alla fine del 2021, infatti, è stata approvata la proposta di risoluzione sull'impatto della violenza da parte del *partner* e dei diritti di affidamento su donne e bambini e a fine ottobre di quest'anno il Parlamento europeo ha discusso e approvato una direttiva per introdurre regole più stringenti ed efficaci nella battaglia contro la violenza sulle donne. Ora si tratta ovviamente di metterle in pratica.

È necessaria la formazione di tutti i professionisti in campo, dei corpi di polizia, degli operatori dei centri antiviolenza, di tutti gli attori delle fasi processuali come i consulenti tecnici, i medici legali, i giudici e i difensori. Così come è indispensabile potenziare gli uffici giudiziari e creare una maggiore interconnessione fra quelli penali e quelli civili che si occupano di divorzi e di istituire i controlli sulle procedure di affido, ovviamente attraverso figure professionali qualificate.

Abbiamo parlato di repressione e di prevenzione, ma non meno importanti sono le campagne di sensibilizzazione, perché è dall'educazione dell'intera società che dobbiamo partire, a cominciare ovviamente dai più giovani e dai più piccoli. Dobbiamo entrare nelle scuole fin dalle primarie per stabilire un canale di comunicazione con i bambini e con i giovani, perché la conoscenza, l'educazione e il rispetto si cominciano a costruire fin dai primi anni di vita. Parliamo con gli adulti di domani, dobbiamo farlo, perché già da oggi vengano dati loro tutti gli strumenti culturali per dire "no" a ogni tipo di violenza contro le donne e "no" al femminicidio. Per questo annuncio il voto favorevole di Forza Italia. (*Applausi*).

[MAIORINO](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAIORINO (M5S). Signor Presidente, care colleghe e cari colleghi, siamo qui anche quest'anno, sul principio di questa nuova legislatura, a discutere ancora di violenza sulle donne, a interrogarci sulle sue origini, a riflettere sui mezzi più idonei per fermarla, con una piccola differenza, però, mi permetto di dire rispetto a prima: questa volta abbiamo un lavoro e solide basi da cui partire. Un lavoro che non solo ha consentito di raccogliere dati, di inquadrare più precisamente il fenomeno e di offrire preziosi spunti di interventi normativi, ma che ha soprattutto contribuito al processo di acquisizione e di

consapevolezza del fenomeno, sia qui dentro, tra noi che rappresentiamo le istituzioni e siamo legislatori, sia lì fuori, nella coscienza collettiva.

Mi riferisco naturalmente al lavoro svolto dalla Commissione di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere della scorsa legislatura. Lasciate dunque che rivolga un sentito e doveroso ringraziamento alla presidente e relatrice del provvedimento odierno, Valeria Valente, e a tutti i componenti della Commissione. (*Applausi*). È stato svolto un lavoro pionieristico, perché non è stato semplice affermare quello che qui oggi invece sembra un concetto comunemente accettato da tutti, ossia che la violenza perpetrata sulle donne non è semplice violenza, ma ha una sua specificità distintiva. Se non inquadrriamo correttamente questa specificità, non avremo mai gli strumenti per sperare di contrastarla, figuriamoci sconfiggerla.

Cos'è infatti il femminicidio? È l'esito più violento e drammatico di un paradigma culturale, pervasivo e duro da eradicare, secondo cui esiste una gerarchia tra i sessi, una gerarchia in cui l'uomo è al vertice e detta le regole, mentre la donna è subalterna e, se viola queste regole (oggi non più scritte tra le leggi dello Stato, ma ancora profondamente incise nella nostra cultura), la punizione è ciò che le spetta. Nello spazio di una quarantina d'anni, da quando cioè il matrimonio riparatore e il delitto d'onore hanno cessato di essere leggi dello Stato fino all'adozione della Convenzione di Istanbul, il nostro Paese ha fatto enormi passi in avanti, quantomeno nel riconoscere il fenomeno e cercare di arginarlo. Con l'introduzione del codice rosso, poi, che individuando correttamente la specificità della violenza attribuisce una corsia preferenziale alla denuncia per violenza, le donne denunciano di più. Questo è un ottimo risultato, di cui, come Movimento 5 Stelle, siamo estremamente orgogliosi. Ma (c'è un "ma") l'aumento delle denunce ha evidenziato drammaticamente le carenze di un sistema ancora incapace di far sì che la denuncia sia davvero il primo passo verso la salvezza e la libertà. Troppo spesso le donne che denunciano trovano comunque la morte e questo è un fallimento per tutte e tutti noi; è un fallimento dello Stato.

L'istituzione di questa Commissione bicamerale in questa legislatura dovrà servire soprattutto a colmare questo *gap* e a far sì che il coraggio della donna che denuncia sia premiato e non tradito dallo Stato. Occorre intervenire sulle misure cautelari, allontanare immediatamente il violento dal domicilio comune, promuovere un uso massivo dei dispositivi elettronici, sostenere convintamente i centri antiviolenza, le case rifugio e tutti quei servizi territoriali che sono in grado di mettere le donne in sicurezza. Bisogna garantire sicurezza e indipendenza economica alle donne vittime di violenza, perché possano davvero uscire da quella spirale. Inoltre, è necessario modificare le norme sull'affido condiviso nei casi di violenza, favorire la formazione sistematica di magistrati, Forze dell'ordine, consulenti tecnici d'ufficio e assistenti sociali.

Il lavoro della scorsa Commissione è stato pionieristico anche per un'altra ragione: per la prima volta, si è avuto il coraggio di guardare l'altra faccia della luna, di guardare cioè ai maltrattanti, andando quindi alla fonte della violenza, senza fermarsi solo alle sue conseguenze, come peraltro prevede la Convenzione di Istanbul. Come Movimento 5 Stelle, abbiamo lavorato molto per far comprendere la bontà e la necessità di questo approccio, soprattutto in un'ottica di prevenzione della violenza e siamo orgogliosi di poter dire che oggi esiste finalmente un fondo destinato anche a questi percorsi trattamentali per uomini autori di violenza. Ora, il lavoro di questi centri va standardizzato e monitorato in tutto il Paese: questo sarà compito della futura Commissione, in collaborazione con le Forze dell'ordine, avvalendosi dello strumento dell'ammonimento del questore, che nel progetto Zeus si è dimostrato estremamente efficace.

Occorre però fare un salto di qualità in materia di prevenzione della violenza ed entrare convintamente e senza paura nelle scuole. Ce lo chiedono a gran voce i nostri ragazzi e le nostre ragazze. (*Applausi*). Occorre istituire percorsi di educazione al rispetto non su base facoltativa, attraverso progetti spontanei e meritori, ma disomogenei, bensì in maniera strutturale, in modo che questo tipo di educazione possa raggiungere tutti gli istituti e fornire, fin da piccoli, gli strumenti per approcciarsi all'altro e all'altra riconoscendo le differenze, ma anche tenendo a mente il tanto che ci accomuna. Occorre fornire ai ragazzi e alle ragazze gli strumenti per intraprendere una relazione sana e riconoscere invece i segnali di una tossica.

A dire il vero, occorrerebbe anche un pizzico di coraggio in più: vi confesso che per me è incomprensibile come nell'era degli *smartphone* e di YouPorn ci si possa ancora ideologicamente opporre a una sana e scientifica educazione sessuale nelle nostre scuole. (*Applausi*). Mi chiedo in che mondo vivano coloro che vi si oppongono. Non sanno forse che l'età media - l'età media! - in cui i nostri figli e le nostre figlie accedono ai siti pornografici è di undici anni? Il MoVimento 5 Stelle ha nel proprio programma proprio l'istituzione di percorsi di educazione emotiva e sessuale nelle scuole, perché siamo convinti - pensate che cosa bislacca! - che un esperto o un'esperta siano di gran lunga educatori migliori di YouPorn. Avere paura d'introdurre questo insegnamento significa vivere fuori dal mondo, ma soprattutto - permettetemi di sottolinearlo - non avere fiducia nella nostra classe docente e dirigente, che evidentemente non è ritenuta idonea a selezionare gli esperti e i contenuti didattici adeguati alle proprie alunne e ai propri alunni.

È infatti importante agire con l'educazione emotiva e sessuale nelle scuole, perché è in quella fase che si fa conoscenza dell'altro e di sé. Se i modelli proposti sono quelli dell'oggettificazione, dell'usa e getta e del sesso violento, in cui le donne sono immancabilmente soggetti passivi, su cui il maschio - anch'esso estremizzato e irrealistico - esercita o, per meglio dire, sfoga le proprie fantasie, le conseguenze sono sotto i nostri occhi.

A proposito di oggettificazione e di violenza sulle donne, non posso oggi non fare riferimento ai recenti fatti di cronaca. Solo pochi giorni fa, Roma, la mia città, è stata teatro del barbaro omicidio di tre donne in prostituzione. Sono stati femminicidi? Certo che lo sono stati! Quelle donne sono vittime della più brutale violenza che la nostra società esercita sulle donne. Di chi sono vittime quelle tre donne? Certamente della mano assassina che le ha accoltellate. Ma chi le ha messe lì? I trafficanti, direte voi. Ma i trafficanti sono solo commercianti senza scrupoli, che seguono le regole del mercato. Se c'è una domanda da soddisfare, bisogna fornire la merce per soddisfarla e qui si parla di una merce molto preziosa: il corpo delle donne. Dunque, a mettere lì quelle donne è stata la nostra passiva accettazione dell'esistenza di un diritto non scritto dell'uomo, quello di pagare per avere accesso al corpo delle donne. Un giorno ci guarderemo indietro e capiremo tutta la brutalità e la violenza insita in questo gesto, che è il motore della tratta e della prostituzione.

Ci ostiniamo a non vedere che tre quarti delle vittime globali di tratta sono donne e bambine destinate alla prostituzione legale e illegale e non applichiamo le molteplici direttive e risoluzioni europee che fanno monito ai Paesi membri di adottare una prospettiva di genere nel contrasto al fenomeno, perché quello della tratta è un fenomeno di genere e la prostituzione è il frutto più avvelenato di quel paradigma culturale di cui parlavo all'inizio: la disparità di poteri tra uomini e donne, la gerarchia tra i sessi.

Concludo, Presidente. Oggi non possiamo non rivolgere un pensiero a chi con coraggio ha detto no a questa disparità, le donne iraniane, e sta pagando a carissimo prezzo il coraggio di dire no. (*Applausi*). Un pensiero più triste e anche intriso di sensi di colpa va invece alle donne afgane, che hanno visto la libertà a portata di mano e poi, nel volgere di un attimo, anzi, di un regime, hanno visto spazzate via le loro esistenze e la loro libertà.

C'è ancora un grandissimo lavoro da fare, colleghi e colleghe, e serve tutto il nostro impegno a portarlo avanti. Per questo, annuncio il voto favorevole del mio Gruppo MoVimento 5 Stelle. (*Applausi*).

[BONGIORNO](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BONGIORNO](#) (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, colleghi, speriamo che sia femmina! Speriamo che questa Commissione che stiamo istituendo produca veramente qualcosa. Speriamo che sia femmina perché, vedete, non basta fare leggi a favore delle donne: occorre applicarle. Non basta abrogare le leggi che discriminano le donne: occorre abrogare la mentalità discriminatoria.

Alcune leggi, che sono in vigore - lo sottolineo - e che tutelano le donne, spesso sono del tutto dimenticate. Al contrario, ci sono norme discriminatorie nei riguardi delle donne che, pur essendo state abrogate, sopravvivono; sono fantasmi che sopravvivono.

Cominciamo con le leggi a favore delle donne dimenticate. Molti di noi che erano qui nella scorsa legislatura ricordano il codice rosso, in vigore dal 2019. È una legge fondamentale, lo voglio ribadire

con forza. Perché è stata creata questa legge? Perché abbiamo constatato che, dopo una denuncia, la donna che chiede aiuto spesso è ignorata, dimenticata e isolata e non ha - da parte dell'autorità giudiziaria - quel tipo d'intervento immediato che sarebbe necessario. Allora è stata creata questa norma proprio per dire una cosa che tra l'altro mi sembra banale: se una donna fa una denuncia in cui dice che sta per essere massacrata, forse - e dico forse - è il caso di chiamare la donna, di sentire se un pericolo è imminente e di applicare subito delle misure. Non era una legge particolarmente difficile da applicare, perché si trattava soltanto di ridurre il tempo d'intervento da parte dell'autorità giudiziaria.

È stata utilizzata l'espressione "codice rosso" per richiamare esattamente il sistema con cui al pronto soccorso vengono identificati i pazienti che necessitano di cure immediate. Ebbene, di fronte a questa legge, che, secondo me, dice una cosa ovvia e scontata, ho sentito delle critiche, perché è stato detto: beh, sapete cosa succede con questa legge? Che molte donne che prima non denunciavano adesso denunciano, e questo intasa il sistema. Scusate, intanto la parola "intasamento" del sistema giudiziario, secondo me, è del tutto offensiva, perché, quando la sento, mi viene da pensare a un accumulo di residui o al tubo di scarico di un lavello che impedisce all'acqua di defluire. Le donne non sono residui.

(Applausi).

Più donne che denunciano a seguito del codice rosso non è qualcosa che deve fare paura; è qualcosa che deve far comprendere come il codice rosso sia utile, perché più donne che denunciano significa più donne che possono essere salvate. La legge codice rosso è quindi un provvedimento salvavita e, siccome non viene applicata, annuncio che la Lega, che l'ha fortemente voluta, depositerà una proposta di legge che permetta di intervenire in caso di ritardata o omessa applicazione del codice rosso.

(Applausi).

È chiaro che il codice rosso ha senso se è rosso. È chiaro che chi considera invece la richiesta di aiuto delle donne non urgente trasforma il codice rosso in codice giallo. Allora, non stupiamoci se le donne, in attesa che vengano adottate misure, continuano a morire.

Come vi ho detto, ci sono leggi che non vengono applicate e leggi abrogate che invece continuano a sopravvivere. Quali sono queste ultime? È stato detto un po' da tutte e saluto tutte le colleghe donne, facendo i complimenti alla senatrice Valente per l'ottimo lavoro svolto, che è stato lodato in maniera unanime. Ecco, ci sono leggi fantasma (le chiamo così perché sopravvivono all'abrogazione), come la norma sul famoso omicidio per causa d'onore, che prevedeva che un marito che avesse ucciso la moglie per infedeltà venisse quasi scusato dalla necessità di ripristinare l'onore e quindi aveva una pena diminuita. Ci si chiederà perché dico questo, dal momento che la legge è stata abrogata. Sì, è stata abrogata, ma guardate un po' di giurisprudenza: ancora oggi, quando c'è un femminicidio motivato dalla gelosia, al soggetto che uccide per gelosia - quindi ricordate la causa d'onore - viene riconosciuta l'attenuante, perché la gelosia è considerata una reazione quasi giustificata al comportamento un po' ambiguo della donna. La donna continua a violare l'onore, nel 2022, con una legge abrogata nel 1981!

Dunque, sebbene la gelosia venga tuttora considerata attenuante e venga ancora considerata una reazione, occorre a questo punto considerare che quella gelosia - lo dico e lo ripeto - in realtà altro non è che la concezione della donna come essere inferiore, che rientra nella sfera di appartenenza dell'uomo, il quale non riconosce alla donna una propria indipendenza. Dunque la donna, se fa qualcosa che viola queste presunte cause d'onore, viene uccisa: per me questa non è un attenuante, ma un'aggravante. *(Applausi).*

Ecco perché, quando sento o leggo queste sentenze, dico c'è un passato che non passa, che vorremmo remoto, invece è fin troppo prossimo e si riverbera dolorosamente sul presente.

Allora dico questo: noi parlamentari insieme abbiamo fatto anche cose belle e dobbiamo tutte continuare a combattere, ma non solo noi parlamentari. Ci sono donne che, in tutti gli ambiti hanno combattuto e cito sempre Lidia Poët, una donna che, quando non esistevano avvocate, decise di iscriversi all'albo degli avvocati. Sapete cos'è successo a quell'iscrizione? Lidia Poët, prima donna a iscriversi all'albo degli avvocati, è stata cancellata dall'ordine su richiesta del procuratore generale, con una sentenza della corte d'appello di Torino del 1883. Fu cancellata per tre ragioni validissime: la prima era che la legge professionale non parlava di avvocate, ma di avvocati; la seconda era che l'uso

della toga era poco consono sugli abiti femminili; la terza era che occorreva evitare che i giudici favorissero le avvocate per la loro leggiadria. Queste sono cose che ho trovato nelle sentenze che, quando ero giovane, leggevo sempre e forse per questo, quando mi chiamano «avvocatessa», rispondo «no, avvocato»; forse per questo mi metto un *tailleur* e non una scollatura; per il tema leggiadria non devo far niente, perché il problema non si pone. *(ilarità. Applausi)*.

Per concludere, vorrei dirvi che Lidia Poët ci insegna che queste battaglie devono essere combattute da ciascuna delle donne nel proprio ambito: a casa, a lavoro e quando hanno una vessazione. Parlando con molte donne che subiscono violenza, chiedo sempre: com'è che sei arrivata a subire violenza? Vedete, molte donne si ritrovano ostaggio della violenza di un uomo perché hanno progressivamente rinunciato a pezzi della propria vita, della propria indipendenza e della propria dignità.

Allora dico alle donne, in questi ultimi secondi d'intervento che mi restano: dovete vietare a voi stesse che accadono alcune cose, per salvare i vostri spazi e i vostri diritti. Ecco un piccolo decalogo: vietato rinunciare a un lavoro o alle proprie amicizie per amore; vietato accettare l'idea che esistano lavori di uomini e di donne; vietato accettare le disparità, anche piccole, quotidiane; vietato accettare insulti; vietato accettare schiaffi; vietatissimo pensare che insulti e schiaffi siano fatti privati, che riguardano la coppia; vietato lasciarsi sminuire; vietato vergognarsi di chiedere aiuto a un amico, a un familiare o a un centro antiviolenza; vietato perdonare i maltrattamenti; vietato pensare che cambierà: un uomo violento non cambierà mai.

Ben venga la Commissione contro il femminicidio, sperando davvero che sia femmina. *(Applausi)*.

[D'ELIA \(PD-IDP\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[D'ELIA \(PD-IDP\)](#). Signor Presidente, onorevoli senatrici e senatori, svolgiamo questa importante discussione in occasione del 25 novembre: oggi è il 24 e non posso non ricordare che in questa data fu ammazzata Lea Garofalo, uccisa perché aveva denunciato la propria famiglia 'ndranghetista e perché aveva cercato per sé stessa e la figlia una strada di libertà. L'ONU nel 1999, quando istituì la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, si diede un obiettivo ambizioso: l'eliminazione di una terribile violazione dei diritti umani. Oggi però possiamo leggerla come tale e vederne la natura strutturale; possiamo cogliere quanto la violenza di genere non sia un problema privato, grazie al fatto che la libertà e l'autonomia delle donne si sono fatte strada nel mondo.

La violenza contro le donne ha proporzioni epidemiche nella gran parte dei Paesi, lo sappiamo, e attraversa tutti i contesti. Com'è affermato nel preambolo della Convenzione di Istanbul, è una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi, ma ciò che la rende insopportabile oggi per noi è la libertà delle donne che agisce nel mondo. *(Applausi)*. Può sembrare un paradosso, ma vediamo la violenza perché le donne se ne sottraggono e hanno messo in discussione quel meccanismo di dominio, con grandi chiaroscuri nel mondo e nelle vite di ognuno di noi. Pensiamo al coraggio delle nostre sorelle iraniane *(Applausi)*, alla loro ribellione e a un popolo di giovani che al grido di «donna, vita, libertà» sta dando corpo a una rivolta morale e civile che non possiamo lasciare sola.

Oggi il Senato ha scelto di portare un atto concreto all'attenzione e all'approvazione dell'Assemblea. Ringrazio la Commissione affari costituzionali per la celerità con cui ha lavorato per ottenere quest'obiettivo. Ringrazio tutti i Gruppi parlamentari, il relatore Balboni e la relatrice Valente. È una scelta giusta e - se posso dirlo - figlia di una storia politica. Nel nostro Paese, sulla violenza i diversi schieramenti politici e le donne dei diversi schieramenti politici hanno saputo lavorare insieme, da quel voto che finalmente nel 1996 - solo nel 1996 - ne fece un reato contro la persona e non più contro la morale e dalla ratifica della Convenzione di Istanbul al lavoro nella scorsa legislatura della Commissione d'inchiesta sul femminicidio: siamo davvero forti - l'avete detto tutti questa mattina - di questo lavoro fatto in Senato.

Permettetemi ancora, anche a nome del Partito Democratico, di ringraziare i componenti della Commissione, le funzionarie, le consulenti e la presidente Valeria Valente per il lavoro fatto nella scorsa legislatura, con tredici relazioni che hanno spaziato sulle diverse questioni per capire cosa non funzionasse nell'applicazione di un quadro normativo soddisfacente. Dobbiamo dircelo, perché le

abbiamo scritte insieme quelle norme, in presenza di misure anche dure e di politiche non solo repressive, ma sempre in affanno sotto il profilo finanziario, e questo è un punto.

Pensiamo a quanto andrebbe rafforzato il sostegno ai centri antiviolenza, alle case rifugio, al reddito di libertà, ai percorsi di fuoriuscita dalla violenza, all'inserimento lavorativo e all'autonomia economica delle donne. *(Applausi)*. L'intento della Commissione è stato indagare e capire dove si inceppa il meccanismo. Tredici relazioni sono a disposizione del nuovo Governo, sfidandolo a un impegno rinnovato su quella che appare una grande priorità da affrontare. Spaziano dalla *governance* del sistema alla delicatissima questione della cosiddetta vittimizzazione secondaria.

Pensiamo alla solitudine delle donne e dei loro figli. Proprio la Commissione femminicidio ci ha fatto scoprire che il 63 per cento di quelle donne non ha riferito a nessuna persona le violenze subite, neanche a un'amica: questa solitudine dobbiamo guardare. Le relazioni mostrano la necessità di rafforzare la rete di sostegno, ma soprattutto di investire sulla formazione e sulla specializzazione di tutto il personale che interviene sulla violenza e sui minori.

Viviamo in una società pervasa ancora da stereotipi e pregiudizi. Più della metà delle italiane e degli italiani pensa che una donna si sia trovata a subire una violenza perché se l'è cercata e non è stata brava ad evitarla. Dobbiamo saper vedere quanto questa cultura, nonostante i grandi cambiamenti e le relazioni politiche - ne ha parlato la senatrice Valente stamattina - con la magistratura e con il Consiglio superiore della magistratura, attraversi ancora le aule dei tribunali, le sale dei pronto soccorsi e persino lo sguardo degli assistenti sociali. Dobbiamo farlo, perché dobbiamo cambiare l'approccio per rendere giustizia alle donne vittime di violenza e alle tante che ogni giorno lavorano su questo fronte.

Per questo il Partito Democratico voterà a favore dell'istituzione di una Commissione bicamerale d'inchiesta. C'è bisogno d'indagare ancora e di cambiare lo sguardo con cui guardiamo alla violenza. Muore una donna ogni tre giorni: è una mattanza, una ferita profonda nella nostra convivenza che troppo spesso viene derubricata a cronaca e invece è una grande questione politica. Basti pensare alle tante forme di prevaricazione e di violenza di genere che si verificano quotidianamente nelle mura domestiche, nelle strade o sui *social* e alla forza della cultura sessista che serpeggia nella società e lambisce anche la politica. Non stiamo parlando di un oggetto lontano da noi e dalle nostre vite. È una questione politica che troppo spesso viene declinata come problema di donne.

Abbiamo molto apprezzato, Presidente, le sue parole in apertura di questa sessione: si tratta di un problema di donne e della loro capacità di difendersi e uscirne e troppo poco di una responsabilità degli uomini, di quelli che pensano di avere il diritto di abusare di una donna senza averne ricevuto il consenso e di dominarne e possederne la vita, spacciandolo per amore. Questa è la grande questione culturale. Non diamo divieti alle donne, guardiamo agli uomini, aiutiamo le donne a liberare la propria libertà, se posso usare queste parole. Cambiamo lo sguardo, raccontiamo la forza delle donne, riconosciamo la credibilità delle loro parole e sosteniamo il cambiamento nelle relazioni. L'educazione al rispetto, l'educazione affettiva nelle scuole e il contrasto agli stereotipi sono essenziali.

Bisogna uscire dalla logica emergenziale che spesso ha segnato gli interventi su questo tema. Per sradicare questa mentalità, occorre intervenire su più fronti, da quello culturale alla messa in discussione di un assetto sociale. Assumiamo fino in fondo l'ambizione che questa giornata ci consegna: eliminare la violenza. Lavoriamo per una società in grado di superare gli stereotipi e di riaffermare la parità effettiva tra uomini e donne, che faccia del rispetto dell'altro e dell'altro sesso un fondamento della vita quotidiana e la trama delle relazioni di una nuova convivenza produttrice di libertà e autonomia delle persone. Lo dobbiamo alle donne che hanno pagato un prezzo altissimo, ai loro figli e alle donne che ogni giorno cercano di sopravvivere: diamo forza alla loro libertà. *(Applausi)*.

[CAMPIONE](#) *(Fdl)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CAMPIONE](#) *(Fdl)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi perdonerete l'emozione ma intervengo in quest'Aula su un tema che mi ha visto tante volte impegnata come avvocato nelle aule di giustizia.

Vorrei concentrarmi sulla figura della vittima e su alcuni comportamenti di difficile comprensione che

spesso assume e che a volte appaiono addirittura in contrasto con la denuncia sporta. Faccio qualche esempio. La donna a volte denuncia dopo molto tempo, addirittura anni. Quando lo fa, è frequente che, soprattutto nella prima denuncia, offra così pochi elementi a chi indaga che la denuncia viene archiviata e il procedimento non prosegue. In altri casi, assistiamo al ritorno della vittima con l'uomo che l'ha maltrattata e usato violenza; altre volte, anche ad atteggiamenti compiacenti della vittima con chi l'ha maltrattata.

Tutti questi atteggiamenti portano alla cosiddetta vittimizzazione di secondo grado. Ci si chiede: perché fa questo? Perché ha denunciato così tardi? Perché non ha detto tutto? Perché ha detto le cose dopo, nelle successive denunce, o addirittura in aula? Perché la donna fa questo? Certamente per paura, perché si vergogna e si sente in colpa, ma anche perché molto spesso si trova all'interno di uno schema perverso. Mi riferisco allo schema tra maltrattante e maltrattato, che prevede che, quando la vittima si allontana, il maltrattante la vada a riprendere. Non c'è un maltrattante, se non c'è un maltrattato. La vittima ritorna, perché è oggetto di violenza non solo fisica, ma anche psicologica e, a volte, economica. Questa è una figura di più recente elaborazione giurisprudenziale, ma è importante, perché consiste nel privare la vittima di ogni mezzo economico. Ciò succede anche in condizioni di grande agiatezza, in quanto non dipende dai mezzi e funziona nel seguente modo: io ti do tutto, ma, se non ti comporti come voglio io, ti tolgo tutto.

Per questo motivo, è molto importante che chi indaga, chi è chiamato a giudicare e finanche l'avvocato chiamato ad assistere la parte offesa abbiano una preparazione specifica.

Un altro motivo per il quale le donne non denunciano è che poi non sanno dove andare. Si capisce bene che una donna che ha denunciato il proprio compagno o marito non può poi far ritorno a casa, senza temere per la propria incolumità. Ecco perché sono così importanti le case rifugio e i centri antiviolenza, sicuramente da ripensare e riorganizzare, affinché adempiano sempre meglio allo scopo cui sono preposti.

È ovvio che per estirpare il male alla radice occorrerebbe una rivoluzione culturale, ma i casi di cronaca di questi giorni ci dicono che il legislatore deve agire e non può aspettare. Per questo motivo, è molto importante la costituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta che inquadrì il fenomeno in tutta la sua complessità, ne indaghi a fondo le cause e proponga le soluzioni più adeguate. Per questi motivi, il Gruppo Fratelli d'Italia voterà convintamente a favore del provvedimento.
(*Applausi*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del testo unificato dei disegni di legge nn. 93, 338 e 353, nel suo complesso, con il seguente titolo: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere».

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva all'unanimità. (*v. Allegato B*). (*L'Assemblea si leva in piedi. Applausi*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto di istruzione superiore Statale «Fermi-Da Vinci» di Empoli, in provincia di Firenze, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

Sulla scomparsa di Roberto Maroni

PRESIDENTE. (*Il Presidente e l'Assemblea si levano in piedi*). Colleghi, come sapete, martedì 22 novembre è venuto a mancare Roberto Maroni, già parlamentare della Lega, Ministro dell'interno nel primo Governo Berlusconi, Ministro del lavoro e delle politiche sociali nel secondo e terzo Governo Berlusconi, nuovamente Ministro dell'interno nel quarto Governo Berlusconi e dal 2013 al 2018 Presidente della Regione Lombardia.

A nome del Senato, desidero innanzitutto rivolgere le sentite condoglianze e la vicinanza di quest'Assemblea alla sua famiglia e ai suoi cari.

A Bobo, a Roberto, mi univano un grande affetto e una grande amicizia. Con lui siamo stati nello stesso Governo, io come Ministro della difesa, lui come Ministro dell'interno; per diversi anni abbiamo lavorato insieme e ho avuto modo di conoscere non solo la sua capacità politica e professionale, ma soprattutto la sua serenità, la sua umanità e la sua volontà di unire e mai di dividere.

Oltre alla professione di avvocato e alla politica, la sua passione, che desidero ricordare in questa sede, è stata la musica. Aveva dato vita a una *band* musicale chiamata «Distretto 51»; suonava bene, tanto che aveva suonato anche con i «Pooh» durante una trasmissione del programma televisivo «Porta a porta». A me piace immaginarlo sopra una nuvola, suonando ancora con un coro di angeli per tutta l'Italia, per tutti noi. Grazie Bobo, ciao Bobo. (*Applausi*).

Invito l'Assemblea ad osservare un minuto di silenzio in ricordo di Roberto Maroni. (*L'Assemblea osserva un minuto di silenzio*). (*Applausi*).

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

[MARTELLA](#) (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTELLA (PD-IDP). Signor Presidente, intervengo per porre all'attenzione del Governo e dell'Assemblea la grave situazione in cui versano in queste ore sia il litorale veneziano sia le aree del Polesine e del Delta del Po. L'eccezionale ondata di maltempo che lo scorso 22 novembre si è abbattuto in Veneto ha infatti provocato danni che, seppure in corso di quantificazione, hanno colpito pesantemente le infrastrutture, le attività di pesca e gli stabilimenti balneari. Il Presidente della Regione Veneto ha trasmesso ieri pomeriggio al Governo e alle strutture della protezione civile la dichiarazione di stato di emergenza. Venezia è stata sottoposta ad una prova durissima e, anche se grazie al Mose è stata protetta, resta comunque una serie di interventi da realizzare per la sua salvaguardia.

Di fronte a questo scenario, è indispensabile che il Governo centrale si attivi, stanziando le risorse non solo per superare l'emergenza, ma anche per programmare gli interventi finalizzati a mettere in sicurezza questo territorio, considerando soprattutto le previsioni legate ai cambiamenti climatici, che vedono tutta la fascia costiera particolarmente esposta in modo crescente a fenomeni meteorologici dall'impatto dannoso. Si tratta dunque di un quadro di forte fragilità, che peraltro rischia di essere ulteriormente aggravato dalle attività di trivellazione che questo Governo vorrebbe autorizzare nell'Alto Adriatico. (*Applausi*).

Atti e documenti, annuncio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di martedì 29 novembre 2022

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 29 novembre, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

[\(Vedi ordine del giorno\)](#)

La seduta è tolta (*ore 11,41*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO FORMULATO DALLA COMMISSIONE

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere ([93](#) -338-353)

Risultante dall'unificazione dei disegni di legge:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere (93)

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere (338)

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere (353)

ARTICOLI DA 1 A 7 NEL TESTO UNIFICATO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

Art. 1.

Approvato

(Istituzione e durata della Commissione)

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata della XIX legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, di seguito denominata « Commissione ».
2. La Commissione, al termine dei propri lavori, presenta la relazione conclusiva di cui all'articolo 3, comma 10.

Art. 2.

Approvato

(Compiti della Commissione)

1. La Commissione ha il compito di:

- a) svolgere indagini sulle reali dimensioni, condizioni, qualità e cause del femminicidio, inteso come uccisione di una donna, fondata sul genere e, più in generale, di ogni forma di violenza maschile contro le donne;
- b) monitorare la concreta attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77, e di ogni altro accordo sovranazionale e internazionale in materia, nonché della legislazione nazionale ispirata agli stessi principi, con particolare riguardo al decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, nonché alla legge 19 luglio 2019, n. 69;
- c) accertare le possibili incongruità e carenze della normativa vigente rispetto al fine di tutelare la vittima della violenza e gli eventuali minori coinvolti; verificare altresì la possibilità di una rivisitazione sotto il profilo penale della fattispecie riferita alle molestie sessuali, con particolare riferimento a quelle perpetrate in luoghi di lavoro;
- d) accertare il livello di formazione e di attenzione e la capacità d'intervento delle autorità e delle pubbliche amministrazioni, centrali e periferiche, competenti a svolgere attività di prevenzione e di assistenza;
- e) verificare, come raccomandato dall'Organizzazione mondiale della sanità, l'effettiva realizzazione da parte delle istituzioni di progetti nelle scuole di ogni ordine e grado, finalizzati all'educazione al rispetto reciproco nelle relazioni tra uomini e donne e al riconoscimento e al rispetto di tutte le diversità;
- f) analizzare gli episodi di femminicidio, verificatisi a partire dal 2016, per accertare se siano riscontrabili condizioni o comportamenti ricorrenti, valutabili sul piano statistico, allo scopo di orientare l'azione di prevenzione;
- g) monitorare l'effettiva applicazione da parte delle regioni del Piano antiviolenza e delle linee guida nazionali per le aziende sanitarie e ospedaliere in tema di soccorso e assistenza sociosanitaria alle vittime di violenza e ai loro parenti fino al terzo grado vittime di violenza assistita;
- h) monitorare l'effettiva destinazione alle strutture che si occupano della violenza maschile contro le donne delle risorse stanziare dal citato decreto-legge n. 93 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2013, e dalle leggi di stabilità e dalle leggi di bilancio a partire dalla legge di stabilità 2011;
- i) monitorare l'attività svolta dai centri antiviolenza operanti sul territorio, quali interlocutori necessari delle istituzioni nella costruzione delle politiche di contrasto al fenomeno della violenza maschile sulle donne, attingendo dall'esperienza da loro acquisita in oltre trenta anni di attività, nonché monitorare e valorizzare l'attività svolta dai centri di riabilitazione per uomini maltrattanti;
- l) proporre interventi normativi e finanziari strutturali, anche attraverso una revisione del Piano d'azione straordinario, per far sì che tutta la rete dei centri antiviolenza e delle case rifugio presenti sul territorio nazionale, e la predisposizione di percorsi di emancipazione e reinserimento nel mondo del lavoro siano finanziate in modo certo, stabile e costante nel tempo, così da scongiurarne il rischio di chiusura e consentire l'organizzazione di percorsi strutturati per far riemergere le donne dalla spirale delle violenze anche psicologiche;

- m)* proporre soluzioni di carattere legislativo e amministrativo al fine di realizzare la più adeguata prevenzione e il più efficace contrasto del femminicidio e, più in generale, di ogni forma di violenza maschile contro le donne, nonché di tutelare le vittime delle violenze e gli eventuali minori coinvolti;
- n)* adottare iniziative per la redazione di testi unici in materia, riepilogativi degli assetti normativi dei vari settori di interesse, al fine di migliorare la coerenza e la completezza della regolamentazione.
2. La Commissione svolge i compiti di cui al comma 1 anche avvalendosi del lavoro istruttorio e della relazione finale della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, istituita dal Senato della Repubblica nella XVIII legislatura.

Art. 3.

Approvato

(Poteri della Commissione)

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e con le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.
2. La Commissione può richiedere agli organi e agli uffici della pubblica amministrazione copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materie attinenti all'inchiesta.
3. La Commissione può richiedere, nelle materie attinenti all'inchiesta, copie di atti e di documenti riguardanti procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.
4. Sulle richieste di cui al comma 3 l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale.
5. La Commissione mantiene il segreto fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 3 sono coperti da segreto nei termini indicati dai soggetti che li hanno trasmessi.
6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, la Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le testimonianze e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.
7. Per il segreto d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti in materia. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
8. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.
9. La Commissione può organizzare i propri lavori tramite uno o più gruppi di lavoro, disciplinati dal regolamento di cui all'articolo 6, comma 1.
10. La Commissione termina i propri lavori con la presentazione di una relazione finale nella quale illustra l'attività svolta, le conclusioni di sintesi e le proposte, in conformità a quanto stabilito dagli articoli 1 e 2.
11. Possono essere presentate e discusse in Commissione relazioni di minoranza.

Art. 4.

Approvato

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta da sedici senatori e da sedici deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento e favorendo comunque l'equilibrata rappresentanza di senatrici e senatori, di deputate e deputati. I componenti sono nominati anche tenendo conto della specificità dei compiti assegnati alla Commissione.
2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. È eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

4. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 3, quarto periodo.

5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche per le elezioni suppletive.

Art. 5.

Approvato

(Obbligo del segreto)

1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanta riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 6.

Approvato

(Organizzazione interna)

1. L'attività e il funzionamento della Commissione e dei gruppi di lavoro istituiti ai sensi dell'articolo 3, comma 9, sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.

2. Le sedute della Commissione sono pubbliche. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie, di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato, autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione.

4. Per l'adempimento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 50.000 euro per l'anno 2022 e di 100.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata d'intesa tra loro, possono autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al primo periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.

6. La Commissione dispone dei documenti acquisiti e prodotti nel corso dell'attività propria e delle Commissioni parlamentari d'inchiesta aventi il medesimo oggetto precedentemente istituite nella XVII e XVIII legislatura.

Art. 7.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 93-338-353

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, nel presupposto che, in relazione alle spese di funzionamento relative al 2022, di cui all'articolo 6, comma 5, la Commissione d'inchiesta sia istituita entro la fine dell'anno finanziario.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 93-338-353:

sugli articoli 1, 2 e 3, il senatore Maffoni avrebbe voluto esprimere un voto di favorevole;

sulla votazione finale, la senatrice Bilotti avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Barachini, Bongiorno, Borghi Enrico, Borgonzoni, Butti, Calenda, Cattaneo, Damiani, De Poli, Durigon, Durnwalder, Fazzolari, Franceschini, Guidolin, La Pietra, Mirabelli, Monti, Morelli, Napolitano, Ostellari, Patton, Rauti, Renzi, Rojc, Rubbia, Sbrollini, Segre, Sisto e Versace.

È considerata in missione, ai sensi dell'art. 108, comma 2, primo periodo, del Regolamento, la senatrice Unterberger.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Valente, per partecipare a un incontro istituzionale; Giacobbe, per partecipare a un incontro internazionale.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatore Durnwalder Meinhard

Norme in materia di indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci (356)

(presentato in data 23/11/2022);

Regione Lombardia

Disposizioni per l'istituzione di nuove Zone Logistiche Semplificate (ZLS). Modifiche alla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (357)

(presentato in data 23/11/2022);

Regione Lombardia

Modifiche all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, in materia di monopattini (358)

(presentato in data 23/11/2022);

Regione Lombardia

Disposizioni per l'ampliamento delle tolleranze costruttive. Modifiche all'articolo 34-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (359)

(presentato in data 23/11/2022);

Regione Lombardia

Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148 (360)

(presentato in data 23/11/2022);

Presidente del Consiglio dei ministri

Ministro dell'economia e delle finanze

Conversione in legge del decreto-legge 23 novembre 2022, n. 179 recante misure urgenti in materia di accise sui carburanti e di sostegno agli enti territoriali e ai territori delle Marche colpiti da eccezionali eventi meteorologici (361)

(presentato in data 23/11/2022);

senatrice Di Girolamo Gabriella

Disposizioni in materia di libretto dell'infrastruttura (362)

(presentato in data 23/11/2022);

senatori Romeo Massimiliano, Germana' Antonino, Minasi Tilde, Potenti Manfredi, Bergesio Giorgio Maria, Bizzotto Mara, Borghesi Stefano, Borghi Claudio, Cantalamessa Gianluca, Cantu' Maria Cristina, Centinaio Gian Marco, Dreosto Marco, Garavaglia Massimo, Marti Roberto, Murelli Elena, Paganella Andrea, Pirovano Daisy, Pucciarelli Stefania, Spelgatti Nicoletta, Stefani Erika, Testor Elena, Tosato Paolo

Disposizioni a sostegno dei Parchi Regionali (363)

(presentato in data 23/11/2022);

senatori Borghi Claudio, Stefani Erika, Potenti Manfredi, Marti Roberto, Paganella Andrea, Romeo Massimiliano, Bergesio Giorgio Maria, Bizzotto Mara, Borghesi Stefano, Cantalamessa Gianluca, Cantu' Maria Cristina, Centinaio Gian Marco, Dreosto Marco, Garavaglia Massimo, Germana' Antonino, Minasi Tilde, Murelli Elena, Pirovano Daisy, Pucciarelli Stefania, Spelgatti Nicoletta, Testor Elena, Tosato Paolo

Modifiche all'articolo 518-duodecies del codice penale, in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici, e all'articolo 381 del codice di procedura penale, sulla disciplina dell'arresto facoltativo in flagranza (364)

(presentato in data 23/11/2022);

senatori Rossomando Anna, Parrini Dario

Modifiche agli articoli 8 e 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (365)

(presentato in data 24/11/2022);

senatori Floridia Barbara, Lorefice Pietro, Di Girolamo Gabriella, Sironi Elena, Trevisi Antonio Salvatore

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati (366)

(presentato in data 24/11/2022);

senatori Romeo Massimiliano, Pirovano Daisy, Tosato Paolo, Spelgatti Nicoletta

Disposizioni in materia di elezione a suffragio universale delle province e delle città metropolitane e di elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e delega al Governo in materia di uffici periferici dello Stato (367)

(presentato in data 24/11/2022).

Disegni di legge, assegnazione

In sede redigente

1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione

sen. Parrini Dario

Disposizioni per l'adeguamento della composizione degli organismi bicamerali alla riduzione del numero dei parlamentari di cui alla legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1 (1)

previ pareri delle Commissioni 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6ª Commissione permanente Finanze e tesoro, 8ª Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

(assegnato in data 23/11/2022);

1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione

sen. Alfieri Alessandro

Misure per la prevenzione dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista (105)

previ pareri delle Commissioni 2ª Commissione permanente Giustizia, 3ª Commissione permanente Affari esteri e difesa, 4ª Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 8ª Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

(assegnato in data 23/11/2022);

1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione

sen. Paroli Adriano

Modifiche all'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di circoscrizioni di decentramento comunale (160)

previ pareri delle Commissioni 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio

(assegnato in data 23/11/2022);

1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione

sen. Gasparri Maurizio

Abrogazione dell'articolo 11 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, in materia di occupazioni arbitrarie di immobili (174)

previ pareri delle Commissioni 2ª Commissione permanente Giustizia, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio

(assegnato in data 23/11/2022);

1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione

sen. Mirabelli Franco ed altri

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere (235)

previ pareri delle Commissioni 2ª Commissione permanente Giustizia, 3ª Commissione permanente Affari esteri e difesa, 4ª Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6ª Commissione permanente Finanze e tesoro, 7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 8ª Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 9ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare

(assegnato in data 23/11/2022);

1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione

sen. Rauti Isabella, sen. Malan Lucio

Istituzione della «Giornata della vita nascente» (244)

previ pareri delle Commissioni 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

(assegnato in data 23/11/2022);

1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno,

ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione

sen. De Poli Antonio

Modifiche all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di installazione e di impiego di apparecchi e congegni per il gioco d'azzardo nei locali pubblici (266)

previ pareri delle Commissioni 2^a Commissione permanente Giustizia, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6^a Commissione permanente Finanze e tesoro, 9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare (assegnato in data 23/11/2022);

1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione

sen. Croatti Marco

Istituzione della giornata nazionale per il diritto al divertimento in sicurezza (282)

previ pareri delle Commissioni 2^a Commissione permanente Giustizia, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport

(assegnato in data 23/11/2022);

1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione

sen. Gasparri Maurizio

Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di limitazioni all'ingresso, al transito e alla sosta di navi nelle acque territoriali e relative sanzioni (319)

previ pareri delle Commissioni 2^a Commissione permanente Giustizia, 3^a Commissione permanente Affari esteri e difesa, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica

(assegnato in data 23/11/2022);

2^a Commissione permanente Giustizia

sen. La Pietra Patrizio Giacomo ed altri

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto» (237)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

(assegnato in data 23/11/2022);

3^a Commissione permanente Affari esteri e difesa

sen. Parrini Dario

Disposizioni a favore delle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità compiuti dalle forze del Terzo Reich (151)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2^a Commissione permanente Giustizia, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio

(assegnato in data 23/11/2022);

5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio

sen. Bilotti Anna

Misure per lo sviluppo e la rigenerazione economica e sociale dei comuni delle aree interne (220)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 6^a Commissione permanente Finanze e tesoro, 7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

(assegnato in data 23/11/2022);

7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport

sen. Gasparri Maurizio

Istituzione del Fondo nazionale per il sostegno economico temporaneo ai lavoratori del settore artistico-culturale e della comunicazione (166)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6^a Commissione permanente Finanze e tesoro, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

(assegnato in data 23/11/2022);

8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica

sen. Floridia Barbara

Modifiche alla legge 29 gennaio 1992, n. 113, in materia di obbligo, per il comune di residenza, di porre a dimora un albero per ogni cittadino residente defunto prima del compimento del cinquantesimo anno di età (217)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare

(assegnato in data 23/11/2022);

8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica

sen. Ronzulli Licia, sen. Paroli Adriano

Disposizioni per la realizzazione del Ponte sullo stretto di Messina (277)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare

(assegnato in data 23/11/2022);

9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare

sen. Bergesio Giorgio Maria, sen. Centinaio Gian Marco

Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura (17)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca

scientifica, spettacolo e sport, 8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale
(assegnato in data 23/11/2022);

10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale
sen. Cantu' Maria Cristina

Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria (226)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica

(assegnato in data 23/11/2022);

10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale
sen. Magni Tino ed altri

Norme per la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori da molestie morali e psicologiche nel mondo del lavoro (257)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2^a Commissione permanente Giustizia, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare

(assegnato in data 23/11/2022);

1^a (Aff. costituzionali) e 5^a (Bilancio)

sen. D'Elia Cecilia, sen. Boccia Francesco

Disposizioni in materia di redazione del bilancio di genere da parte delle regioni e degli enti locali (36)
(assegnato in data 23/11/2022);

2^a (Giustizia) e 3^a (Aff. esteri e difesa)

sen. Rauti Isabella, sen. Malan Lucio

Disposizioni per l'introduzione nel codice penale militare di pace di fattispecie corrispondenti a quelle di violenza privata, violenza sessuale e atti persecutori (243)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

(assegnato in data 23/11/2022);

7^a (Cultura, istruzione) e 10^a (Sanità e lavoro)

sen. Bucalo Carmela ed altri

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, concernenti l'introduzione del profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione nei ruoli del personale scolastico (236)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio

(assegnato in data 23/11/2022);

8^a (Ambiente, lavori pubblici) e 9^a (Industria e agricoltura)

sen. Croatti Marco

Disposizioni in materia di rilancio della produzione di autocaravan e del turismo all'aria aperta (284)
previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6^a Commissione permanente Finanze e tesoro
(assegnato in data 23/11/2022).

1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione
sen. Silvestroni Marco

Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e altre disposizioni in materia di elezione diretta dei presidenti delle province, dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli provinciali e metropolitani (203)

previ pareri delle Commissioni 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio
(assegnato in data 23/11/2022);

In sede referente

1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione
sen. Giorgis Andrea ed altri

Modifiche al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, in materia di statuti, trasparenza e finanziamento dei partiti politici, nonché delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti i partiti e i movimenti politici per la piena attuazione dell'articolo 49 della Costituzione (207)

previ pareri delle Commissioni 2^a Commissione permanente Giustizia, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio
(assegnato in data 23/11/2022);

1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione
sen. Floridia Aurora ed altri

Delega al Governo per la disciplina dell'esercizio del diritto di voto da parte delle cittadine e dei cittadini che, per motivi di studio, si trovano in un comune diverso da quello di residenza (258)

previ pareri delle Commissioni 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport
(assegnato in data 23/11/2022);

1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione
sen. Martella Andrea

Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione (273)

previ pareri delle Commissioni 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6^a Commissione permanente Finanze e tesoro
(assegnato in data 23/11/2022);

5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio

Gov. Meloni-I: Pres. Consiglio Meloni, Ministro economia e finanze Giorgetti

Conversione in legge del decreto-legge 23 novembre 2022, n. 179 recante misure urgenti in materia di accise sui carburanti e di sostegno agli enti territoriali e ai territori delle Marche colpiti da eccezionali eventi meteorologici (361)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 6^a Commissione permanente Finanze e tesoro, 8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni,

innovazione tecnologica, Comitato per la legislazione

(assegnato in data 24/11/2022);

8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica

sen. Di Girolamo Gabriella

Disposizioni in favore dei familiari delle vittime di eventi sismici e delega al Governo in materia di gestione del rischio sismico con riferimento alle attività tecniche di prevenzione, emergenza e ricostruzione (300)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2^a Commissione permanente Giustizia, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6^a Commissione permanente Finanze e tesoro, 7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

(assegnato in data 23/11/2022);

10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

sen. Gasparri Maurizio

Delega al Governo per l'adozione di misure finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili (164)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare

(assegnato in data 23/11/2022);

1^a (Aff. costituzionali) e 10^a (Sanità e lavoro)

sen. Ronzulli Licia

Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità. Delege al Governo in materia di formazione del personale nonché di strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale (278)

previ pareri delle Commissioni 2^a Commissione permanente Giustizia, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport

(assegnato in data 23/11/2022);

1^a (Aff. costituzionali) e 3^a (Aff. esteri e difesa)

sen. Rojc Tatjana, sen. Alfieri Alessandro

Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatte a Strasburgo il 5 novembre 1992 (230)

previ pareri delle Commissioni 2^a Commissione permanente Giustizia, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

(assegnato in data 23/11/2022);

2^a (*Giustizia*) e 3^a (*Aff. esteri e difesa*)

sen. Stefani Erika

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione internazionale degli adulti, fatta all'Aja il 13 gennaio 2000, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (223)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

(assegnato in data 23/11/2022);

3^a (*Aff. esteri e difesa*) e 6^a (*Finanze*)

sen. Alfieri Alessandro

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi:

a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020,

b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (108)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

(assegnato in data 23/11/2022).

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 23/11/2022 la 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione ha presentato il testo degli articoli approvati in sede redigente dalla Commissione stessa, per i disegni di legge sen. Valente Valeria "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere" (93), sen. Balboni Alberto ed altri "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere" (338), sen. Paita Raffaella ed altri "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere" (353), con proposta di assorbimento dei seguenti documenti:

- sen. Maiorino Alessandra "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere" (*Doc. XXII*, n. 1)

- sen. Paita Raffaella ed altri "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere" (*Doc. XXII*, n. 3)

- sen. Bizzotto Mara "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere" (*Doc. XXII*, n. 4).

Affari assegnati

Sono deferiti alla 4a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea), ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento:

l'affare su "Gli aspetti istituzionali della strategia commerciale dell'Unione europea" (Atto n. 9);

l'affare su "L'utilizzo dei fondi strutturali e d'investimento europei. Capacità di spesa e raggiungimento degli obiettivi" (Atto n. 10).

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici. Deferimento

Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con lettera del 22 novembre

2022, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, e dell'articolo 12, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 - la proposta di nomina del dottor Fabio Vitale a Direttore generale dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (n. 1).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, la proposta di nomina è stata deferita - in data 23 novembre 2022 - alla 9^a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 20 giorni dall'assegnazione.

Governo, trasmissione di atti e documenti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 22 novembre 2022, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 novembre 2022, recante l'esercizio di poteri speciali, con prescrizioni, in ordine alla notifica della società FASTWEB SPA, concernente l'aggiornamento del Piano Annuale 5G per il periodo maggio 2022 - aprile 2023.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1^a, alla 8^a e alla 9^a Commissione permanente (Atto n. 8).

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 15 e 16 novembre 2022, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni le comunicazioni concernenti:

il conferimento di incarico, al consigliere Massimiliano Vittiglio, del ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, di Capo dell'Ufficio per il programma di Governo;

il conferimento di incarico, al consigliere Paola D'Avena, del ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, di Capo del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie;

il conferimento di incarico, alla dottoressa Angela Lorella Di Gioia, di Capo dell'Ufficio di segreteria del Consiglio dei ministri della Presidenza del Consiglio dei ministri;

il conferimento di incarico, al dottor Marcello Fiori, dirigente del ruolo speciale della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, di Capo del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Nello scorso mese di ottobre e nel corso del mese di novembre 2022 sono pervenute copie di decreti ministeriali, inseriti nello stato di previsione del Ministero della difesa, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per l'esercizio finanziario 2022, concernenti le variazioni compensative tra capitoli delle medesime unità previsionali di base e in termini di competenza e cassa.

Tali comunicazioni sono state trasmesse alle competenti Commissioni permanenti.

Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con lettera in data 22 novembre 2022, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dal Ministero, relativa all'anno 2021.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1^a, alla 5^a e alla 8^a Commissione permanente (*Doc.* CLXIV, n. 4).

Il Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale, con lettera in data 11 novembre 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 22, comma 6, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, la relazione sulla bonifica dei siti di discarica abusivi oggetto della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014 (causa C-196/13), riferita al periodo gennaio - giugno 2022.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento alla 8^a Commissione permanente (*Doc.* CLXXXVIII, n. 1).

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni

permanenti i seguenti documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

Proposta di decisione del Consiglio recante modifica della decisione (UE) 2019/1754 relativa all'adesione dell'Unione europea all'atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche (COM(2022) 593 definitivo), alla 9a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa al rafforzamento della politica del settore pubblico in materia di interoperabilità - Collegare i servizi pubblici, sostenere le politiche pubbliche e garantire benefici pubblici - Verso un'"Europa interoperabile" (COM(2022) 710 definitivo), alla 1a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Comunicazione 2022 sulla politica di allargamento dell'UE (COM(2022) 528 definitivo), alla 3a e alla 4a Commissione permanente;

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Garantire la disponibilità e l'accessibilità economica dei concimi (COM(2022) 590 definitivo), alla 9a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente.

Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, trasmissione di atti

Il Presidente dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con lettera in data 17 novembre 2022, ha inviato una segnalazione, adottata ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge 14 novembre 1995, n. 481, riguardante "Segnalazione in relazione all'incremento dei prezzi del servizio di teleriscaldamento".

La predetta segnalazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente (Atto n. 7).

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 18 e 21 novembre 2022, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

dell'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Biologi (ENPAB) per l'esercizio 2021. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 10a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 13);

dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) per l'esercizio 2020. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 14);

dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) per l'esercizio 2020. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 15);

della Fondazione Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci, per l'esercizio 2021. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 16).

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea.

Deferimento

La Commissione europea ha trasmesso, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

in data 21 novembre 2022, la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426, (UE) 2019/1009 e (UE) n. 305/2011 per quanto riguarda le procedure di emergenza per la valutazione della conformità, l'adozione di specifiche comuni e la vigilanza del mercato nel contesto di un'emergenza nel mercato unico (COM(2022) 461 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto

è deferito alla 4a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 21 novembre 2022. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 9a Commissione permanente, con il parere della Commissione 4a; in data 21 novembre 2022, la Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2000/14/CE, 2006/42/CE, 2010/35/UE, 2013/29/UE, 2014/28/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/31/UE, 2014/32/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE e 2014/68/UE per quanto riguarda le procedure di emergenza per la valutazione della conformità, l'adozione di specifiche comuni e la vigilanza del mercato nel contesto di un'emergenza nel mercato unico (COM(2022) 462 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 21 novembre 2022. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 9a Commissione permanente, con il parere della Commissione 4a; in data 21 novembre 2022, la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla raccolta e alla condivisione dei dati riguardanti i servizi di locazione di alloggi a breve termine e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 (COM(2022) 571 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 21 novembre 2022. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 9a Commissione permanente, con il parere della Commissione 4a; in data 22 novembre 2022, la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce misure per un livello elevato di interoperabilità del settore pubblico nell'Unione (normativa su un'Europa interoperabile) (COM(2022) 720 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 22 novembre 2022. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente, con il parere della Commissione 4a.

Mozioni

[FLORIDIA Aurora](#), [SEGRE](#), [CUCCHI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MAGNI](#) - Il Senato,

premessi che:

da decenni in Iran donne e uomini lottano con incrollabile determinazione per ripristinare libertà e democrazia, annichilite dal regime teocratico, che esercita il potere annientando ogni opposizione con la violenza e violando sistematicamente i diritti civili fondamentali;

le autorità iraniane hanno sempre replicato alle legittime richieste di riforma con una dura repressione provocando decine di morti e centinaia di arresti ogni anno. Si contano infatti oltre 120.000 casi fra esecuzioni di dissidenti politici, incarcerazioni e torture, che pure non hanno soffocato quel sentimento di resistenza che ha spinto il popolo iraniano a rischiare la propria vita per organizzarsi e chiedere libertà, democrazia e il rispetto dei diritti umani;

di recente, la ventiduenne iraniana, di origini curde, Mahsa Jina Amini, è stata arrestata a Teheran dalla polizia "morale" iraniana per presunta inosservanza della legge sull'obbligo del velo; secondo testimoni oculari, la polizia "morale", unità di polizia responsabile del controllo e degli arresti nei casi di violazione del codice di abbigliamento per le donne, introdotto all'indomani della rivoluzione islamica iraniana del 1979, ha spinto Mahsa Amini in un furgone della polizia e l'ha picchiata durante il tragitto verso il centro di detenzione di Vozara a Teheran, dove poco dopo è entrata in coma ed è deceduta il 16 settembre 2022, in un vicino ospedale, mentre si trovava in stato di fermo;

le autorità iraniane hanno sostenuto che ella sia deceduta per cause naturali, in relazione al suo decesso non è stata condotta un'indagine adeguata e le autorità si sono rifiutate di fornire alla famiglia della vittima la sua cartella clinica e il suo referto autoptico. Le autorità di Teheran, tramite il capo della

Polizia, generale Hossein Rahimi, hanno respinto ogni accusa e definito quanto accaduto a Mahsa Amini "uno sfortunato incidente" in seguito al quale sarebbe sopraggiunto un infarto che sarebbe unica causa della morte della giovane, dimostrando di voler ignorare gli evidenti segni di violenza presenti sul corpo;

a seguito della morte di Mahsa Amini, in più di 200 città iraniane si è sollevata una protesta che ha visto attivarsi inizialmente gli storici movimenti contro le discriminazioni di genere e successivamente un'ampia parte della popolazione. Moltissimi uomini e donne hanno riempito pacificamente le piazze, le università, le scuole oltre a diversi impianti produttivi, uniti sotto lo *slogan* "donna, vita, libertà"; numerosissimi sono stati gli atti dimostrativi di donne iraniane che hanno deciso di togliersi pubblicamente il velo mettendo a repentaglio la propria incolumità;

la repressione attuata dalle forze di polizia è stata durissima e, secondo quanto riportato da notizie di stampa iraniane, ci sarebbero stati finora oltre 550 vittime e 30.000 arresti;

come emerge anche dall'ultimo rapporto del relatore speciale sulla situazione dei diritti umani in Iran, le migliaia di persone arrestate nelle carceri iraniane a seguito delle proteste, fra le quali anche numerosi cittadini europei ed occidentali, subiscono condizioni di detenzione inumane, sono soggetti a torture e rischiano di essere condannati addirittura alla pena capitale, in esito a procedimenti giudiziari sommari svolti in assenza delle più elementari garanzie processuali a tutela del diritto alla difesa;

i movimenti di resistenza iraniani chiedono il riconoscimento dei diritti individuali e sociali ricompresi nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo: la libertà di pensiero, di parola, di stampa; la libertà di organizzarsi politicamente; il divieto di tortura e l'abolizione della pena di morte;

chiedono inoltre il superamento del sistema normativo attuale, che ha di fatto istituzionalizzato la discriminazione sessuale e la repressione delle donne e ha imposto un feroce *apartheid* di genere, con la conseguente compressione di tutti i fondamentali diritti civili delle donne;

le molestie e la violenza contro le donne da parte della polizia "morale" sono aumentate dall'inizio del mandato del presidente Ebrahim Raisi nel 2021 in quanto l'attuale Governo ha favorito l'adozione di leggi e progetti di legge volti a incoraggiare la repressione delle donne;

l'uccisione di Mahsa Jina Amini rientra in un modello più ampio di limitazione e riduzione dei diritti delle donne, già fortemente compressi in Iran, anche mediante una nuova legge approvata nel 2021 che limita drasticamente l'accesso delle donne ai diritti in materia di salute sessuale e riproduttiva, in palese violazione dei diritti umani delle donne ai sensi del diritto internazionale;

la situazione dei diritti umani in Iran si sta rapidamente deteriorando e l'uccisione di Mahsa Amini può considerarsi spia dell'attuale crisi dei diritti umani in Iran, perpetuata dall'impunità sistemica del Governo iraniano e del suo apparato di sicurezza, che ha consentito l'ampio ricorso alle torture, nonché le esecuzioni extragiudiziali e le altre uccisioni illegali;

il regime iraniano viola costantemente il disposto dell'articolo 2 della Dichiarazione universale dei diritti umani che statuisce "ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciati nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione";

sono numerosi i Paesi europei e occidentali che hanno espresso una ferma condanna sulla feroce repressione in corso in Iran e solidarietà con le donne e gli uomini iraniani che manifestano contro il sistema di oppressione della dittatura teologica,

impegna il Governo ad attivarsi presso la comunità internazionale per:

- 1) condannare con la massima fermezza la morte di Mahsa Jina Amini e quella delle tante e dei tanti manifestanti inermi in Iran e l'adozione di misure di repressione e di detenzione contrarie alla normativa internazionale in materia di diritti umani;
- 2) esprimere piena solidarietà alle giovani donne iraniane che guidano le proteste e vi partecipano nonostante le difficoltà e le ripercussioni personali cui devono far fronte;
- 3) sostenere i movimenti di protesta pacifica insorti in tutto il Paese per protestare contro la crescente e sistematica oppressione delle donne e le gravi e massicce violazioni dei diritti umani e delle libertà fondamentali;

- 4) sostenere con forza le aspirazioni di autodeterminazione del popolo iraniano, che vuole vivere in un Paese libero, stabile, inclusivo e democratico, che rispetti i propri impegni nazionali e internazionali in materia di diritti umani e di libertà fondamentali;
- 5) condannare fermamente l'uso diffuso, intenzionale e sproporzionato della forza da parte delle forze di sicurezza iraniane contro i manifestanti pacifici e chiedere alle autorità iraniane di porre fine alla violenza continua, sistematica e inaccettabile contro i propri cittadini e le proprie cittadine;
- 6) chiedere che le autorità iraniane rilascino immediatamente e incondizionatamente, ritirando ogni accusa nei loro confronti, tutti i detenuti che sono stati arrestati unicamente per aver esercitato pacificamente i propri diritti alla libertà di espressione, di associazione e di riunione pacifica nel quadro delle proteste;
- 7) condannare la discriminazione sistematica attuata dalla Repubblica islamica dell'Iran contro le donne e altri gruppi vulnerabili attraverso leggi e normative che ne limitano gravemente le libertà e i diritti, tra cui l'umiliante legge sull'obbligo del velo e la sua applicazione violenta, le severe restrizioni alla salute sessuale e riproduttiva delle donne e ai relativi diritti nonché le violazioni dei diritti politici, sociali, economici, culturali e personali delle donne;
- 8) ribadire la ferma condanna del costante deterioramento della situazione dei diritti umani in Iran, anche e in particolare per quanto concerne le persone appartenenti a minoranze etniche e religiose, compresi i curdi, i baluchi, gli arabi e le minoranze religiose non sciite e non musulmane, compresi i baha'i e i cristiani;
- 9) deplorare l'uso sistematico della tortura nelle prigioni iraniane oltre al crescente ricorso alla pena di morte e chiedere l'immediata cessazione di ogni forma di tortura e maltrattamento ai danni di tutte le detenute e tutti i detenuti.

(1-00009)

[DE CARLO](#), [MALAN](#), [SPERANZON](#), [SALLEMI](#), [ZEDDA](#), [AMIDEI](#), [ANCOROTTI](#), [FALLUCCHI](#), [MAFFONI](#), [POGLIESE](#), [SILVESTRONI](#), [AMBROGIO](#), [AUGELLO](#), [BALBONI](#), [BARCAIUOLO](#), [BERRINO](#), [BUCALO](#), [CALANDRINI](#), [CAMPIONE](#), [CASTELLI](#), [COSENZA](#), [DE PRIAMO](#), [DELLA PORTA](#), [FAROLFI](#), [GELMETTI](#), [IANNONE](#), [LEONARDI](#), [LIRIS](#), [LISEI](#), [MANCINI](#), [MARCHESCHI](#), [MATERA](#), [MELCHIORRE](#), [MENIA](#), [MENNUNI](#), [MIELI](#), [NASTRI](#), [NOCCO](#), [ORSOMARSO](#), [PERA](#), [PETRUCCI](#), [RAPANI](#), [RASTRELLI](#), [ROSA](#), [RUSSO](#), [SATTA](#), [SCURRIA](#), [SIGISMONDI](#), [SISLER](#), [SPINELLI](#), [TERZI DI SANT'AGATA](#), [TUBETTI](#), [ZAFFINI](#), [ZULLO](#) - Il Senato,

premessi che:

il cibo sintetico è prodotto in bioreattori, non salvaguarda l'ambiente in quanto comporta un maggiore consumo di acqua ed energia rispetto agli allevamenti tradizionali e, soprattutto, è meno efficiente di quelli oggi più performanti;

questa tipologia di cibo limita la libertà dei consumatori, omologa le scelte sul cibo e favorisce gli interessi di pochi operatori, monopolizzando di conseguenza l'offerta di cibo nel mondo e spezzando il legame che unisce cibo e natura;

la diffusione di cibi sintetizzati in laboratorio non garantisce la tutela della salute in quanto non vi sono conferme circa la sicurezza dei prodotti chimici impiegati per la sua coltura, sollevando così profili di rischio per il consumo alimentare, dal momento che l'esperienza maturata in questo ambito è ancora troppo limitata per giungere a conclusioni differenti;

il cibo sintetico non aiuta a perseguire gli obiettivi di giustizia sociale, in quanto prodotto sulla base di brevetti e tecnologie con alti costi di ingresso e sviluppo, nelle mani di pochi grandi investitori multinazionali, e può avere ripercussioni socio-economiche di enorme gravità, in quanto frutto di una fascinazione ecologica che non ha finora consentito riflessioni ben più approfondite;

considerato che:

il "Nutriscore" è un sistema di etichettatura dei prodotti alimentari sviluppato e promosso dalle autorità francesi per un'adozione a livello europeo nell'ambito del programma di sviluppo comunitario "Farm to fork";

esso rappresenta uno strumento fuorviante rispetto agli obiettivi che si pone in quanto va a sanzionare,

immeritamente, prodotti ad alto livello qualitativo e di genuinità quali quelli tipici della dieta mediterranea e della tradizione agroalimentare italiana;

questo sistema di etichettatura non fornisce al consumatore le informazioni necessarie per comprendere la salubrità e la bontà di un prodotto alimentare, andando ad equiparare prodotti quale l'olio extravergine di oliva a prodotti alimentari di infima qualità;

considerato, inoltre, che:

il raffronto con i sistemi più avanzati e sostenibili per la produzione del cibo, propri dell'agroalimentare italiano, consente di valutare correttamente gli esiti pregiudizievoli per l'ambiente del cibo sintetico fabbricato a mezzo di bioreattori;

Coldiretti, la maggiore associazione di rappresentanza e assistenza dell'agricoltura italiana, ha promosso una petizione contro il cibo sintetico e sono nate diverse iniziative di sensibilizzazione finalizzate ad evidenziare i rischi della diffusione del cibo artificiale; i contenuti della petizione promossa sono pienamente condivisibili, anche quanto a modalità di attuazione delle finalità nella stessa esplicitate;

gli impatti omologanti di un modello produttivo distante dalle specificità territoriali locali possono cancellare le produzioni tipiche, distintive e tradizionali connesse alla varietà della biodiversità locale; le competenti autorità italiane di cui al Ministero dell'agricoltura e della sovranità alimentare e delle foreste hanno affermato in modo inequivocabile la contrarietà nazionale italiana alla diffusione del sistema di etichettatura Nutriscore,

impegna il Governo:

1) ad adottare iniziative che portino a vietare la produzione, l'uso e la commercializzazione del cibo sintetico in Italia;

2) ad adoperarsi vigorosamente in sede europea, mediante l'attivazione di tutti gli strumenti utili, per contrastare l'ipotesi di adozione del Nutriscore quale sistema di etichettatura uniforme, in quanto suscettibile di veicolare messaggi nutrizionali distorsivi e potenzialmente penalizzanti e dannosi per l'economia nazionale.

(1-00010p. a.)

Interrogazioni

[DI GIROLAMO](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

il piano economico finanziario è un documento dinamico di cui si richiede l'aggiornamento ogni 5 anni al fine di recepire gli eventi consuntivi e modificare le prospettive a seguito dei mutamenti del contesto di riferimento come mercati, leggi, nuovi investimenti e tariffe;

nel caso delle autostrade A24 e A25 l'ultimo piano economico finanziario risulta scaduto nel 2013; considerato che:

la mancata approvazione del piano economico finanziario genera una profonda incertezza sull'aumento dei pedaggi, più volte "sterilizzato" dai governi e che ad oggi ammonterebbe al 34,75 per cento;

il "comitato dei 100 sindaci", composto dai primi cittadini dei paesi adiacenti alle autostrade, da anni attende risposte concrete che mettano termine alle continue incertezze sui rincari che comporterebbero gravissime conseguenze anche alle economie locali;

il 29 novembre 2022 alle ore 10:00 i sindaci e gli amministratori di Lazio e Abruzzo impegnati nella lotta contro il "caro pedaggi" hanno indetto un *sit-in* di protesta nel piazzale antistante al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

considerato inoltre che:

il decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, reca "Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili";

in sede di conversione del decreto-legge, poi convertito con modificazioni dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, è stato approvato il subemendamento X1.1/40, a prima firma dell'interrogante, finalizzato a promuovere un ampio percorso di partecipazione democratica nella programmazione delle attività e a favorire una definizione organica e condivisa delle tariffe da pedaggio, istituendo un tavolo istituzionale presso il Ministero, presieduto dal Ministro o da un suo delegato, da un rappresentante di

ANAS S.p.A., da un rappresentante della Regione Abruzzo, da un rappresentante della Regione Lazio, da una rappresentanza dei Comuni interessati dalle tratte autostradali A24 e A25 e del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, si chiede di sapere se sia stato dato seguito all'istituzione del tavolo istituzionale e, nel caso, quando sia prevista la prima convocazione.

(3-00058)

[FINA](#), [ZAMBITO](#), [ASTORRE](#) - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della sicurezza energetica.* - Premesso che:

le navi abbandonate nelle aree portuali costituiscono un problema per i porti italiani. Oltre a limitarne l'operatività, costituiscono una minaccia per la sicurezza della navigazione e dell'ambiente marino, in ragione del rischio di affondamento e in casi più estremi di versamenti di sostanze tossiche e inquinanti in mare;

le navi abbandonate, in alcuni casi per molti anni, oltre a rappresentare un forte elemento di degrado ambientale, sono di difficile rimozione, spesso più sul piano amministrativo che su quello tecnico; considerato che:

l'articolo 1, commi 728 e 729, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio per il 2021), per porre fine all'occupazione indebita e prolungata di postazioni all'interno dei porti ed agevolare la rimozione delle imbarcazioni abbandonate, ha previsto l'istituzione di un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2021 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, finalizzato alla parziale copertura, sino ad un massimo del 50 per cento, di costi sostenuti dalle autorità di sistema portuale per la rimozione delle navi, delle navi abbandonate e dei relitti;

ai sensi del comma 730, una quota del fondo di cui al comma 728, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021 e a 3 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, è destinata alla rimozione, alla demolizione e alla vendita, anche solo parziale, di navi e galleggianti, compresi i sommergibili, radiati dalla Marina militare presenti nelle aree portuali militari di Augusta (Siracusa), Taranto e La Spezia, si chiede di sapere:

se ai Ministri in indirizzo risulti quante navi abbandonate, in totale, e quante in particolare militari siano state rimosse dai porti e quante siano quelle demolite con l'utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 728 e seguenti, della legge n. 178 del 2020;

quanto sia stato ricavato dalla vendita del rottame ferroso delle navi demolite e se tali risorse siano state riversate nel fondo;

quali attività siano state predisposte per sostenere le autorità di sistema portuale e la Marina militare in questa importante azione per la sicurezza della navigazione e la tutela dell'ambiente e se sia ipotizzabile un cronoprogramma degli interventi;

se intendano adoperarsi, in vista dei prossimi provvedimenti, per rifinanziare il fondo, considerato l'elevato numero di interventi di rimozione e demolizione di navi ancora da attuare;

quali iniziative intendano adottare per favorire il recupero e lo smaltimento delle navi abbandonate o alla fine del ciclo di vita, così da creare occupazione in Italia, garantire smaltimento delle navi in sicurezza per lavoratori e ambiente e inoltre garantire una fonte di rottami utile all'industria dell'acciaio nazionale.

(3-00061)

[MARTELLA](#), [FLORIDIA Aurora](#) - *Al Ministro per gli affari regionali e le autonomie.* - Premesso che:

il comitato paritetico per la gestione delle risorse finanziarie dell'intesa sottoscritta il 19 settembre 2014 individua e garantisce forme di consultazione e partecipazione degli enti locali e delle rappresentanze interessate per la gestione dei fondi da assegnare ai territori di confine delle Province autonome di Trento e Bolzano;

i fondi sono previsti dall'articolo 2, commi 117 e 117-bis, della legge del 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria per il 2010);

l'intesa è stata rinnovata e confermata il 30 novembre 2017;

il fondo, alimentato con versamenti di 80 milioni di euro (al 50 per cento dalla Provincia di Trento e al 50 per cento da quella di Bolzano), sostiene le iniziative e le progettualità secondo il regolamento del comitato paritetico per la gestione dell'intesa a favore di 48 Comuni confinanti di prima fascia e 87 Comuni contigui di seconda fascia per un totale di ben 135 amministrazioni comunali delle province di Sondrio, Brescia, Verona, Vicenza e Belluno;

considerato che, a quanto risulta agli interroganti, l'assessore della Provincia autonoma di Trento, Mattia Gottardi, avrebbe espresso e ribadito pubblicamente, in più occasioni, anche sulla stampa, l'intenzione di intervenire come Provincia autonoma, tra i sottoscrittori dell'intesa, per superare, interrompere, ridurre ed in ogni caso contestare la stessa e, conseguentemente, i finanziamenti erogati dal fondo per i Comuni confinanti,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative di competenza intenda adottare per salvaguardare l'intesa del 19 settembre 2014 ed i finanziamenti a favore di 187 Comuni confinanti e contigui alle province autonome di Trento e Bolzano.

(3-00062)

[LICHERI Sabrina](#), [NAVE](#), [PIRONDINI](#), [LOPREIATO](#), [BILOTTI](#), [ALOISIO](#), [SIRONI](#), [DE ROSA](#), [NATURALE](#), [MAZZELLA](#), [PIRRO](#), [MAIORINO](#), [LOREFICE](#), [BEVILACQUA](#), [PATUANELLI](#), [DAMANTE](#), [TURCO](#) - *Al Ministro delle imprese e del made in Italy.* - Premesso che:

il gruppo SANAC S.p.A. opera nel campo della lavorazione di materiali refrattari dal 1939, *leader* in Italia con circa il 35 per cento del mercato nazionale, e offre un'ampia gamma di prodotti refrattari necessari alla costruzione, manutenzione e esercizio di impianti appartenenti ai diversi settori industriali;

il gruppo conta 4 unità produttive site rispettivamente a Gattinara (Vercelli), Assemini (Cagliari), Massa e Vado Ligure (Savona). Possiede un capitale sociale di 1,04 milioni di euro, una capacità produttiva di 200.000 tonnellate annue di materiale refrattario, un fatturato di 150 milioni di euro e 350 dipendenti più il relativo indotto;

nel 1995 SANAC è entrata nel gruppo Riva in concomitanza con l'acquisto della società ILVA, di cui SANAC faceva parte e, nel corso degli ultimi anni, la società ILVA ha rappresentato il principale cliente del gruppo SANAC;

con decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 20 febbraio 2015, SANAC, dichiarata poi insolvente con sentenza del Tribunale di Milano in data 5 marzo 2015, è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 347 del 2003 e sono stati nominati tre commissari straordinari;

considerato che:

come riportato nel verbale d'incontro relativo alla SANAC, redatto dalla struttura delle crisi d'impresa del Ministero dello sviluppo economico in data 23 novembre 2021, l'amministrazione straordinaria di SANAC è derivata dalla crisi del gruppo ILVA;

SANAC, a seguito delle vicissitudini giudiziarie che hanno coinvolto l'impianto ILVA di Taranto, ha subito una contrazione degli ordini commerciali;

con l'ingresso di Invitalia in ILVA si è costituito il gruppo Acciaierie d'Italia, che risulta essere ad oggi il principale acquirente di SANAC, ma che, nonostante la partecipazione di capitali da parte di Invitalia, accumula ritardi nel pagamento delle commesse;

nel verbale precedentemente citato, viene rimarcato il fermo degli ordini da parte di Acciaierie d'Italia, il principale cliente di SANAC, e che l'azionista di maggioranza di Acciaierie d'Italia, pur avendo manifestato interesse all'acquisizione dei complessi aziendali di SANAC, non ha formalizzato l'offerta; in data 17 novembre 2022 si è svolta la procedura di presentazione delle manifestazioni d'interesse all'acquisizione dei complessi aziendali di SANAC che non ha visto la partecipazione di Acciaierie d'Italia;

considerato infine che:

Acciaierie d'Italia ha finora scelto di escludere SANAC dalla filiera dell'acciaio italiano puntando su aziende private estere e contribuendo al crollo del fatturato dell'azienda; ci sono diverse realtà che fanno parte dell'indotto siderurgico nazionale, che vivono situazioni drammatiche dovute alla

mancanza di ordini da parte dell'impianto di Taranto e dei mancati pagamenti;
attualmente il gruppo Acciaierie d'Italia risulta avere, per quanto a conoscenza degli interroganti, una situazione debitoria nei confronti di SANAC che ammonta a 23 milioni di euro,
si chiede di sapere:

quali iniziative di competenza il Ministro in indirizzo intenda assumere per agevolare la risoluzione della situazione debitoria di Acciaierie d'Italia nei confronti di SANAC;

se non ritenga che l'assenza di una strategia industriale sul polo siderurgico di Taranto inevitabilmente impatti sul tessuto produttivo del Paese con conseguenze gravi sia per la produzione di acciaio che per molte aziende che risentono dell'inaffidabilità del gruppo di Acciaierie d'Italia;

se intenda intervenire per il rilancio del settore garantendo una continuità della filiera siderurgica sul territorio nazionale, senza avvantaggiare stabilimenti all'estero e salvaguardando i livelli occupazionali, nonché attivarsi nelle sedi di competenza, affinché Acciaierie d'Italia consideri il ritiro del provvedimento di fermo degli ordini e delle commesse delle imprese, tra cui SANAC.

(3-00063)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[GELMINI](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

il 16 settembre 2022, una donna iraniana di 22 anni di nome Mahsa Amini è morta in un ospedale di Teheran, in Iran, in circostanze sospette;

qualche giorno prima, ella era stata arrestata perché accusata di indossare l'*hijab* in maniera non conforme rispetto ai rigidi dettami imposti dal Governo iraniano;

trasferita in caserma aveva subito lesioni direttamente dalla polizia di moralità religiosa del Governo iraniano, cui ne era affidata la custodia;

la forza disciplinare della Repubblica islamica dell'Iran avrebbe dichiarato che Amini prima di esser trasferita in ospedale avrebbe avuto un attacco di cuore in una stazione di polizia, senza fornire ulteriori dettagli, nonostante ella non avesse mai sofferto di patologie croniche;

testimoni oculari, comprese le donne detenute con la ragazza, avrebbero, invece, affermato che Mahsa Amini sia stata picchiata, fino al decesso probabilmente dovuto alle brutalità perpetrate dalla polizia, versione che è stata negata dalle autorità iraniane;

la morte di Mahsa Amini ha provocato una serie di manifestazioni tra le più grandi nel Paese almeno dal 2009, con manifestanti che si sono tolte l'*hijab* o si sono tagliate pubblicamente i capelli come atto di protesta: quest'ultimo è diventato il simbolo delle contestazioni, tra le più partecipate anche rispetto a quelle del 2009, 2017 e 2019;

le manifestazioni si sono svolte anche nelle strade di diverse città come Teheran, Yazd, Kermanshah, Sanandaj, Shiraz e Mashhad al grido di "donna, vita, libertà" e hanno raggiunto anche numerose università e in breve tempo si sono trasformate in un più ampio ed eccezionale dissenso civico e pacifico contro il regime religioso che governa l'Iran, che comunque ha iniziato a usare la violenza per reprimerlo;

secondo alcune organizzazioni per i diritti umani, sono stati uccisi circa 400 manifestanti, tra cui 58 bambini, sono state arrestate quasi 17.000 persone e inflitte diverse condanne a morte per aver partecipato alle contestazioni;

secondo notizie di stampa, oltre al caso più noto di Mahsa Amini, tante sono le violazioni dei diritti umani e delle libertà fondamentali in Iran: nei giorni scorsi si è verificato l'ennesimo caso grave a danno di una giovane atleta iraniana, Elnaz Rekabi, che aveva gareggiato al campionato del mondo di arrampicata sportiva, senza indossare l'*hijab* e per questo ricondotta a Teheran, privata dei documenti e del passaporto, senza che i familiari potessero avere notizie;

il caso di Elnaz Rekabi è l'ennesima gravissima violazione dei diritti fondamentali perpetrate dalle autorità iraniane nei confronti di chi non si adegua al regime;

diversi rappresentanti delle istituzioni europee e degli stessi Paesi membri dell'Unione europea hanno condannato espressamente il caso della morte della giovane Mahsa Amini;

la stessa Unione europea ha avviato un pacchetto di sanzioni nei confronti delle autorità iraniane per il ruolo assunto nella repressione contro le manifestazioni antigovernative, scoppiate dopo la morte della

giovane,
si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo voglia sollecitare la rapida presa di posizione del Governo italiano al fianco delle donne che in questi mesi stanno protestando contro la repressione in atto Iran e se ritenga opportuno incontrare una delegazione di coloro che sono presenti nel nostro Paese;

quali iniziative intenda assumere per sollecitare l'azione delle istituzioni europee e degli organi internazionali al fine di approntare misure sanzionatorie volte a far desistere il Governo iraniano dal porre in essere ulteriori violazioni dei diritti umani e a salvaguardare i diritti fondamentali, anche per valutare forme di cooperazione e supporto ad un movimento civile e pacifico che si propone di difendere i più basilari diritti fondamentali, in armonia con il nostro ordinamento costituzionale e che, dunque, impone doveri di solidarietà.

(3-00059)

[VALENTE](#), [D'ELIA](#), [ALFIERI](#), [ZAMPA](#), [ROSSOMANDO](#), [CAMUSSO](#), [DELRIO](#), [FINA](#), [FURLAN](#), [MANCA](#), [MARTELLA](#), [MELONI](#), [NICITA](#), [RANDO](#), [ROJC](#), [VERDUCCI](#), [ZAMBITO](#) - *Al Ministro per lo sport e i giovani.* - Premesso che:

in data 30 ottobre 2022 è stata pubblicata sul quotidiano "la Repubblica" un'intervista in cui Nina Corradini, atleta appartenuta alla nazionale di ginnastica ritmica chiamata "le Farfalle", ha denunciato le violenze psicologiche e gli abusi subiti, ancora minorenni, da parte degli allenatori nell'accademia internazionale di ginnastica ritmica di Desio (Monza e Brianza). In particolare, la giovane ha riferito di ripetute sedute di controllo del peso nel corso della giornata sportiva, "dopo colazione, in mutande e davanti a tutta la squadra", in cui avrebbe ricevuto insulti per il mancato dimagrimento: una pressione psicologica che l'avrebbe portata più volte a svenire e a controllare in modo ossessivo, oltre al consumo di alimenti, anche quello di sostanze essenziali quali l'acqua e che l'ha successivamente condotta alla "fuga dal calvario della ginnastica ritmica" e a dover curare i disturbi alimentari iniziati proprio durante la sua carriera agonistica;

a seguito dell'intervista, diversi organi di stampa hanno riportato le denunce di Anna Basta e Giulia Galtarossa, anche loro ex componenti delle "Farfalle". Anna Basta, bolognese di 21 anni, che con le Farfalle ha vinto due ori mondiali nel 2017 a Pesaro e a Sofia nel 2018, ha parlato di notti passate a piangere e di aver pensato per due volte anche al suicidio. Anche in questo caso, le atlete hanno riferito di essere state sottoposte a un trattamento degradante e ad indebite pressioni psicologiche da parte degli allenatori nonché al controllo ossessivo del peso;

dai racconti delle atlete del centro sportivo di Desio emerge un quadro di particolare allarme, gli allenamenti, infatti, sarebbero stati praticati nel totale disinteresse del benessere psicofisico di ginnaste minorenni, al solo scopo di ottenere da loro le migliori prestazioni possibili;

inoltre, secondo quanto emerso dalle inchieste, già in passato la madre di una giovanissima ex atleta avrebbe sporto denuncia presso la Federginnastica, ottenendo la sospensione per 45 giorni di un'allenatrice;

considerato che:

in seguito alla denuncia sporta dalla mamma di due ginnaste minorenni, che avrebbero riferito di violenze psicologiche subite da parte degli allenatori, la Procura di Brescia ha aperto un'inchiesta per maltrattamenti a carico di ignoti;

il Ministro in indirizzo ha incontrato il presidente del CONI Giovanni Malagò e il presidente della FGI Gerardo Tecchi e nel corso dell'incontro ha affermato che "La dimensione del fenomeno sportivo è importante, ma deve essere chiaro che basta un caso per avere la stessa attenzione di centomila";

il presidente Malagò ha a sua volta dichiarato che: "Come presidente del Comitato Olimpico e punto di riferimento dello sport italiano sento l'obbligo di chiedere scusa a tutte le atlete ed ex atlete che hanno sofferto a causa di comportamenti inappropriati", inoltre, ha garantito l'adozione delle dovute sanzioni disciplinari per chi ha sbagliato, nonché modifiche regolamentari finalizzate a tutelare soprattutto le ginnaste più piccole;

il presidente della Federginnastica, Gerardo Tecchi, ha disposto il commissariamento dell'accademia internazionale di ginnastica di Desio. Tuttavia secondo quanto riportato dal quotidiano "Corriere della

Sera" il 14 novembre, alcune delle 41 denunce raccolte in forma non anonima dall'associazione "ChangeTheGame" sarebbero accompagnate da copia della segnalazione alla procura federale risalente negli anni. Secondo quanto sostenuto dall'associazione, inoltre, in numerosi casi di segnalazione di violenze si procederebbe con sanzioni ridotte e numerose archiviazioni;

i valori relativi all'indice di massa corporea normopeso, come definiti dall'OMS, sono compresi tra i 18,25 e 25: ebbene, da un'analisi comparativa dei dati, pubblicata dal quotidiano "la Repubblica" in data 12 novembre, emerge che a partire dai giochi olimpici del 1988 la media dell'indice di massa corporea delle azzurre di ginnastica ritmica è scesa dall'area del normopeso a quella del sottopeso, per restarvi poi stabilmente negli anni. In particolare, il 75 per cento delle atlete della ritmica risulta sottopeso e il 25 per cento rientra in una fascia di grave magrezza. Questi dati raccontano inequivocabilmente di uno stato di salute preoccupante delle giovani atlete della ritmica italiana, esposte a pesanti ricadute che vanno dai disturbi alimentari, all'amenorrea fino all'osteoporosi, si chiede di sapere:

quali iniziative necessarie e urgenti il Ministro in indirizzo intenda intraprendere al fine di accertare la portata e le dimensioni effettive del fenomeno all'interno della Federazione ginnastica d'Italia e soprattutto da quanto tempo siano stati adottati tali comportamenti altamente lesivi dell'integrità psicofisica delle atlete, nonché al fine di esercitare, nel rispetto dell'autonomia del sistema sportivo, un ruolo di vigilanza e garanzia;

se non ritenga opportuno istituire, come richiesto da "Assist associazione nazionale atlete", l'istituzione di un tavolo permanente cui prendano parte soggetti terzi, rappresentanze indipendenti delle atlete e associazioni di comprovata esperienza nel campo del contrasto alla violenza sulle donne e nel contrasto ai disturbi alimentari, anche al fine di individuare specifici obblighi formativi per gli allenatori;

se non ritenga altresì opportuno istituire un numero verde al fine di consentire l'emersione dell'entità del fenomeno attraverso la denuncia da parte di chi sia stata vittima o testimone di tali abusi;

se non ritenga opportuno promuovere campagne di sensibilizzazione contro modelli estetici pericolosi per la salute psicofisica delle atlete anche al fine di garantire alle più giovani la possibilità di avvicinarsi a qualunque sport in condizione di serenità e sicurezza.

(3-00060)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[LOREFICE](#) - Al Ministro della salute. - Premesso che:

la pandemia da COVID-19, il cui stato d'emergenza durato oltre due anni si è appena concluso, ha fatto emergere, in buona parte delle regioni italiane e anche in quelle considerate più "virtuose", tutte le carenze di un sistema sanitario fondamentalmente regionale, in cui lo Stato centrale mantiene più che altro un ruolo di controllo e di definizione di *standard* minimi di assistenza, che devono essere garantiti a tutti i cittadini;

tuttavia, negli ultimi due anni si è assistito a un tentativo di rilancio della sanità pubblica, proprio a seguito della pandemia che, oggi, dovrebbe già mostrare molti dei risultati attesi;

considerato che:

in data 20 gennaio 2022, lo scoppio di un focolaio di COVID-19, che ha coinvolto tre dei cinque addetti del reparto di terapia intensiva dell'ospedale "Vittorio Emanuele" di Gela (afferente all'Azienda sanitaria provinciale Caltanissetta), ha portato alla decisione di chiudere il reparto e di trasferire i sette pazienti ivi ricoverati, in gravi ma stabili condizioni, all'ospedale "S. Elia" di Caltanissetta, nonostante i rischi che evidentemente portava questa decisione;

secondo quanto risulta all'interrogante i parametri vitali dei pazienti trasferiti sarebbero crollati a seguito del trasporto e i medici del S. Elia di Caltanissetta, infatti, hanno riferito, seppur informalmente, che nelle ore immediatamente successive al trasferimento si sono potuti occupare, esclusivamente, di stabilizzare con urgenza i pazienti, dopo le operazioni di trasferimento e dalle dirette conseguenze dello stesso;

a seguito del trasferimento a oltre 70 chilometri di distanza, tutti i sette pazienti hanno perso la vita nel giro di pochi giorni;

considerato altresì che, a parere dell'interrogante:

la decisione di trasferire pazienti in terapia intensiva espone a enormi rischi che solo in condizioni di assoluta eccezionalità possono essere assunti da parte della dirigenza di un ospedale e dall'azienda sanitaria di riferimento;

dopo due anni di pandemia le aziende sanitarie dovrebbero essere in grado di gestire eventuali focolai tra il personale sanitario in condizioni di sicurezza e senza esporre i pazienti a rischi ingiustificati e ingiustificabili;

sarebbe stato più opportuno evitare la chiusura della terapia intensiva, trasferendovi, per il tempo necessario, personale medico occupato presso altri reparti di terapia intensiva COVID dell'azienda sanitaria provinciale di Caltanissetta;

considerato infine che nessuno dei suddetti pazienti ricoverati era al momento del trasferimento intubato, erano in condizioni fragili ma stazionarie, e per alcuni si registrava un miglioramento generale della condizione, situazione che faceva sperare in un decorso positivo della malattia,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se non ritenga opportuno avviare un'indagine, previo invio di ispettori, rispetto alle decisioni assunte in occasione dello scoppio del focolaio di COVID-19 presso il reparto di terapia intensiva dell'ospedale Vittorio Emanuele di Gela, dando così le doverose risposte alle famiglie dei pazienti deceduti.

(4-00049)

[LA MARCA](#) - *Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

la carta di identità elettronica (CIE), così come indicato sul sito governativo ufficiale, "è il documento d'identità dei cittadini italiani emesso dal Ministero dell'Interno e prodotto dal Poligrafico e Zecca dello Stato che, grazie a sofisticati elementi di sicurezza e anticounterfeiting, permette l'accertamento dell'identità del possessore e l'accesso ai servizi online delle Pubbliche Amministrazioni sia in Italia che in diversi Paesi dell'Unione Europea";

la CIE è dunque, *in primis*, uno strumento mediante il quale è possibile accertare l'identità del titolare e che gli consente di interfacciarsi con maggior efficienza ai servizi *on line* delle pubbliche amministrazioni abilitate. La CIE permette inoltre di firmare un documento digitale attraverso una firma elettronica avanzata (FEA), sia nel contesto della pubblica amministrazione, che tra privati;

per i cittadini residenti all'estero ed iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) la CIE può essere richiesta presso il consolato di riferimento, ma essa può essere rilasciata esclusivamente dagli uffici consolari ubicati nell'Unione europea, in Gran Bretagna, Svizzera, Norvegia, Principato di Monaco, San Marino e Città del Vaticano;

da quanto evidenziato si evince che un cittadino italiano regolarmente iscritto all'AIRE, ma residente in una circoscrizione consolare differente rispetto a quelle citate, non può fare richiesta di ottenimento della CIE, con la gravosa conseguenza di non aver accesso a tutti i benefici che il documento comporta, in particolare nel dialogo con la pubblica amministrazione italiana,

si chiede di sapere:

se il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale non ritenga opportuno prevedere una procedura che consenta, anche ai cittadini italiani regolarmente iscritti all'AIRE, in circoscrizioni consolari diverse da quelle ubicate nell'Unione europea, in Gran Bretagna, Svizzera, Norvegia, Principato di Monaco, San Marino e Città del Vaticano di fare richiesta della carta d'identità elettronica;

se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno, in raccordo con l'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, individuare delle diverse forme di rilascio, magari prevedendo una procedura digitale e non cartacea, che consentano di fare richiesta di tale documento in tutte le circoscrizioni consolari estere.

(4-00050)

[NAVE](#), [DI GIROLAMO](#), [ALOISIO](#), [LOPREIATO](#), [LICHERI Sabrina](#), [PIRONDINI](#), [MAZZELLA](#), [DAMANTE](#), [CROATTI](#), [GUIDOLIN](#), [TREVISI](#), [BEVILACQUA](#), [FLORIDIA Barbara](#), [MAIORINO](#), [PIRRO](#), [PATUANELLI](#), [DE ROSA](#), [BILOTTI](#), [NATURALE](#), [CASTELLONE](#), [LOREFICE](#),

[CATALDI](#) - *Ai Ministri delle imprese e del made in Italy e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

si apprende da notizie di stampa che, con lettera urgente indirizzata al ministro Giorgetti e al ministro Urso, undici tra federazioni e associazioni nazionali manifatturiere, tra cui UCIMU (macchine utensili e robot), ANFIA (filiera dell'*automotive*) e Federmacchine (beni strumentali varie), evidenziano tutte le strozzature e le difficoltà che sta vivendo la maggior parte delle aziende del settore manifatturiero a causa della carenza di materie prime e semilavorati. Mancando i componenti, la fabbricazione e le consegne slittano e di conseguenza sfuma l'accesso agli incentivi fiscali ("*ilsole24ore*", 11 novembre 2022);

innanzitutto le associazioni evidenziano le difficoltà del contesto: "Allo shock pandemico del 2020 si è aggiunta prima una strozzatura nelle forniture di materie prime e semi-lavorati - di cui ancora si avvertono le conseguenze - e, non ultima, la crescita esponenziale dei prezzi energetici dell'ultimo anno";

questo quadro, sintetizzano le associazioni, ha provocato rallentamenti su tutte le principali catene di approvvigionamento, con conseguenze "in particolar modo sulle aziende che producono beni strumentali all'attività di impresa (tra cui i veicoli utilizzati per attività d'impresa, macchine utensili, movimento terra e costruzioni), rischiando di pregiudicarne l'accesso alle misure fiscali disegnate per sostenere l'intero sistema". Si parte da quelli del piano Transizione 4.0 che limita l'accesso al beneficio fiscale sugli ordini effettuati in un dato anno ai casi in cui i beni siano consegnati entro il 31 dicembre dello stesso anno o, in presenza del pagamento di un acconto del 20 per cento, entro il 30 giugno dell'anno successivo;

altresì, il "bonus investimenti Sud", che è stato introdotto dalla legge di stabilità per il 2016 e successive modifiche, comporta la concessione di un'agevolazione alle aziende che acquistano nuovi beni strumentali per le strutture produttive ubicate nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Abruzzo e Molise. Tale agevolazione viene riconosciuta sotto forma di credito d'imposta che va dal 20 al 45 per cento della spesa sostenuta, a seconda delle caratteristiche delle imprese interessate e dalla zona di ubicazione della struttura produttiva;

considerato che:

dalle associazioni viene sollecitata una proroga, dal 30 giugno 2023 al 31 dicembre 2023, del termine per la consegna di beni strumentali materiali tradizionali e innovativi (cioè 4.0) ordinati nel 2022 con acconto e, in maniera ancora più urgente, che venga recepita la stessa correzione per i macchinari, tradizionali e innovativi, ordinati nel 2021 (sempre con acconto del 20 per cento) perché in questo caso la scadenza è il 31 dicembre 2022;

inoltre la citata agevolazione "bonus investimenti Sud", qualora non fosse prorogata, scadrebbe in data 31 dicembre 2022 con gravi conseguenze non solo per le aziende che producono beni strumentali all'attività di impresa, ma anche per tutte le imprese ubicate nelle regioni svantaggiate del Centro-Sud, che su tale misura hanno fatto affidamento per finanziare i propri piani di rinnovamento e di ampliamento,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo, nell'ambito delle proprie competenze, intendano accogliere le richieste sollecitate dalle associazioni e le eventuali modalità di intervento per scongiurare l'ipotesi di sfornamento dei termini e di perdita degli investimenti.

(4-00051)

[IANNONE](#) - *Al Ministro della cultura.* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

l'11 giugno 2002 la Regione Campania, la Provincia di Salerno, il Comune di Ravello e la fondazione Monte dei Paschi di Siena hanno costituito la fondazione Ravello come organismo di diritto privato;

il 29 maggio 2007 il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, unitamente all'Ente provinciale del turismo di Salerno, è divenuto socio ordinario della fondazione, previo conferimento alla stessa della gestione di villa Rufolo, di cui era comproprietario insieme all'EPT Salerno, ed ha nominato puntualmente i suoi rappresentanti in seno al consiglio generale di indirizzo sino al 2018, anno in cui la fondazione è stata commissariata dalla Regione, che per circa 3 anni ne ha mantenuto illegittimamente il controllo e la gestione totale e assoluta;

questo è stato reso possibile con l'approvazione di un nuovo statuto da parte di un consiglio generale di indirizzo, che non contemplava più fra i propri componenti alcuna rappresentanza del Ministero; la fondazione Ravello, così, da istituzione "partecipata" anche dalla Regione, è stata trasformata in istituzione "controllata" dalla Regione Campania, con estromissione del Ministero dal novero dei soci; ad oggi la fondazione continua a gestire il complesso monumentale di villa Rufolo, sebbene l'atto formale di affidamento della parte demaniale sia scaduto dal febbraio 2016 e non sia stato mai rinnovato dal Ministero;

al di là dell'illegittimità di molteplici atti e procedure, un organismo che in pochi anni si era affermato nel mondo come una delle realtà più prestigiose ed innovative nella gestione dei beni culturali, con il coinvolgimento diretto e paritario di Ministero, Regione, Provincia e Comune, è stata trasformata unilateralmente nell'ennesimo organismo di potere regionale;

la cosa gravissima e inaccettabile è la gestione "*sine titulo*" di uno dei beni demaniali più prestigiosi d'Italia, villa Rufolo, che, da come si evince dai dati pubblicati sul sito ufficiale dell'istituzione, vanta oltre 270.000 visitatori paganti all'anno, per incassi di circa 1,8 milioni di euro,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti descritti e quali iniziative intenda intraprendere per fare in modo che non si continui "*sine titulo*" la gestione di villa Rufolo.

(4-00052)

[DE PRIAMO](#), [MIELI](#), [MENNUNI](#), [SCURRIA](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

con la direttiva n. 1 del 4 novembre 2022 il sindaco di Roma capitale ha impartito disposizioni agli uffici anagrafici dell'amministrazione capitolina in ordine alle condizioni per l'iscrizione della residenza e la procedura di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica in deroga all'art. 5, comma 1 e 1-*bis*, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47;

il decreto-legge, nel dettare disposizioni in tema di emergenza abitativa, ha specificatamente introdotto, all'art. 5, misure per la lotta all'occupazione abusiva di immobili stabilendo che "Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge" e che "I soggetti che occupano abusivamente alloggi di edilizia residenziale pubblica non possono partecipare alle procedure di assegnazione di alloggi della medesima natura per i cinque anni successivi alla data di accertamento dell'occupazione abusiva";

la *ratio* della norma si fonda quindi sull'esigenza di contrastare il fenomeno particolarmente diffuso nelle grandi città, tra cui Roma, delle occupazioni abusive degli immobili pubblici e privati che spesso vedono protagoniste organizzazioni dedite alla pianificazione e programmazione sistematica e professionale di tali occupazioni, come è emerso dagli atti di diverse inchieste giudiziarie;

il decreto-legge ha avuto l'effetto positivo di scoraggiare le occupazioni senza titolo proprio in ragione delle sanzioni derivanti da tale condotta, onerando le amministrazioni comunali di assumere un'adeguata programmazione dei servizi di assistenza alloggiativa in favore delle persone meritevoli di tutela ed in possesso dei requisiti;

la direttiva del sindaco di Roma, invece, deroga a queste disposizioni prevedendo l'attribuzione della residenza in favore di taluni soggetti individuati in ragione di una situazione di fragilità, al fine di consentire il rilascio della residenza nonché di partecipare alle procedure di assegnazione di alloggi, con l'effetto di pregiudicare anche i diritti di coloro che attendono l'assegnazione di un alloggio popolare nel rispetto delle disposizioni di legge;

in forza di tale direttiva, quindi, il sindaco di Roma, nel derogare alla norma legislativa, prescrive l'attribuzione della residenza a fronte di una condotta che integra una fattispecie di reato previsto e punito dall'art. 633 del codice penale a tenore del quale "Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 103 euro a 1.032 euro";

in questi termini, la condotta illecita sebbene sia sanzionata dall'ordinamento giuridico viene elevata a fattispecie comunque idonea ai fini dell'attribuzione dell'effetto legale dell'attribuzione della residenza; non solo, tale attribuzione è altresì lesiva dei diritti del proprietario dell'immobile occupato al punto

che l'esercizio del diritto di proprietà costituzionalmente garantito verrebbe sacrificato;
considerato che:

la tutela dei soggetti fragili e bisognosi di assistenza alloggiativa deve essere garantita nel quadro dei programmi di edilizia residenziale pubblica e delle altre misure a sostegno dei bisogni alloggiativi della popolazione in presenza di situazioni meritevoli di tutela e nel quadro dei requisiti previsti per accedere alle relative graduatorie;

il sindaco di Roma capitale, invece di assumere iniziative e provvedimenti volti a sostenere i soggetti meritevoli di assistenza alloggiativa, ha adottato una direttiva che rischia di alimentare un fenomeno, quello delle occupazioni degli immobili, difficile poi da gestire e controllare e che è sovente caratterizzato dalla presenza di organizzazioni criminali dedite professionalmente all'occupazione di immobili;

inoltre, il provvedimento rischia di pregiudicare i diritti di coloro che nel rispetto della normativa vigente attendono l'assegnazione di un alloggio e non assumono condotte in contrasto con l'ordinamento;

ad avviso degli interroganti, il sindaco di Roma capitale, in qualità di ufficiale di stato civile, non può autorizzare il rilascio del certificato di residenza a fronte di una situazione che integra una fattispecie di reato e che si pone in contrasto con la norma richiamata, di talché sussistono le condizioni affinché il Governo, attraverso la Prefettura, adotti ogni conseguente provvedimento, si chiede di sapere se si intenda valutare, per le ragioni espresse, l'opportunità di dettare specifiche disposizioni in ordine all'inapplicabilità della suddetta direttiva da parte degli ufficiali di stato civile di Roma capitale.

(4-00053)

[GASPARRI](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell'interno e delle imprese e del made in Italy.* - Premesso che:

una nota trasmissione televisiva di una rete nazionale, in un servizio di un suo inviato, ha affrontato la vicenda relativa alla gestione di alcuni fondi raccolti dalla "Lega braccianti";

nel servizio sono stati intervistati i due soci che, assieme ad un terzo socio, oggi parlamentare, avevano dato vita a questa iniziativa a sostegno degli immigrati che lavorano come braccianti agricoli;

uno dei due soci ha quindi raccontato che, nel periodo della pandemia, la "Lega braccianti" aveva avviato una raccolta fondi per comprare cibo e sostenere i lavoratori nella fase di maggiore difficoltà dovuta all'emergenza sanitaria. Di quei fondi, circa 250.000 euro, l'intervistato dice di avere contezza di una spesa di circa 70.000 euro, ma che del resto non ha avuto alcuna notizia pur avendo più volte chiesto i resoconti al terzo socio;

dopo le reiterate richieste, alle quali non è stato dato alcun seguito, gli intervistati raccontano di essere stati estromessi dalla "Lega braccianti" senza alcun atto formale e di non aver avuto quindi alcuna notizia in merito;

sempre nel corso dell'intervista uno dei due soci ha raccontato di essere stato sfruttato dal terzo socio che gli chiedeva di lavorare senza però conferirgli alcun compenso e neanche cibo per sfamarsi;

il servizio si chiude ironicamente sottolineando che anche gli stivali utilizzati dal parlamentare in carica per entrare alla Camera nel giorno dell'insediamento erano stati prestati da uno dei due soci e non restituiti,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo, nell'ambito delle proprie specifiche competenze, intendano fare chiarezza su queste vicende e sui fondi raccolti dalla "Lega braccianti", che avevano come unico scopo quello di essere impiegati nel corso della pandemia per sostenere i lavoratori in difficoltà;

se la "Lega braccianti" abbia ottenuto altri contributi pubblici e, in caso affermativo, come siano stati spesi e se siano stati prodotti adeguati resoconti;

se siano state svolte o siano in programma attività ispettive da parte degli organismi ministeriali competenti.

(4-00054)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

1^a Commissione permanente(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione):

3-00062 del senatore Martella e della senatrice Aurora Floridia, sui finanziamenti a favore di 187 Comuni confinanti e contigui alle province autonome di Trento e Bolzano;

8^a Commissione permanente(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica):

3-00058 della senatrice Di Girolamo, sul tavolo istituzionale relativo alle autostrade A24 e A25;

9^a Commissione permanente(Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare):

3-00063 della senatrice Sabrina Licheri ed altri, sulla crisi del gruppo SANAC S.p.A., *leader* nella lavorazione di materiali refrattari.

--- Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.